

GLI STATUTI COMUNALI FRIULANI

(Continuazione; vedi numero 1 del 1° novembre 1922).

PARTE III.

IL DIRITTO PENALE

CAPITOLO I.

I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL MAGISTERO PUNITIVO.

SOMMARIO. — 1. Il concetto della pena; la vendetta. — 2. La composizione. — 3. La spettanza dello Stato nelle composizioni; il fredio. — 4. La composizione per i non abbienti. — 5. La composizione nel diritto statutario. — 6. Il prezzo delle composizioni. — 7. La correttezza. — 8. Il diritto canonico nella riabilitazione e nel tentativo punibile. — 9. Il tentativo punibile nel diritto penale statutario. — 10. La legittima difesa. — 11. La legittima difesa nei nostri statuti.

Il concetto della pena; la vendetta.

Il diritto germanico, come del resto quello di quasi tutti i popoli, al loro primordio, lasciava all'offeso ed alla sua famiglia la cura della punizione.

Lo Stato, in un'età in cui reggevasi a stento, mal poteva difendere sè stesso e tanto meno poteva tutelare la vita dei cittadini, ai quali abbandonava la cura della loro personale difesa. Allora l'individuo colpito, rivolgevasi alla sua famiglia e da essa otteneva quell'aiuto che lo Stato non gli poteva dare; la famiglia, faceva sua l'ingiuria e la vendicava perseguitando l'offensore anche presso i suoi, se quivi si fosse rifugiato.

Per cui la vendetta (*faida*) non limitavasi ai singoli; essa allargavasi nelle famiglie e diventava una guerra feroce, nella quale non sempre l'offensore aveva la peggio.

Ma il diritto germanico era rudemente obbiettivo. Più che il danno morale esso considerava il danno materiale dell'offesa. Chi aveva ferita una persona, chi l'aveva uccisa, non tanto aveva privato, secondo il concetto della legge germanica, la famiglia di un essere caro, quanto di un cespite di guadagno, di un elemento produttivo. Questo danno economico legittimava la *faida* più che non il dolore morale, per cui quando il danno fosse stato risarcito, quando l'equilibrio economico si fosse ristabilito, allora la famiglia non aveva più il diritto di vendicare l'offesa ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ KÖNIGSWARTER. — *La vangeance et les compositions. Revue de legislation et de jurisprudence* del 1849.

La composizione.

Tale fu il concetto genetico della composizione: i germani l'accolsero con ardore ed essa vi si adattò mirabilmente.

In tal modo cessavano le guerre feroci e fratricide che turbavano le popolazioni disperdendo le forze, e la pena spaziava in un campo più vasto, senza esporre le famiglie a sproporzionate rivalse.

Il danno fu calcolato in relazione all'offesa e come tale ripartito nella famiglia dell'autore: chi aveva ferito una persona doveva pagare una somma in corrispondenza alla diminuzione del suo lavoro; chi l'aveva uccisa doveva pagarne l'intero valore ⁽¹⁾: il *guidrigildo*.

Il *guidrigildo* (da *Wehr-geld*) sta appunto ad indicare il valore dell'uomo calcolato secondo il suo corrispondente economico ⁽²⁾.

La spettanza dello Stato nelle composizioni; il *fredio*.

In origine lo Stato non entrava nella valutazione del danno, operazione che correva tra le parti, ma ben tosto incominciò ad esercitare una coazione sopra il reo per la sua sottomissione all'offeso e per il pagamento della composizione, e più tardi ancora, quando nell'evolversi della organizzazione familiare potè estendere le sue mansioni ed attrarre nella sua orbita le maggiori funzioni della famiglia, si volle interessare più da vicino. Allora mostrando come i delitti oltre che segnare un danno per la famiglia dell'offeso rappresentavano una perturbazione della pubblica sicurezza ed una violazione del diritto sociale, che esso doveva tutelare, volle avere una parte di quella composizione essendo anch'esso, in questo senso, l'offeso: il *fredio* segna appunto l'indennizzo dovuto allo Stato per l'offesa arrecatagli nella consumazione del delitto ⁽³⁾.

Questo concetto ancora confuso nelle leggi rotariane ⁽⁴⁾ si andò man mano evolvendo e sviluppando nelle leggi dei successori i quali cercarono

⁽¹⁾ GAUDENZI. — *Sulla misura delle composizioni nelle antiche leggi germaniche* in Rivista penale, 1883.

⁽²⁾ SALVIOLI. — *Composizione, in Digesto italiano*.

⁽³⁾ TITTMANN. — *Geschichte des deutschen strafrechts*, 1832.

⁽⁴⁾ Una legge di Rotari (369) considerando i casi in cui è implicato l'interesse regio dice che in essi: *compositio expectatur aut culpa queritur*. Il re dunque oltre che avere un diritto comune a tutti, di riscuotere la multa per il danno sofferto, ne ha un altro a lui speciale, e ciò qualora il fatto abbia non solo danneggiato gli altri, ma offeso lui stesso. Chi ad esempio uccide una persona alle dipendenze del re non solo deve pagarne il *guidrigildo* ai parenti, ma deve versare una certa somma al re, che egli ha offeso col suo atto.

Così una legge di Rotari (374) stabilisce che chi uccide il ministro del re oltre che essere tenuto a pagare la composizione sua ai parenti deve pagare al re 80 soldi. Ma anche in altri casi che potrebbe sembrare interessassero solo i privati spettava al re un tale diritto di riscuotere una certa somma rappresentante la composizione allo stato per l'offesa subita.

costantemente di limitare la vendetta, ⁽¹⁾ e si estese ancor di più in quelle dei Carolingi.

Che anzi con i Carolingi (presso i quali il principio delle funzioni dello Stato ebbe un svolgimento notevole) altri concetti scaturirono da quello nei criteri della penality, onde il carattere di ricomposizione pubblica andò vieppiù accentuandosi sino a ritenere l'atto delittuoso oltre che un'offesa all'elemento sociale una violazione agli ordini sovrani di colui che compendia in sè tutto l'organismo sociale, un disprezzo, in altri termini, alla parola del re che aveva stigmatizzato il delitto ⁽²⁾.

La composizione per i non abbienti.

Questa composizione economica che poteva avere una certa equità quando ogni famiglia componente lo Stato disponeva di beni economici, divenne ingiusta e brutale quando nel prevalere della corrente individualista romana e nel formarsi dei vasti latifondi si potè distinguere tutta una graduazione di averi dei cittadini.

Anche il miserabile doveva sottomettersi all'offeso ed allo Stato per il delitto che aveva compiuto, e come era possibile ciò, senza ricorrere ad un altro diritto il quale provvedesse alla inanity del diritto germanico?

Il ricorso al sistema romano fu quindi indispensabile, e con esso fu resa evidente la proclamazione di un dilemma tanto chiaro quanto terribile o pagare o morire: *qui non habet in bonis luat in corpore*.

Questa massima corse purtroppo vittoriosa tuttò il medio evo informando ai suoi principi, statuti e giudici, i quali punto preoccupandosi della sperequazione che andavano diffondendo, si attenevano rigidamente alla condanna corporale ogni qualvolta il reo non avesse mezzi coi quali potersi redimere.

La composizione nel diritto statutorio.

La maggior parte degli statuti adotta il sistema compositazionale germanico, fa pagare i reati a suon di denaro, col quale libera i colpevoli, nel mentre rincrudisce terribilmente su coloro che non sono in grado di pagare tenagliandosi senza pietà, per cui il Pertile ⁽³⁾ si sente di sostenere potersi dire che solo a Venezia ⁽⁴⁾ questa maniera di punizione fosse pressochè ignota.

⁽¹⁾ DEL GIUDICE. — *La vendetta nel diritto longobardo* in Archivio Storico Lombardo, 1876.

⁽²⁾ LOISELEUR. — *Les crimes et les peines dans l'antiquité et les temps modernes*. 1863, Paris.

⁽³⁾ A. PERTILE. — *Storia del dir. it.* V. § 177.

⁽⁴⁾ Vedi a proposito *La promissione del maleficio del doge Orio Mastropiero* del 1181.

Il prezzo delle composizioni.

Qui giunti, occorre domandarci: quanto valeva un uomo?

A seconda del corrispondente valore del denaro; che se fino ad un certo momento detto valore conservò una qualche costanza, cominciò poi ad avere variazioni enormi non solo in conseguenza delle sue alterazioni, ma anche per la sostituzione dell'argento, uso che prese ad allargarsi specialmente nei nostri comuni per il corso forzoso.

Nè questi sono gli unici motivi della fluttuazione nel valore delle composizioni, perchè il seguire un principio piuttosto che un altro, il propendere per questo più che per quel diritto, la nobiltà, il sacerdozio, l'età, la nazionalità, il sesso facevano giudicare con disparità gravissime le medesime colpe e calcolare diversamente la composizione.

Però, in generale "nell'assegnare il proprio valore ai vari ordini di persone", così il Pertile ⁽¹⁾ "partivasi presso ogni popolo da una somma (e generalmente era il guidrigildo del libero) che costituiva l'unità di misura, da cui moltiplicando e dividendo si formava il prezzo delle classi inferiori o superiori".

"Ed era poi così materiale il concetto del guidrigildo presso i popoli germanici", continua il Pertile più sotto - "che come scemava col discendere del valore sociale degli individui, scemava eziandio col diminuire del loro valore fisico; perciò chi avesse tolto di vita un uomo semivivo o mutilato pagava una somma minore".

Ma anche nella distinzione delle responsabilità - considerate rispetto alle aggravanti ed alle minoranti - si seguivano criteri disparatissimi, quantunque la vecchia valutazione di Liutprando (la quale stabiliva che il guidrigildo del libero fosse di 150 solidi, se soldato, del doppio, se graduato e di 200 solidi, se di servizio al re in corte) sia stata adottata su larga scala dai nostri statuti.

Premesso, questo, possiamo dire che l'equivalente economico poteva salire a dieci e più libbre d'oro, come ai tempi di Enrico II e perfino a 50 libbre nel caso di giudici uccisi a cagione del loro ufficio, od a mille solidi ⁽²⁾, come a Venezia, e scendere giù nella scala delle graduazioni pecuniarie fino a sette lire e mezza, equivalente di un artiere a Milano.

Il servo non potendo avere la libertà non poteva naturalmente avere il *guidrigildo* ⁽³⁾. Pur tuttavia rappresentando anch'esso un valore economico il prezzo corrispondeva alla somma che si doveva pagare al suo proprietario per averlo. Per cui il più dotto dei servi ministeriali - addetti alla casa - valeva 50 soldi, l'infimo ne valeva la metà; il massaro

⁽¹⁾ Op. cit. Vol. V, pag. 62.

⁽²⁾ KÖNIGSWARTER. — *La vangeance et les compositions* già cit.

— OSENBRÜGGEN, *Strafgesetze der Longobarden Schauffausen*, 1868.

⁽³⁾ ASTROW, *Zur Strafrechtlichen Stellung der sklaven bei deutschen*, 1884.

valeva 20 soldi, 16 ne valeva il pastore come il campagnolo, 25 il loro capo.

Presso vari popoli poi la donna *ob infirmitate sexus* aveva il guidrigildo doppio dell'uomo e ciò in omaggio al principio che la sua inferiorità all'uomo richiedeva maggiore protezione dalla legge, ma se però la donna demeritava, si applicava il principio generale secondo cui il suo guidrigildo era uguale a quello dell'uomo.

La correità.

L'argomento della correità vale forse più di ogni altro a dimostrarci come alcune istituzioni penali (accolte anche dai nostri statuti) abbiano segnato, di mezzo alla barbarie medioevale, un passo sicuro verso l'età nuova.

La correità è una forma di associazione perversa nel reato, assai primitiva⁽¹⁾. Se noi ricordiamo i più grandi delitti dell'antichità, difficilmente riusciamo a trovare in essi l'opera criminosa di un solo individuo.

Ed era logico che ciò avvenisse in un sistema di organizzazione familiare come il romano, il germanico e come quello di quasi tutti gli altri popoli antichi ove l'attività singola era assorbita dall'attività multipla del gruppo che raccoglievasi sotto il comando del *pater familias*. Allora il gruppo era unito nel bene e nel male e difficilmente il volere del singolo riusciva a sottrarsi al volere collettivo che costituiva il programma, diremo così, politico, di quel piccolo regno.

Ecco, perchè originariamente, anche nel diritto germanico, la condanna nella correità è unica, perchè, in fondo, il fine criminoso si è smembrato in tanti soggetti solo di riflesso così da potersi considerare uno il delitto anche subbiettivamente.

Ma, col passare del tempo quella solida costituzione familiare si scompaginò e l'autonomia dei singoli si fece sempre più forte sino a sostituirsi a tutta l'autonomia del gruppo: allora ognuno divenne responsabile dei propri atti ed allora (prima non lo avrebbe potuto), il diritto segnò la pena di ciascun correo.

Per cui già nella legislazione longobarda noi troviamo molto accentuata la responsabilità individuale⁽²⁾ con una severa distinzione di autori principali e di complici e sin da allora si manifesta apertamente quella felice tendenza che cerca di equiparare le figure dei rei di favoreggiamento e di consiglio agli autori principali.

Così già nelle leggi longobardo-franche troviamo considerata la figura della complicità nelle suddivisioni di necessaria e non necessaria e troviamo punito colui, senza il concorso del quale il reato non sarebbe avvenuto, colla stessa pena dell'autore principale, come si può riscontrare

⁽¹⁾ COIAZZO. — Concorso di più persone in uno stesso reato.

⁽²⁾ BLANDINI. — *Il delitto e la pena nelle leggi longobarde*. Catania, 1890.

nell'Editto di Rotari, là dove è contemplato il caso di chi volontariamente fornisce l'arma al reo col quale esso deve concorrere *ad ipsum malum sanandum*.

I nostri statuti danno completa accoglienza a questo principio mostrando la ferma volontà di premere la mano punitiva sopra coloro che in qualunque modo servissero agli altri di aiuto nell'azione criminosa ⁽¹⁾.

Il diritto canonico nella riabilitazione e nel tentativo punibile.

Se lungo la trattazione del magistero punitivo medioevale noi troviamo alcuni istituti che si risollevarono dal decadimento comune, lo dobbiamo in gran parte al diritto canonico.

Questo diritto eminentemente psicologico ed etico, a tutta differenza del germanico, non si arresta al limitare del caso concreto per considerarlo nella sua essenza esteriore, ma penetra sino nell'intimo dei vari reati ricercandone gli elementi comuni e singolari, coordinando, investigando, analizzando.

I monaci, ritirati nella severa austerità delle loro celle, trattano pazientemente il peccato col mezzo della loro critica sagace e penetrativa come altrimenti farebbe il chimico nella tranquillità del suo gabinetto, agendo e reagendo sui corpi.

Tutto quel lavoro continuo, minuzioso, sereno, non si limitò ad una coltura subbiettiva degli studiosi, ma uscì ben presto dalla pace di quei luoghi austeri tradotto nei primi veri codici penali che possediamo.

Per buona ventura un diritto così evoluto e così colto si risollevò a far sentire alta la sua voce sino a formare una delle vere fonti del diritto in genere e senza dubbio quella che più giovò al magistero punitivo.

Fu così merito suo se le leggi medioevali adottarono il principio della riabilitazione del reo, principio che il diritto canonico tutto fondato sulla colpevolezza intima, morale, era portato a sostenere per far sì che la condanna non dovesse sempre recare con sè una specie di morte civile nell'uomo.

Anzi la vera base su cui si eresse tutto il sistema penale canonico fu realmente il principio che la pena, come fine ultimo, deve tendere alla riabilitazione del reo per ridarlo alla società, conciliato con Dio.

La Chiesa considerò sempre i reati come violazione dei doveri religiosi e di qui ne venne che furono considerati reati anche quegli atti in cui mancava l'elemento obbiettivo: anche allora c'era un danno per la comunione dei fedeli e per la Chiesa.

L'applicazione di questo principio doveva evidentemente fare ottima prova tra popoli che richiedevano come punizione al reato l'esercizio delle private vendette e tenevano in mala parte chi non se ne fosse valso, per lavare l'onta che gravava sulla famiglia della vittima.

⁽¹⁾ *Statuti di Prata e loro derivazioni legislative*, cap. 4, 6, 26, 31, 32.

Una tale influenza si fece sentire ben tosto anche nei nostri statuti così che noi vediamo ad es. nel cap. 24 degli statuti di Prata ammesso il principio che il marito possa impunemente richiamare la moglie adultera presso di sè e ridarle la dote senza pena alcuna ⁽¹⁾.

Era questo un principio che non poteva essere sostenuto se non col favore di un diritto, il quale all'infuori ed al disopra della punizione del reo, si proponeva la sua redenzione, qual'era il diritto canonico.

“ E gli uomini tenevano in realtà un grande ossequio al diritto della Chiesa, riconoscendo che il cristianesimo aveva mitigato la ferocia dei barbari, venerando il potere ecclesiastico che nel loro concetto era l'unica causa del loro incivilimento ⁽²⁾ „.

Ma se il diritto canonico ha perorato la causa del reo per ottenergli il perdono e la riabilitazione, lo ha invece combattuto condannandolo nella sua stessa intenzione delittuosa e misurando sempre la gravità del reato sulle basi dell'impressione soggettiva.

Il diritto germanico così oggettivamente tipico nello studio del reato non poteva certo giudicare punibile l'intenzione, fintanto che questa non riuscisse a tradursi in qualche fatto concreto lesivo dei diritti altrui.

Ma già tosto coi Longobardi, non meno che nelle leggi visigote e bavare esso aveva incominciato a segnare qualche deviazione, per quanto rara, dalla sua formula così rude e concisa ⁽³⁾.

E come poteva essere avvenuto ciò se non per l'influenza di altri diritti i quali fossero scesi ad un esame più completo del reato, se non per l'influenza del diritto canonico che per i suoi stessi principi era costretto a riconoscere anche nella interna perversità un'elemento punibile?

Vero è che il diritto romano non aveva resistito ad accogliere favorevolmente il principio della punibilità intenzionale. Che se il Mommsen nella sua “ *Storia del diritto penale* „ propende a negare un valore giuridico alla figura del conato nel diritto romano, sostenendo la sua affermazione con varî passi latini ⁽⁴⁾, altri scrittori valorosissimi gli si oppongono citando il passo di Callistrato ⁽⁵⁾: *Divus Hadrianus in haec verba rescripsit: in maleficis voluntas spectatur non exitus* ed un altro passo di Marciano ⁽⁶⁾: *Divus Hadrianus rescripsit, eum, qui hominem occidit, si non occidendi animo hoc admisit absolvi posse; et qui hominem non occidit, sed vulneravit, ut occidat, pro homicida damnandum...*

Ora il fatto di trovare di già una larga applicazione della colpevolezza intenzionale con Rotari nel diritto longobardo, il quale per le sue stesse condizioni si trovò a dover assimilare molto dal diritto romano, non può

⁽¹⁾ *Statuti di Prata* e derivati al capitolo: *de adulterio stupro et violatoribus mulierum*.

⁽²⁾ B. BRUGI. — *I fasti aurei del diritto romano*, pag. 5.

⁽³⁾ BLANDINI. — *Il delitto e la pena nelle leggi longobarde*. Catania, 1892.

⁽⁴⁾ l. 1, § 1. *D. de furtis* XXXVII 2.

— l. 21, § 7. *D. de furtis* XXXVII 2.

⁽⁵⁾ l. 14. *D. ad legem Corneliam de sicariis et veneficis* XLVIII 8.

⁽⁶⁾ l. 1, § 3. *D. ad legem Corneliam de sicariis et veneficis* XLVIII 8.

non mostrarci come solo questo diritto unitamente al canonico, abbia potuto esercitare una sì larga influenza nella punibilità del conato il quale era completamente ignoto al diritto tedesco.

Per quanto infatti si trovino già nel diritto germanico certe figure di conato apparente, come la spinta in acqua (*wasserdruk*) e la face accesa sulla porta, siamo propensi a ritenere in essi più un rincrudimento del legislatore per fatti più gravi di ciò che non rappresentasse l'atto in sè stesso, che veri esempi di riconoscimento di punibilità nella intenzione criminosa ⁽¹⁾.

Gli statuti italiani conservano in generale una certa ritrosia a riconoscere la colpevolezza intenzionale perchè la influenza del diritto germanico è ancora troppo forte. Per cui il Claro afferma che: *de generali consuetudine non punitur affectus nisi sequatur effectus* nè diversamente si esprimono in sostanza l'Aretino ed il Farinacio ⁽²⁾.

I giuriconsulti però continuano a ribattere che tale consuetudine non doveva essere seguita, essendo contraria alle disposizioni del diritto comune il quale si atteneva al principio sopra riportato ⁽³⁾: *in maleficiis voluntas spectatur non exitus* e sulla guida del diritto canonico, inducevano a considerare l'*animus* del reo per determinarne la pena. Così il Farinacio, che abbiamo sopra citato, sostiene che se non è dimostrato il dolo, ma semplicemente la colpa, l'accusato non può venir punito infatti: *ubi non adest dolus ibi non potest imponi poena delicti ordinaria* ⁽⁴⁾.

E già Federico II correggendo una costituzione di Ruggeri ⁽⁵⁾ libera dalla pena chi non ebbe colpa della morte altrui: *absurdum enim previdimus punire aequaliter simplicem et dolosum*.

Con tutto ciò non si ebbe quell'effetto che si sarebbe potuto sperare perdendosi leggi e giureconsulti in infinite distinzioni e suddistinzioni facendo crescere l'incertezza a causa della disparità dei pareri ed ampliando l'arbitrio del giudice.

E l'indeterminatezza crescente portò all'effetto opposto perchè allora nel guazzabuglio generale degli istituti si confuse ciò che era giuridico con ciò che era morale e si condannò anche colui che non aveva violato il diritto, ma aveva commesso atti semplicemente illeciti od immorali.

Il tentativo punibile nel diritto penale statuario.

Preparato così il terreno a ciò che forma l'oggetto principale delle nostre ricerche passiamo a vedere quali sieno i principî adottati dagli statuti che teniamo particolarmente in esame.

⁽¹⁾ Et ex intervallo n. 15. *Statuta per Italiam puniunt factum et non animum*.

⁽²⁾ Tit. V. q. 37, n. 130. *de generali consuetudine etiam in atrocissimis non punitur affectus eadem poena non secute effectus*.

⁽³⁾ l. 14. *Dig. ad l. Corn.* XLVIII 8.

⁽⁴⁾ Lib. 1, tit. III, q. 24, n. 93.

⁽⁵⁾ Const. sic. III 89.

Che essi abbiano subito adottato il concetto della punibilità della intenzione, ce lo mostrano gli statuti di Prata e le loro derivazioni legislative. Quivi in fatti è stabilita la pena di chi tenda insidie ad altri, ma non riesca a consumare il reato: la pena allora per il reo è di cinque libbre di piccoli, o, in sostituzione, della perdita di un piede o di una mano.

Non molto diversamente si comportano questi statuti ove condannano chi pur volendo incendiare una casa non sia riuscito nell'intento: qui però la pena è notevolmente più grave: "*igne cremetur*„ dicono gli statuti "*taliter quod moriatur*„.

Anche altrove troviamo la punibilità della colpevolezza intenzionale, quando si determina la pena di chi concepisce prave azioni sopra una donna, quand'anche non arrivi all'effetto voluto ⁽¹⁾.

Casi questi che ci mostrano chiaramente, la tendenza sempre più forte verso l'adozione completa di quei principi che portano il distacco crescente dalla pena applicata al reato nella sua realtà essenzialmente obbiettiva e di conseguenza il ravvicinamento alla pena applicata alla volontà subbiettiva del reo, a quel grado cioè di *animus*, di *volere* che il colpevole ha speso per la consumazione del reato.

La legittima difesa.

Originariamente le leggi barbariche non parlano di legittima difesa, alcuni sostengono perchè il diritto barbarico non conosceva questa causa di impunità dovendo anche chi uccideva per difendersi pagare il guidrigildo; altri invece sono del parere che se le prime leggi tedesche non parlano della legittima difesa gli è perchè non eravi assoluto bisogno di trattare un fatto che trovavasi in una posizione giuridica tale da rientrare in altre condizioni di impunità più estese. Il diritto germanico, dicono questi, oggettivo per eccellenza e concreto nella sua esposizione, naturalmente doveva ammettere che il giudice considerasse in se stesso il caso pratico e lo sottoponesse alle sue varie giustificazioni; una di queste doveva essere la legittima difesa.

Ma già tosto con i longobardi noi crediamo di poter trovare un qualche cenno di questo istituto ⁽²⁾ il quale però non viene realmente adottato se non coi Carolingi.

⁽¹⁾ *Statuti di Prata e loro derivazioni legislative. — Item si aliquis uxorem alienam sollicitaverit et requisiverit vel procuraverit carnaliter cognoscere etiam si ad effectum non pervenerit condemnatur in libris 15 parv.*

⁽²⁾ Pare che Liutprando distinguesse l'omicidio per eccesso di difesa, che punì col semplice guidrigildo, dall'omicidio per difesa legittima che non colpì di pena alcuna. Così il CICCAGLIONE, *St. del D. It.*, vol. 1, pag. 311. Non è di questo avviso il CALISSE, *St. del D. Pen. It.*, pag. 34, il quale riportando Liutprando 20, sostiene che questo re punì l'omicidio a ragione di difesa coll'antica pena del guidrigildo e che solo Lotario vi pose la condizione che l'omicida avesse colpa nell'aver promossa la contesa.

Allora la teoria della difesa legittima, ebbe sviluppo ampio e sicuro e si attuò praticamente il principio: *quod quisque ob tutelam corporis sui fecerit, iure fecisse extimetur* riconoscendosi che non solo era impunita la difesa propria, ma anche quella degli amici, dei parenti e persino degli altri, secondo una decretale pontificia ⁽¹⁾,

La legittima difesa nei nostri statuti.

L'istituto della legittima difesa tende così ad espandersi, di tal che non solo si parlerà di legittima difesa nei nostri statuti per la propria esistenza, ma di legittima difesa per l'onore ed anche per i beni attribuendo il massimo valore al principio: *vim vi repellere licet*.

E furono molte le leggi che riconobbero la legittima difesa della proprietà lasciando impunito l'uccisore di chi l'avesse attentata o di chi, commesso il furto, fuggisse con le cose rubate o di chi entrasse nel recinto della casa.

I beni per le condizioni di quei tempi comprendevano in sè la forza, la libertà, l'indipendenza.

Chi possedeva era rispettato e poteva farsi rispettare, poteva liberarsi dalle pene eventuali e, in questo caso, anche salvarsi da orribili mutilazioni e dalla morte.

Ecco perchè le leggi propendono a riconoscere una difesa legittima anche per i beni e se il nostro codice penale prevede specificatamente la difesa dei beni, colla forza, devesi ritenere tale difesa ammessa oltre che per le ragioni di gravità ivi considerate, per l'influsso storico ⁽²⁾.

Gli statuti di Prata, di Porcia e di Concordia trattano brevemente, ma chiaramente della legittima difesa. Essi dicono che quando alcuno abbia ucciso o ferito altri per difendere sè od un parente od i propri beni non sia punibile, *cum aliter evadere non posset*.

Non ci deve sfuggire l'importanza di questa limitazione in un tempo prima del quale così a lungo si era discusso, dai nostri giuriconsulti, sulla necessità di segnare un limite alla difesa.

Il diritto canonico doveva avervi certamente portato il suo contributo, inducendo i giuriconsulti a riconoscere legittima la difesa solo quando recasse il minimo danno all'avversario e quando fosse realmente tale, perchè: *vani timoris excusatio iusta non est*.

Sorsero così le discussioni se la fuga fosse più o meno indispensabile a determinare l'impunità; se la reazione dovesse essere immediatamente successiva o se si dovesse: *occurrere in tempore quam post exitum vindicare*.

E nella analisi dei singoli casi si arrivò a tale profondità di indagine

⁽¹⁾ Decret xxiii, iii, 7. *Qui non repellit a socio iniuriam, si potest, tam est in vicio quam ille qui facit.*

⁽²⁾ TUOZZI. — *Diritto penale*, vol. 1.

da creare addirittura delle questioni cavalleresche sulla necessità della difesa ad armi pari.

Gli statuti di Cividale del 1378 però contrariamente a quelli di Prata, di Porcia, di Aviano, di Concordia, di Pordenone ed a quelli di Spilimbergo del 1326 (i quali ultimi mandano l'omicida a morte *salvo quod si fecerit se tuente*) dichiarano alla r. 45 che chiunque uccida altri *tam se deffendendo quam aliter pena capi'is puniatur*.

CAPITOLO II.

I MEZZI REPRESSIVI: LE PENE

SOMMARIO. — 1. La pena di morte. — 2. La mutilazione. — 3. Il carcere. — 4. Il bando. — 5. Le multe ed il banno. — 6. La confisca. — 7. Le tregue.

La pena di morte.

La repubblica romana diffuse la pena di morte e non la attenuò che nell'ultimo periodo. Cicerone infatti ebbe a dire che ai suoi tempi il diritto propendeva per la lievità della pena.

Riapparve invece minacciosa nell'impero crescendo coll'aumentare della decadenza politica e del disordine giuridico.

Una tale estensione della pena di morte nel diritto romano doveva avere naturalmente il suo effetto sul diritto germanico, sprovvisto quasi di una simile pena ⁽¹⁾.

Il diritto germanico in fatti nelle sue origini vuole bensì la pena di morte, ma esclusivamente per i reati di carattere pubblico, in questo caso (Tacito stesso ne parla) i rei vengono sprofondati nelle paludi o appiccati sugli alberi.

Quando invece una persona commette un omicidio essa, e la sua famiglia con essa, sono soggetti alla vendetta della famiglia dell'ucciso, che, di solito, si rivale mozzando il capo al reo e piantandone il teschio sur una piazza per mostrare l'avvenuta rivendicazione.

In sèguito però l'uso della composizione sostituisce quasi per intero l'esercizio della privata vendetta, ed alcune leggi restringono di tanto la pena di morte — le anglo-sassoni p. e. — da ammettere una composizione persino nel caso di regicidio ⁽²⁾.

Ciò dapprincipio, ma più tardi trovò modo di espandersi la corrente romana della pena di morte. Cooperava non poco a questo risultato la

⁽¹⁾ PESSINA. — *Svolgimento storico della dottrina dell'espiazione*.

⁽²⁾ KÖNIGSWARTER. — *La vangeance et les compositions - Revue de Legislation - 1842*.

insufficienza della composizione germanica la quale nel mentre da un lato lasciava adito ai ricchi di fare il piacer loro, costringeva i poveri dall'altro a sottomettersi alla pena afflittiva, senza rimedio.

In tal modo l'adozione del principio romano fu necessaria per cui già nel sec. VI, sulle orme delle costituzioni sicule di Federico II, molti giuriconsulti mettevano perfino il dubbio se gli Statuti potessero sostituirvi un'altra pena.

Il diritto carolingio seguì questo rincrudimento e la legge sassone dettata da Carlo Magno è un monumento importantissimo che rivela con quanta facilità e con quale severità si procedesse alla pena capitale (1).

In seguito la diffusione della pena di morte crebbe ancora ed il giudice erettosi a solo ed implacabile nemico dei delinquenti, reso cieco e furibondo, menò colpi disperati senza misericordia e senza pietà.

Ed il generale avvilitimento cresceva: debellata la legge, compresso il debole, favorito il potente, sconvolto tutto l'elemento sociale, i re non ottennero certo salvezza colla ferocia e gli omicidi, i ferimenti, i furti, le rapine, i ratti crebbero spaventosamente.

Fra tanti malanni come gravitare sui rei maggiormente colpevoli?

Ed ecco apparire la necessità del rincrudimento, la necessità di segnare una scala a salire dalla pena di morte, per renderla più straziante, onde il boia fu chiamato a tenagliare il condannato prima di sospenderlo alla forca, oppure ad empirgli la bocca di piombo fuso od a rompergli le gambe od a trascinarlo a coda di cavallo al patibolo od a squartarlo od a frantumargli le ossa od a percuoterli la testa contro terra od a farlo stramazze dall'alto od a sotterrarlo vivo col capo all'ingiù.

Di quest'ultima forma dice il Cecchetti (2) di averne rinvenuto un esempio nei registri misti del Consiglio dei X in un processo del 1405 contro Giovanni Pietro impiccato alle colonne rosse del palazzo ducale e tre preti Andrea, Taddeo Bon e Pietro Andrea, "*de licentia suorum superiorum... implantati vivi in tribus foveis factis in medio duarum calumnarum et ibi finiverunt vitam suam*."

Con tutto ciò il Cecchetti, dopo aver fatto osservare che dinanzi a questi fatti sarebbe vano negare che la repubblica veneta nella materia criminale non avesse attinto, come tutti gli Stati, dalla ferocia delle leggi barbare, crede di poter sostenere che le leggi veneziane furono delle più miti perchè molte fra le crudeltà, col progresso andarono in disuso e rimasero soltanto come una triste macchia del codice.

Anche gli statuti friulani sono costretti a seguire la corrente ed a sancire queste terribili pene, così, per gli statuti di Prata e derivati (cap 5), l'assassino, il mandatario in omicidio, e qualunque altro consigliere autore o favoreggiatore dovevano venir trascinati a coda di cavallo sino al luogo

(1) ABEGG. — *Einfluss der Kirche über die Sühne für den Todtschlag in Zeitschrift für Rechtsgeschichte*, VII.

(2) B. CECCHETTI. — *Delle leggi della Repubblica Veneta sulle carceri et.* - Venezia, Locatelli, 1866.

delle forche e quivi appiccati; non diversamente erano puniti gli avvelenatori ed i traditori.

La pena della forca che troviamo comunemente usata nel Medio Evo dirittamente deriva dalla croce dei romani. Forca e croce sono i surrogati una dell'altra. Nè era necessario in Roma che la croce constasse dei due bracci trasversali; diventava quindi un semplice palo e su questo venivano sollevati i delinquenti e stretti da corde fino alla morte. Ma la forma più antica di questa pena era il supplizio della *forca* vera e propria consistente in un legno bipartito in cima ove si faceva mettere il collo del condannato che era in seguito tenuto sospeso fino alla morte ⁽¹⁾.

La pena della croce era di solito, secondo quanto sostiene anche il Mommsen, la pena degli schiavi.

Per i liberi la legge provvedeva in altro modo uccidendoli p. e. colla scure ⁽²⁾. La scure è una pena capitale più nobile, certamente meno straziante, meno ignominiosa.

Gli statuti friulani ricorrono più comunemente alla forca, che comminano ai sicari, agli avvelenatori, ai traditori, ai ladri.

Gli omicidi invece erano puniti col taglio del capo ed il rogo era normalmente riservato per le donne. Queste venivano bruciate nel caso d'assassinio, e di soffocamento del figlio neonato.

Ma al rogo venivano anche mandati gli incantatori e gli incendiari: in questo caso però era ammessa la sostituzione della pena, con una somma in denaro.

La pena capitale era pubblica secondo un principio greco forse ispirato ad un alto concetto di esempio.

E realmente da principio non doveva certo riuscire gradito il vedere gli occhi sbarrati del punito al patibolo; ma quando l'uso cominciò a spargervi sopra una vernice di freddezza, le urla di quegli sciagurati non impressionarono più e gli spettatori se ne diletтарono.

La frequenza di quelli spettacoli aveva appunto ubbriacato la gente selvaggia, per cui la folla anonima cominciò ad annoiarsi dei soliti supplizi e domandò e volle pene maggiori e più orribili. Nè per questo i maggiori delitti cessarono ed il Claro è indotto a lamentarsi della inutile gravità delle pene: *quotidie enim videmus etiam ex lievissimis causis homines trucidari*.

Quale la reazione agli eccessi della pena di morte?

Essa consistette in quei pochi istituti, che, quale più quale meno ebbero sempre l'impulso efficace della Chiesa ⁽³⁾, cioè nelle tregue di Dio e nelle costituzioni *de pace tenenda*, uniti al diritto di asilo, istituti meschini, come ben vedesi, e sprovvisti di quella efficacia che sarebbe stata necessaria.

La sola voce di Caterina da Siena si accompagnò a quei poveri istituti e così la pena di morte continuò nefasta il suo cammino fatale senza no-

⁽¹⁾ TITO LIVIO III. 55 — Tacito, Ann. II - 32 - XVI - 11.

⁽²⁾ TITO LIVIO II. — 5 - X - 1 - 9.

⁽³⁾ KAHN. — *Etude sur le delit et la peine en droit canonique*.

tevoli impedimenti fino al sec. XVIII. Solo allora vi si oppose strenuamente l'opera del Beccaria il quale interpretando un principio metafisico-giuridico che rispondeva alle mutate condizioni sociali, lanciò al mondo civile la sua nuova dottrina seguita con vera fortuna dal Pfenninger (*Der Begriff der Strafe*) dall'Hobbes, dal Rousseau, dal Filangeri, dal Fichte (*Grundlagen des Naturrechts*) secondo cui il diritto di punire risulta da un tacito contratto naturale tra l'individuo e la società, ma, non per questo, in forza di quel contratto può l'uomo delegare ad altri la sua esistenza. Ed il Bentham avvertì che la causa dell'abolizione della pena di morte era stata dal Beccaria seguita così bene da essere superfluo dopo di esso propugnarla ancora.

La mutilazione.

Una minorante alla pena di morte era la mutilazione delle membra, la quale secondo criteri disparatissimi ed asprezze varie e multiformi andava deformando i condannati ad opera dei giudici.

Dall'arbitrio del giudice appunto, nell'impero romano, la pena mutilatrice tolse la sua forza iniziale la quale si diffuse poi con un crescere spaventevole nelle legislazioni tedesche e rifranse le sue ultime applicazioni nei vari statuti italiani e nelle legislazioni dei principi.

La mutilazione variava secondo i reati consistendo nel taglio di un piede, di una mano, del naso, delle labbra, delle orecchie, della lingua, dei testicoli, nell'estirpo degli occhi, nelle battiture, nei tratti di corda, nelle fustigazioni ed in altri strazi del corpo.

Gli statuti che teniamo in esame furono indotti ad ammettere questo principio con ciò solo di mutato che la determinazione non è più segnata dalla volontà del giudice, ma dalla legge, la quale per solito ha di mira di punire quello stesso membro che ha peccato ⁽¹⁾: così il disertore doveva perdere il piede; il bestemmiatore la lingua.

Nè la legge al vedere che l'esempio di questi sciagurati non era criterio adatto a ridurre la consumazione dei reati pensava di volgersi altrove per trovare nuovi modi di punizione meno crudeli e meno ingiusti, ma tirava innanzi quasi incurante di popolare il mondo di storpi, di monocoli e di deformati.

E le mutilazioni continuarono, nuovi disgraziati si aggiunsero a rendere sempre più tristemente bizzarra la vita e si arrivò alle ultime epoche senza che la legge si fosse risollecata da questo avvilitamento.

Indarno prima d'allora cercarono di opporsi valenti giuriconsulti invocando i principi del diritto canonico e del diritto romano, e gridando alto col Farinacio che se al giudice era ancora lasciato uno spazio vastissimo nel determinare le pene corporali, *istud arbitrium indicis semper debet esse ut diminuat quam sit possibile*, indarno il Claro sostenne che

(1) OSENBRÜGEN. — *Die Talion in Zeitschrift*.

se egli fosse giudice non condannerebbe al taglio della mano chi già ne avesse perduta una: *ne corpus eius deformatur*, indarno insomma lavoro di giuristi ed opera di principi mostrarono il ribrezzo che veniva da tanto sangue sparso, da tante sciagure umane deliberatamente create dall'uomo.

Che se, dicono freddamente gli statuti di Prata e gli altri da essi derivati, l'applicazione di una pena precedente abbia strappato quella parte del corpo che una nuova pena ordina di togliere, non sia per questo risparmiato il colpevole, ma sia privato di un altro membro in correlazione.

Il carcere.

La missione primitiva del carcere, quale noi la troviamo in Roma e quale si conserva prevalentemente anche negli statuti italiani, è senza dubbio preventiva.

Il carcere non era considerato originariamente come un mezzo afflittivo per l'espiazione del reato, ma come una schiavitù temporanea, un luogo di custodia dove veniva tenuto l'accusato perchè non sfuggisse alle mani della giustizia, in attesa del giudizio: *carcer enim ad continendos homines non ad puniendos haberi debet* ⁽¹⁾.

E queste carceri erano allora ampie stanzaccie, umide, ammuffite, sotterranee ove i carcerati rimanevano stretti a grosse travi fermate ai piedi sì da averne impedito qualsiasi movimento.

Solamente molto più tardi il carcere prese a rivestire un concetto punitivo e noi lo dobbiamo considerare come tale, solo da quando cominciamo a scorgere in esso delle vere recrudescenze nelle loro svariate applicazioni.

Così Sallustio, nella congiura di Catilina, poteva definire il carcere Mamertino: *loca inculta tenebris odore faeda atque eius facies terribilis*, e secondo quanto ne riferisce Plutarco, Giugurta, *detrursus in baratrum nudus hunc sex dies colluctantem cum fame condigna poena suis crudelitibus confecit*.

I tedeschi, i quali originariamente non potevano conoscere il carcere, per il principio stesso del loro diritto, tosto lo adottarono e con Liutprando troviamo che molti vengono condannati a due, tre e più anni di carcere ⁽²⁾.

Non per questo il carcere cessò di essere adoperato come mezzo di custodia per cui Rotari vuole che il magistrato arresti i rei ehe tentano fuggire e li metta sotto buona custodia per poi consegnarli al giudice competente; Carlo Magno richiede che il conte leghi il marito che ha

⁽¹⁾ DIG. — 8 § 9, 48, 9: *Solent Praesides in carcere continendos damnare, aut ut invinculis contineantur; sed id eos facere non oportet; nam huiusmodi poenae interdictae sunt, carcer enim ad continendos homines non ad puniendos haberi debet*.

⁽²⁾ *Et cum (fur) inventus fuerit ipsum furtum componat et compraehendat eum et mittat in ipso carcere ad annos duos vel tres et postea dimittat eum sanum*. — IUR. p. 80.

ucciso la moglie fino a che sia sottoposto alla pena stabilita e Lotario ordina che venga ugualmente legato chi non ottempera alle disposizioni del vescovo fino alla punizione inflitta da questo.

Ma col decorso del tempo si venne sempre più restringendo questa funzione del carcere come mezzo preventivo di restrizione ⁽¹⁾ e si diffuse in ricambio il carattere di pena per se stessa.

A questo cooperava non poco l'influsso del diritto canonico che adottò tosto il sistema carcerario primitivo, prestandovisi così bene, le clausure ed i monasteri. E già Liutprando aveva minacciato di rinchiudere nel chiostro quella donna che avesse infranto i voti religiosi.

In questo modo il carcere riuscì ad avere una applicazione estesissima così da formare quasi il sistema principale delle pene afflittive; senza dubbio quello che più si prestava ad un migliore rapporto tra la colpa e la punizione.

Ma purtroppo divenendo uno dei sistemi principali di pena esso divenne altresì uno dei più orribili, rincrudito con tutti i mezzi che la mente umana si ingegnava a trovare per rendere sempre più terribili le forme svariate del magistero punitivo.

E solo chi ha avuto occasione di esaminare le nere prigioni perdute in fondo alle torri medioevali specialmente nella Lombardia e nel Veneto, solo chi si è sentito rabbrivire osservando i "forni" del palazzo di Venezia può considerare quanto sieno state terribili le condanne al carcere nel medio evo.

Al Cecchetti ⁽²⁾ pare con tutto ciò di poter sostenere che a torto molti scrittori ritennero che Venezia sia stata più terribile delle altre città nel sistema carcerario, le di cui asprezze, egli dice, erano ben diverse dal truce martirio dei *Forni di Monza* ⁽³⁾ e meno orribili delle carceri degli Ezzelini, dei Torriani, dei Visconti, degli Scaligeri ⁽⁴⁾.

Nè piace al Cecchetti ⁽⁵⁾ porre fra le carceri il laido supplizio della *chebba*, bruttura appesa a mezzo il campanile di S. Marco nella quale dopo la "berlina" serravansi a finire d'inedia preti falsari, sodomiti, omicidi e bestemmiatori e che fu tolta nel sec. XV per preghiera della corte di Roma.

Ordinariamente anche a Venezia si mescolavano nelle carceri i rei di diversi delitti e solo nel 1475 ⁽⁶⁾ il Maggior Consiglio riconoscendo appunto i danni procacciati alla moralità dei prigionieri dall'esser misti i rei condannati per reati diversi, stabilì che in terra nuova, nel sito ove

⁽¹⁾ Vedasi in proposito il diritto penale nel sec. XIII studiato nell'antico statuto di Padova da A. PERTILE in atti del R. Istituto Veneto - Venezia 1883 serie 6, I, 1025, 1042.

⁽²⁾ B. CECCHETTI. — *Delle leggi della Repubblica Veneta sulle carceri etc.* - Venezia, Locatelli 1866.

⁽³⁾ Vedi in proposito, Cod. DCCXIV, cl. VII, *it alla Marciana*, il racconto di Giorgio Corner (1432) degli orribili patimenti sofferti in quelle prigioni.

⁽⁴⁾ ROMANIN. — *Storia documentata di Venezia* IV, 166.

⁽⁵⁾ B. CECCHETTI. — Vedi nota 3.

⁽⁶⁾ V. CECCHETTI. — *Delle leggi della Repubblica Veneta sulle carceri et.*

ora si stende il giardino reale ed ove un tempo era il serraglio delle fiere dei dogi, si costruirono quelle carceri forti che più tardi furono note sotto il nome di *gabbioni* non meno importanti dei *piombi* dei *pozzi* e delle carceri al di là del rio cui sovrasta il ponte della paglia.

Se gli statuti che esaminiamo ricordano il carcere come luogo di attesa del giudizio lo ricordano altresì come mezzo afflittivo nelle condanne perpetue all'indovino ed al sorteggiatore come avremo occasione di vedere più sotto.

Il carcere durò e dura ancora, ma ne è stata invertita la tendenza, non essendo più considerato un lento supplizio, ma bensì un luogo espiatorio ove si tende, a seconda della razionalità dell'ordinamento carcerario, alla riabilitazione del reo.

Il bando.

Il reato può non solo produrre offesa ai cittadini, ma anche allo Stato. Ne discende che come i privati nel diritto originario germanico si rivalgono sull'offensore colla faida, lo Stato pure ha diritto di imporre una pena al violatore della pace che egli ha scosso con la sua azione, e questa si esplica precisamente nel "bando", ⁽¹⁾.

Il bando altro non è se non la privazione di quella pace comune sancita dal re che il violatore ha disconosciuto, il reo diventa appunto *friedlos*, senza pace, e la sua condizione è quella di chi manca della pace *Friedlosigkeit*.

Comunemente però più che una pena, il bando è un mezzo procedurale seguito contro chi evita il giudizio fuggendo.

In fatti per consuetudini primitive dei popoli nordici l'autore di un delitto, il quale non si fosse presentato al giudizio, veniva escluso da quel popolo di cui egli aveva disconosciuto l'impero della legge e come tale egli restava privo di protezione e di difesa.

Una sentenza provvedeva all'uopo dichiarando il reo contumace o bandito e solo raramente anche senza di questo atto definitivo la condizione di bandito colpiva il reo *ipso facto*.

La sentenza veniva tosto pubblicata, iscritta sul libro dei banditi e gridata dai pubblici banditori. A volte però prima di passare a quest'atto definitivo il quale segnava la morte civile del reo si lasciava correre un certo tempo, per lo più un anno, nel quale il reo contumace poteva presentarsi per il giudizio di purgazione ed allora si seguivano le norme generali del giudizio comune come se la sentenza al bando non fosse stata pronunciata.

Passato il termine perentorio concesso, il reo era dichiarato *foriudicatus* e come tale privato di tutti i diritti per cui se veniva ucciso non c'era chi potesse legalmente condannare l'uccisore. Anzi leggi e giuriconsulti

⁽¹⁾ CALISSE. — *Storia del dirit. ital.* Cap. IV p. 56 § 105, Firenze, Barbera, 1895.

opinavano che non fosse cosa malvagia uccidere il bandito, il quale scacciato dalla società viveva come un lupo (e *caput lupinum* era detto realmente) vagando selvaggemente per i campi e per le foreste senza posa e senza mèta. L'uomo abbrutito, coperto delle pelli di quelli animali che egli uccideva per sfamarsi, esposto all'infuriare del tempo, sù in vetta ai monti anche nei rigori del verno, rifugiato nelle grotte o nelle caverne, tra le bestie di cui non aveva difforme la vita, maledetto dagli uomini e da Dio, inseguito ed ucciso come un lupo, ecco il vero bandito quali lo volevano le prime leggi germaniche, quale noi sulle guide degli antichi documenti lo dobbiamo pensare. Il tempo e le leggi civili dovevano naturalmente lenire le asprezze di questo primitivo diritto così selvaggio e ricondurre il bando a concetti più miti.

Così, come si è detto, fu riconosciuto il riscatto del bandito quando si fosse presentato al giudizio.

Ad un tale concetto propendono i nostri statuti, ed in particolare quelli che esaminiamo, dichiarando che il bandito si *vero post ipsum bannum ad manus gastaldi (potestatis vel dominii) pervenerit* e nel tempo della sua assenza fossero risultate prove tali che se il reo fosse stato presente sarebbe stato condannato, allora tosto senz'alcuna difesa sia punito secondo quel delitto a meno che non potesse addurre prove valide a mostrare la sua innocenza *ad quam probandam*, dicono gli statuti di Prata *sibi statuatur terminos competentes de arbitrii (potestatis gastaldi vel consulum) consilii meditandum quod tunc andiatur et si ipsam probaverit absolvatur*.

Al contrario se nel tempo della sua contumacia non fossero risultate prove di sorta allora si doveva procedere ad un regolare giudizio.

Ma non dobbiamo dimenticare che sopravviveva ancora in Friuli l'usanza derivata dai tempi barbari secondo la quale i processi per omicidio si terminavano mediante la pace accordata dai parenti dell'ucciso col presentare al gastaldo nel giorno del giudizio l'istromento notarile della pace avvenuta. I giurati allora sulla solita domanda del *quid iuris* rispondevano negativamente assolvendo il colpevole ⁽¹⁾.

Ciò che naturalmente avveniva anche nei giudizi di purgazione del bando, anzi più facilmente, essendo indotti i banditi a presentarsi al giudizio dopo la transazione con la famiglia dell'offeso, per essere così liberati dal bando. E gli statuti di Gemona dichiarano appunto che se l'omicida *convinctus legiptime capite minuatur*, che se *capi non poterit baniatur*

(1) V. IOPPI. — *Di Cividale del Friuli e dei suoi ordinam. etc.* — Atti Accademia Udine 1892. — Così ricorda Ioppi, nel 8 Aprile 1336 Antonio Arcadio de Rosaciis discolpò in giudizio Manfiolo de Mediolanum (il patriarca Raimondo della Torre come ci avverte Bertolini, in Elemento corografico degli statuti, impose ad una località forse Ospedaletto il nome di *Mediolanum Raimondi* a ricordo della sua patria d'origine) dimorante a Rosazzo della morte di suo fratello *et sententiatum fuit et deffinitum a circum-stantibus querente ipso domino Gastaldione quod dictus Manfiolus debeat esse liber de cetero ab ipso de Gastaldione et quocumque alio dominio*.

perpetuo de terra Glemone... (1) de quo bano exire non valeat nisi prius habuerit pacem ab amicis et allenentibus proximioribus defuncti et solverit capitaneo et communi occasione maleficii comissi libras parvorum ducentas.

Fin tanto che non fosse avvenuto il giudizio di purgazione, secondo quasi tutti gli statuti, il bandito doveva rimanere privato di qualsiasi tutela legale ed era proibito ad ognuno di dargli ospitalità, sotto una comminatoria che variava in molti statuti col variare dell'entità della pena a cui era stato condannato il bandito (2). Da questa pena alcune volte andavano esenti solo i congiunti più stretti, altre volte per essi la pena era minore. Era poi in alcuni statuti vietato ogni commercio col bandito, il quale doveva essere abbandonato da tutti nè riesce difficile il capacitarcene quando si pensi che ancora per moltissimi statuti, come per quelli di Prata e derivati, il bandito poteva essere impunemente offeso ed ucciso e per altri si promettevano premi e la stessa grazia per le condanne degli uccisori di banditi (3). Fra la prigione e la morte il bando, dice il Molmenti, (4) era una specie di transazione ed alcuni rettori di terraferma vi ricorrevano volentieri e di frequente in modo che i colpevoli costretti ad abitare con le loro famiglie in luoghi fuor del territorio della repubblica vi trovano lavoro promuovendo la pubblica ricchezza. Ed in proposito il Molmenti ci ricorda un decreto del 13 giugno 1438 del Consiglio dei pregadi e successivamente ricorda altre deliberazioni: perchè l'efficacia dei bandi si estendesse a quindici miglia oltre i confini (12 nov. 1443) perchè ai Rettori non fosse concessa libertà di osservare salvacondotti (17 gennaio 1506) perchè colui che avesse dato ricetto in sua casa ad un colpito dal bando incorresse nella stessa pena (cons. X, 30 Agosto 1531) perchè sulle taglie si dovesse pagare il 5 per cento alla scuola di S. Maria di Giustizia la quale con tanta diligenza e con tanta spesa di cere accompagna i condannati alla morte (Cons. X, 22 Agosto 1545).

(1) Così stat. di Sacile.... *si malefactor evaserit tunc eius bona capitaneo et comuni Sacili confiscari debeant et nihilominus perpetuo sit bannitus prout superius est expressum.*

— St. di Cividale del 1307 r. 22 il condannato che non può pagare vien posto alla catena *pigne mercati* per 8 giorni e oltre secondo la volontà del Gastaldo e del consiglio poi *debeat forbanniri extra civitatem* nè possa tornare senza aver pagato.

(2) Stat. di Cividale del 1378 r. 57 chi accoglie un bandito è condannato a 100 libbre di piccoli se il bandito *deberet ammittere personam vel membrum*, 25 se il bandito fosse stato condannato ad altra pena.

— Cap. 74 statuti di Aviano; 48 di Prata.

— Stat. di Rosazzo del 1524 - 6 - è proibito di accogliere banditi nè a quelli *dar manzar* nè *bever* sotto pena de L. 50 de pizoli et più et meno secondo la qualità della persona. E sel contra facente non avesse da pagar li sia dati squassi do de corda et star mese un in preson et più et meno ut supra.

(3) CLARO al contrario interpretando il diritto comune dice che i banditi non possono essere uccisi per tutti i delitti: *si ex levi causa banniti essent eo caso non valeret statutum permittens eo impune offendi.* (CLARO. — *Homicidium, Plerumque etiam*).

(4) POMPEO MOLMENTI. — *I banditi della Repubblica Veneta.* - Firenze, Bemporad & Figlio, 1896, pag. 60.

Ma i decreti osserva il Molmenti ⁽¹⁾ si succedevano tanto più severi quanto più inefficaci così che i reggitori si impensierivano *vedendo li territori pieni di banditi i quali tutto il dì commettono novi et atrocissimi delitti*. Per cui parendo spedito *consumar li tristi l'un contro l'altro* il governo decise di accordare un premio di 300 scudi al bandito che avesse ucciso un'altro bandito. Vero è continua il Molmenti che con prudente riserbo — dove mai si andava a cacciare la prudenza — un bando del 29 luglio del 1489 ordinava che i banditi dovessero essere ammazzati *puramente e non con setta et adunation di persone, per purum homicidium et non per insidias* ma non era men vero che il governo spingeva a commettere un delitto per vendicarne un altro ⁽²⁾. Non dobbiamo però credere che tutti i bandi fossero uguali negli statuti: le singole disposizioni di legge e le stesse sentenze regolavano il bando specifico per ciascun colpito.

Un simile sistema infestò le campagne di torme di facinorosi costretti a cercar con la violenza e con la rapina ciò che loro la legge negava, diffondendo nelle strade il pericolo, nelle popolazioni il terrore.

Ed i governi mal provvidi anzichè sradicare i ribaldi con mezzi decisivi ricorrevano a drappelli di soldati mercenari non meno avidi e non meno pericolosi degli stessi banditi ⁽³⁾, i quali non di rado favoreggiavano con essi per dividere poi i guadagni.

I giuriconsulti cercarono allora di evitare il terribile guaio richiamando i banditi alla legge, favorendoli nel ritorno alla società, riaprendo il giudizio di contumacia, ed inducendo le leggi a restringere il bando se non ad abolirlo ciò che avvenne solo con la rivoluzione intellettuale sullo scarico del secolo XVIII ⁽⁴⁾.

Le multe ed il banno.

Quando lo Stato incominciò ad interessarsi dei delitti commessi nei suoi confini strappando la *faida* ai privati e sostituendovi il riconoscimento delle composizioni a base di denaro a favore dell'offeso per il danno subito, volle pur esso venir risarcito dal danno morale inferto alla coscienza sociale, di cui esso era il rappresentante, reclamando per sè il *fredo* cioè il prezzo della pace violata.

⁽¹⁾ P. MOLMENTI. — Opera qui sopra citata stessa pagina.

⁽²⁾ P. MOLMENTI. — Se l'uccisore non fosse stato bandito, si raddoppiava il premio. E per recidere il male, ricorrendo talvolta a mezzi tenebrosi i dieci incaricavano i rappresentanti della Repubblica in paesi stranieri di farsi esecutori di giustizia. Nei registri dei dieci trovasi in data 22 Febbrajo 1576 una lettera di Bailo di Costantinopoli nel quale si parla di un Marco Boldù patrizio bandito dallo Stato per diversi enormi delitti. Se il Boldù fosse capitato a Costantinopoli il Bailo secondo le istruzioni dei dieci *con cauto secreto et sicuro modo doveva farlo levar di vita e per via di veneno* o come meglio gli fosse sembrato.

⁽³⁾ A. PERTILE. — *St. del dir. ital.* § 185 Vol. V.

⁽⁴⁾ CALISSE. — *Storia del dir. pen. it.* n. 138. (FARINACIO q. 11 già cit. dal Calisse).

Ma il reo oltre che violare la pace aveva trasgredito al precetto del re per cui esso doveva pagare il prezzo di questa trasgressione, prezzo che si andava a concretare nel banno. Una simile pena ebbe speciale applicazione nei capitolari carolingi come aggiunta di sanzione e di pena al *fredo* del giudizio di sangue.

Il banno caratteristico, tipico, era quello che gli imperatori franchi chiamavano *bannum dominicum* o *nostrum* più comunemente noto col nome di banno regio il quale si concretava in 60 soldi. Pena cotesta, la quale lasciò larga traccia in Italia, allo sfasciamento che seguì l'impero dei Carolingi, accolto dagli stessi privati, cui sulle basi delle costituzioni feudali, era concesso di imporre precetti imprivendovi la loro sanzione ⁽¹⁾. E così paga il banno chi viola i confini di un fondo, chi toglie altrui violentemente il possesso ⁽²⁾.

Ma più comunemente esso corrisponde a qualunque pena di carattere economico imposta dallo Stato a chi viola i suoi precetti venendo così normalmente confuso col *fredo* su cui si estendeva, secondo i nostri statuti. Per gli statuti di Sacile colui il quale *irato animo percusserit aliquem... sexaginta soldos denariorum parvorum pro compositione componat et sexagiuta soldos pro banno comuni*.

Il banno adunque si accompagnava alla composizione privata e comprendeva in sè sia il *fredo* cioè il prezzo del giudizio di sangue, sia il banno vero e proprio per l'ingiuria recata alla pace cittadina; non disgiungendosi da quello se non quando l'infrazione della pace non implichi diritti di sangue.

Per cui avremo il banno vero e proprio, disgiunto dal *fredo* a Pordenone ⁽³⁾ p. e. per colui il quale *societ corpus alicuius defuncti... usque ad crates ecclesie*, oppure *offerat presbyteris maioribus ultra soldos XX*; prescrivendo gli statuti di Pordenone che a nessuno sia consentito di far ciò *et nemo faciat exequias maiores in banno*, e così p. e. a Sacile per colui il quale abbia messo *finum* (sterco) *in via terre Sacili et infra quindecim dies* non l'abbia poi levato, *XXV soldos denariorum bannum componat*. Avremo invece il banno misto al *fredo* in tutte le multe inflitte dagli statuti per reati di sangue.

L'introito dei banni andava in Friuli diviso normalmente per metà al comune e metà al Patriarca. *Quod omnes condemnationes*, dicono gli statuti di Aviano, *et banni suprascripti sint et esse debeant medietas domini patriarche et medietas comunitatis Aviani et intelligantur de omnibus condemnationibus fiendis per consilium aut iuratos, laudo et sententia mediantibus de qua medietate perventa communi tertia pars favolerio castri pervenire debeat*.

⁽¹⁾ PERTILE. — *Storia del dir. ital.* Vol. V § 179.

⁽²⁾ Chi tolga altrui violentemente il possesso, secondo gli stat. di Torino *solvat bannum sol. 60*. — V. a prop. CALISSE. — *St. del dir. pen. ital.* n. 129.

⁽³⁾ *Dal Dipl. Portusnaonense* 1268 pag. 26 - 27.

La confisca.

Nel periodo repubblicano di Roma la confisca è unita alla pena di morte, nel delitto di *alto tradimento*, anzi essa non è se non una conseguenza della pena di morte ⁽¹⁾; solo più tardi è diventata una pena vera ed autonoma comminata anche per altri delitti oltre il tradimento.

Il fisco, non pago dei beni che gli derivavano dalle successioni vacanti, aveva ottenuto che come le successioni vacanti fossero trattati i beni soggetti a confisca, sia redigendone gli inventari, sia immettendo definitivamente lo Stato nel loro possesso. Il Diritto Romano riconosceva che l'istituto della confisca era rispondente, nelle sue delimitazioni, ad un istituto di diritto privato, ma non per questo lo Stato reputandosi il legittimo successore dei beni del delinquente rispettava il diritto dei terzi, bensì avviava la confisca su quella via che la doveva condurre alle più gravi ingiustizie che mai sieno state compiute nell'umanità.

Ed allora si sbizzarirono le prave azioni dei faccendieri e dei delatori, cui era rivolta una parte dei beni, a rincorrere nuovi motivi di confisca ed a creare nuovi delitti da sottoporre ad una pena per loro tanto proficua e gli stessi giudici chiesero ed ottennero di far correre parallela allo stipendio fisso, una specie di entrata costituita dai proventi derivati allo Stato dalle confische.

Solo Giustiniano osò, indarno forse, fermare quel moto che travolgeva nella degenerazione generale dell'istituto ogni principio fondamentale di giustizia e di equità, e volle affermato il rispetto per il diritto degli eredi nei reati comuni ⁽²⁾.

Nel diritto germanico la confisca ebbe origini ben differenti e si sviluppò sotto altri concetti. Non si poteva certo parlare di confisca nei primordi del regime costituzionale germanico, quando la proprietà era collettiva e l'individuo aveva appena diritto all'usufrutto. Se mai si sarebbe potuto ipotecare questa specie di diritto sull'uso, ma non metter le mani su ciò che assolutamente non competeva al delinquente.

Più tardi nell'evoluzione dello Stato tedesco anche l'individuo divenne proprietario ed allora anche la sua autonomia patrimoniale fu suscettibile di confisca: ma questa partì da un altro concetto ben diverso da quello che aveva informato il Diritto Romano.

Secondo il principio tedesco come colui che ha commesso un delitto è soggetto alla vendetta pubblica o privata, così anche i beni che completano la conformazione giuridica della sua persona debbono essere fatti segno della pubblica o privata vendetta: anch'essi, come la persona da cui dipendono devono andare distrutti e resi economicamente infruttiferi. Da un tale concetto originario della confisca germanica esula completamente, come bene vedesi, l'idea di uno sfruttamento economico sia pure a favore

⁽¹⁾ V. a prop. CALISSE. — *St. del D. Pen.* n. 131 - Firenze, 1895.

⁽²⁾ Nov. 134 - 13 - *Bona damnatorum*.

dello Stato che rappresenta la collettività, ma si informa al principio che i beni del delinquente devono sottostare in certo modo a quella pena cui sottosta il delinquente medesimo.

Solo più tardi quando l'elemento romano comincerà a far sentire la propria autorità e la propria influenza e quando i re tedeschi compilando le loro leggi attingeranno a fonti romane noteremo l'ingresso della romana confisca non necessariamente congiunta alla pena di morte, ma anche autonoma ⁽¹⁾ e persino diretta a colpire il patrimonio futuro.

La confisca è seguita in generale dai nostri statuti con immensa facilità. Che se il rifiorire della vera dottrina romanistica aveva cercato di opporvisi e se gli scrittori riferendosi alle affermazioni di Giustiniano non temevano di sostenere che i diritti degli eredi devono essere garantiti, nè i dottori nè i giuriconsulti riuscirono a frenare la tendenza espansiva.

E gli statuti pure riconoscendo la garanzia per i diritti dei figli vi inseriscono quasi sempre la clausola: salvo disposizione contraria. Clausola questa che noi troviamo segnata anche negli statuti di Prata ove è detto che nell'infliggere le pene sieno salvi i diritti dei figli e degli altri creditori richiedenti, ma che però in qualche delitto siano confiscati i beni dei condannati anzichè passare agli eredi legittimi.

Del resto in generale gli statuti nostri si attengono alle disposizioni giustinianee ed ammettono la garanzia per i parenti anche là dove essendo maggiore la preoccupazione giuridica maggiore dovrebbe essere la penalità. Per cui ove trattano dei traditori, dicono che i beni dei rei di tradimento debbano passare alla comunità salve però le doti delle vere mogli e delle altre donne e salvo il caso in cui abbiano figli, nipoti od altri discendenti impuberi ai quali compete di diritto la metà dei beni del padre.

Quando invece il traditore avesse solo ascendenti allora per gli statuti di Prata questi eredi potevano richiedere la terza parte dei beni del condannato, ma il resto doveva passare alla comunità salvi i diritti dei creditori.

Gli statuti di Ceneda del 1339 dichiaravano che se l'omicida avesse figli doveva farsi la divisione dei beni *inter liberos computata etiam persona patris* la quota del quale doveva passare alla curia di Ceneda ⁽²⁾. I debiti si detraevano dalla massa prima di passare alla divisione. Non diversamente per gli statuti di Belluno *et post patris contingens tantum modo publicetur* ⁽³⁾. Anche gli statuti di Portogruaro ⁽⁴⁾ del 1300 riservavano le doti delle mogli ed i diritti dei terzi e quelli di Cusano del 1253, come abbiamo visto qui sopra, dichiaravano che se il traditore il quale avesse tentato di uccidere il vescovo fosse fuggito *omnia sua bona mobilia et immobilia conscribantur termini* ⁽⁵⁾.

Lungo l'ampio svolgimento della confisca un solo vero rispetto si

⁽¹⁾ *Bona damnatorum* cod. IX, XLIX.

⁽²⁾ Stat. di Ceneda del 1339.

⁽³⁾ Stat. di Belluno stamp. nel 1705.

⁽⁴⁾ E. DEGANI. — *Il comune di Portogruaro*.

⁽⁵⁾ Stat. di Cusano.

ebbe per i beni che cadevano sotto le determinazioni del diritto commerciale. Ci è noto come nel largo sviluppo assunto dalle organizzazioni sociali, rafforzate da quello spirito nuovo che venendo su dal basso preparava il trionfo delle libertà cittadine, si andasse diffondendo tutta una varietà di ordinamenti interni, che regolavano i rapporti di tutti gli affiliati, segnando ad ognuno di essi la propria sfera di attività.

In questi ordinamenti noi dobbiamo ricercare precisamente il germe che diede origine a quell'insieme organico di norme fondamentali di diritto privato che raccolte in determinati statuti, regola la vita ed i rapporti di quelle caste che si dedicavano al commercio; questa fu l'origine del vero e proprio diritto commerciale.

Ora nell'influenza esercitata dalle persone autorevolissime che in quel tempo si dedicavano alla vita attiva dello scambio, noi dobbiamo ricercare la ragione che portò al rispetto dei beni, specie nei mutui e nelle banche e nelle città industri, ove una tale confisca avrebbe portato incaglio allo sviluppo economico ed alla potenza civile.

Le tregue.

Gli imperatori Sassoni avevano cercato di opporre alle vendette private una felicissima istituzione che ottenne largo consenso dai nostri statuti, quella delle tregue.

Gli ufficiali incaricati all'uopo dovevano sorvegliare i contendenti ed imporre a loro una sospensione alla contesa per un periodo più o meno ampio secondo che le leggi e le necessità lo richiedessero, sotto la minatoria di un banno variabile, essendo la tregua ricondotta alla vigilanza col mezzo della pace comunale ⁽¹⁾.

“ *Secondo l'antiqua consuetudine* „ dicono gli statuti di Marano ⁽²⁾ “ *ordinamo che ogn'anno nella festa di S. Giorgio vel circa quando si fano li Giudici si debbano ancora far tre ufficiali di pace cioè tre buoni uomini atti overo acorti a trattar di pace, li quali per suo sacramento a loro da esser dato quando saranno creati over fatti debbano et siano tenuti ciascuna volta che loro saperano overo intenderano esser alcuna inimicitia over discordia fra alcuni cittadini di Marano con Tutte sue forze debbano trattar, et effettivamente procurar di far pace fra essi cittadini. Acciochè stiano pacificati, ponendo a quello overo a quelli che alla pace non vorano consentire penne de ciascuna quantitate che insino a tanti giorni debbano haver terminato over deliberare di obedire et star alla pace* „.

A Cividale la tregua veniva imposta dal Gastaldo o dai provvisori o

⁽¹⁾ P. S. LEICHT. — *Statuta Vetera Civitatis Austriae*.

⁽²⁾ Stat. del Comune di Marano memb. sec. 17, f.^o cc. 25 — *Archivio storico di Venezia* cap. 17. — Questo capitolo è stato pubblicato da RINALDO OLIVOTTO in *Pagine Friulane*. — Udine 1891; Anno IV, 58.

da qualunque consigliere del comune ed il banno colpiva sia chi non avesse voluto fare la tregua dopo tre inviti dell'autorità, come chi dopo la tregua avesse esercitata la vendetta, sia finalmente chi l'avesse esercitata senza aver concesso una tregua ⁽¹⁾ ed a Sacile ⁽²⁾ nel giorno del Signore 24 aprile 1370 fu stabilito in *arenaga pubblica et consilio terre... quod omnes tregue et securitates facte et scribe in qualerno comunis Sacili anni preteriti in eodem gradu et statu ut sunt ad presens sint et esse debeant.*

Anche a Ragogna ⁽³⁾ le tregue potevano essere imposte da qualunque ufficiale *quibuscumque omnibus et personis*. Così negli statuti di Gemona ⁽⁴⁾ del 1381 un lungo capitolo tratta minuziosamente delle tregue
quod quilibet requisitus per dominium Glemone videlizet per Capitaneum vel per vizecapitaneum etc. teneatur et debeat secundum formam antiquitus observatam et consuetam treguas facere.

Gli statuti di Montefalcone ⁽⁵⁾ volevano che i giudici nel primo giorno della loro elezione fossero tenuti a far proclamare pubblicamente dal pievano e ratificare tutte le tregue *hactenus factas* affinchè rimanessero nello stesso grado in cui si trovavano e con la stessa penalità.

Le infrazioni alle tregue venivano giudicate a Cividale in Consiglio sommariamente e la pena pecuniaria doveva passare per la terza parte al Gastaldo, per la terza parte al Comune e per la terza parte a colui al quale l'ingiuria fosse stata fatta, ad opera di chi non si fosse attenuto alla tregua.

Vedemmo più sopra come l'infrazione alla tregua si riportasse al principio della violazione della pace comunale, che veniva risarcita col banno.

Ed il carattere del banno si rileva nello statuto di Cividale — osserva il Leicht — anche per il fatto che anche in quello statuto, come per la legge di Enrico II, il violatore della tregua aveva ronca la mano ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ P. S. LEICHT. — *St. Vet. Civ. Austriae*.

⁽²⁾ St. di Sacile cap. 107 *Prorogatio treugarum*.

⁽³⁾ Stat. di Ragogna cap. 15.

⁽⁴⁾ St. di Gemona. — Anno 1381 stampati ad Udine - Colmegna 1879.

⁽⁵⁾ Statuti della terra di Montefalcone del 1456 - Udine, Seitz, 1881.

⁽⁶⁾ P. S. LEICHT. — *Stat. Vet. Civ. Austriae* - Udine, Del Bianco.

CAPITOLO III.

DEI REATI RELIGIOSI.

SOMMARIO. — 1. Reati comuni e reati religiosi. — 2. La bestemmia. — 3. La bestemmia negli statuti friulani. — 4. Le profanazioni. — 5. Gli incantesimi e le stregonerie. — 6. La pazzia considerata come un reato. — 7. Le stregonerie e le alienazioni mentali negli statuti.

Reati comuni e reati religiosi.

Originariamente quando lo Stato non era in grado di provvedere ai bisogni sociali, i reati comuni e quelli religiosi venivano repressi dalla vendetta della parte offesa. Così mentre ai primi provvedevano i cittadini, per gli altri si faceva vendicatrice la divinità la quale valendosi dei sacerdoti determinava la punizione coll'espiazione e col sacrificio.

Ma in seguito lo Stato cominciò ad interessarsene e richiamò nella sua orbita tutti quei reati che non potendo venir colpiti dalla vendetta privata, dovevano essere repressi da chi rappresentava l'interesse sociale.

Mutatosi così l'indirizzo del magistero e dell'Ente punitivo questi reati dovettero naturalmente cambiare anche il nome e reati religiosi non si dissero più che quelli ledenti il sentimento religioso, venendo quasi a costituire una categoria, una sottoclasse, dei reati in generale tutelati giuridicamente dallo Stato.

Però da principio i longobardi non furono propensi a dare sanzione penale ai delitti religiosi, solo cercando di estirpare le sopravvissute credenze pagane, specie con Rotari⁽¹⁾, il quale negò la prova di stregoneria ed obbligò, chi la attribuiva ad una donna, a pagare il guidrigildo di questa.

Successivamente invece con Liutprando si punirono i reati di religione e la loro schiera si andò man mano ingrossando fino a comprendere certi atti che prima erano appena messi nel novero dei peccati.

Questi principi non vennero meno con i carolingi. Con essi anzi lo Stato non solo divenne alleato della Chiesa, ma anche suo protettore curandone gli interessi, diffondendone la fede. Così nuovi reati religiosi si aggiunsero ai primi e sul fondamento ecclesiastico furono puniti dallo Stato la simonia, il sacrilegio, l'infedeltà, la mancanza di pagamento delle decime unitamente all'usura ed al falso giuramento.

Il feudalesimo non mutò le tendenze espansive dei reati di religione per cui, in causa dell'intimità di relazioni tra la Chiesa e lo Stato fino alla riforma, tutte le legislazioni medioevali comminarono pene severe per i reati contro i sentimenti religiosi ed anzi, la maggior parte di esse, trattò prima di ogni altro argomento i reati contro la religione⁽²⁾.

⁽¹⁾ BLANDINI. — *Il delitto e la pena nelle leggi longobarde*. — Catania, 1890.

⁽²⁾ Così p. es. gli statuti friulani che trattano di questo reato.

La bestemmia.

Non è da ritenersi che il vizio della bestemmia sia stato molto diffuso nei primi tempi del medioevo, ma dal mille non v'è legislazione che non ne parli, e ciò che è specialmente notevole, le legislazioni civili sono assai spesso più severe delle canoniche, ed assegnano alla bestemmia pene afflittive gravissime tra cui assume maggior uso il taglio o la perforazione della lingua, secondo quel concetto che si rivolgeva a punire quella parte del corpo che aveva peccato.

Ma la maggior parte delle leggi in generale e degli statuti in ispecie non si discosta di molto dal principio canonico ⁽¹⁾ e determina pene in danaro con sostituzione di pene corporali normalmente ignominiose o irridenti.

La bestemmia negli statuti friulani.

In Friuli, gli statuti usano per i bestemmiatori la pena pecuniaria e noi la troviamo applicata negli statuti di Cusano del 1253, di Faedis e di Spilimbergo del 1326, di Cordovado del 1337, di Concordia del 1349, di Prata del 1361-1366, di Buia del 1371, di Cividale del 1378, di Gemona del 1381, di Porcia del 1378-1385, di Aviano del 1403, di Udine del 1425, di Portogruaro del 1434, di Concordia del 1450, di Monfalcone del 1456, di Pordenone del 1609, di Colloredo del 1622 e di quasi tutti gli altri.

Pochissimi sono gli statuti che, come quelli di Venzona del 1425, non accennano alla pena pecuniaria ordinando senz'altro che il bestemmiatore sia posto in fondo della torre per 6 giorni.

Il denaro proveniente dalle pene per il reato di bestemmia secondo alcuni statuti doveva devolversi a vantaggio della Chiesa del luogo: così gli statuti di Concordia del 1349 vogliono che la pena di 20 soldi di piccoli denari vada in *luminarie Ecclesie Sancte Marie*, gli statuti di Buia del 1371 richiedono che le pene sieno devolute alla fabbrica di S. Lorenzo, quelli di Aviano e di Porcia concordemente rivolgono il denaro di queste entrate a beneficio delle rispettive chiese di S. Maria e Giuliana, e di S. Antonio e gli statuti di Concordia del 1450 (che poco si discostano da questi ultimi) prescrivono che *supradicte condemnationes irremisibiliter in utilitatem Ecclesie Concordiensis convertantur*. In mancanza del pagamento della pena pecuniaria si passava come vedemmo alla pena corporale di solito non grave.

Essa consisteva il più delle volte nell'immergere ripetutamente il colpevole nell'acqua, ma molti statuti come quelli di Aviano, di Porcia e di Prata si preoccupavano di limitarne il modo dichiarando che l'immersione dovesse avvenire *ita quod sine lesione corporis extrai possit*.

(1) ECK. — *De natura penarum secundum ius canonicum*.

Noi troviamo memoria di questi bagni involontarii in moltissimi statuti del Friuli.

Quelli di Cusano del 1253 puniscono il bestemmiatore con la pena di 20 solidi o, in sostituzione, ordinano che il colpevole *submittatur ter in aquam*.

Quelli di Sacile vogliono che il bestemmiatore paghi 25 soldi di piccoli *et si solvere non posset quod submergatur ter in flumen Lipientie de ponte in aqua*.

Quelli di Spilimbergo del 1326 richiedono che il bestemmiatore paghi 40 soldi di piccoli o *demengatur ter in gurgo aque*.

Quelli di Cordovado del 1337 dichiarano che il colpevole di bestemmia *si bannum solvere non posset demergatur ter in aqua*, quelli di Concordia del 1349 stabiliscono: *qui solvere non potuerit penam predictam submergatur vel supozetur in flumine Lemenis infra pontem civitatis iamdicte per tres vice absque ulla exceptione*, quelli di Polcenigo del 1355 vogliono che l'immersione avvenga *da ponte in aqua ubi maior sit*; secondo gli statuti di Prata l'immersione deve avvenire *in aquam Memne*, secondo quelli di Porcia *nell'aqua del molino di sotto di fuori della Pianca*, secondo quelli di Aviano *nell'Albareto* e secondo quelli di Tolmezzo bastava passare presso l'acqua *per ponte rugie situm iuxta molendinum de plathea usque ad murum domus Comunitatis Tulmetii*.

Quelli di Bassano del 1506 specificavano che l'immersione deva avvenire con una fune per tre volte dal ponte del Brenta ed il bestemmiatore deva trovarsi vestito *cum panis omnibus qualiter in dorso pellibus vel coriis exceptis*.

Una considerazione che noi possiamo tosto fare col Bertolini e col Valsecchi riguardo la località ove dovevasi effettuare questa condanna; dobbiamo considerare cioè che la pena dell'immersione trova sede più adatta in un corso d'acqua opportunamente profondo e perenne, male corrispondendo alla funzione espiatoria designata i letti torrenziali o sprovvisti d'acqua o pericolosamente impetuosi ⁽¹⁾ per cui noi riteniamo che quando gli statuti designano simili pene anche in luoghi, che come per esempio quelli di Aviano, sono privi del fiume adatto, l'espiazione della pena avvenga in certi posti ove un ampio fossato con acqua perenne permetta l'esecuzione della pena.

E qui ci soccorre il Valsecchi ⁽²⁾ il quale nel breve commento agli statuti di Aviano accortosi che il nome "*albareto*", riportato da questi statuti si riferisce ad una località posta presso il torrente che fiancheggia il paese, si rivolse a valide informazioni e poté concretare che l'esecuzione della condanna doveva avvenire in un fossato che trovavasi in quel posto.

Certo è che noi dobbiamo trovare in una simile pena, non la gravità

⁽¹⁾ G. L. BERTOLINI. — *L'elemento corografico negli statuti* (saggio sugli statuti friulani). — Atti Accademia di Udine 1902-1903.

⁽²⁾ VALSECCHI. — *Bibliografia analitica degli statuti italiani*.

dell'espiazione nel senso delle sofferenze fisiche imposte al colpevole, ma nel senso delle sofferenze morali, per la derisione e l'ignominia.

Per cui in moltissimi luoghi a questa pena dell'immersione nell'acqua si accosta in sostituzione la berlina. *Delineatur ad columnam*, dicono gli statuti di Belluno, *in foro civitatis Belluni ligatus ad collum cum catena uno die a mane usque ad sero et tres situle aque super caput eius fundantur* ⁽¹⁾.

Uguualmente gli statuti di Cividale del 1378 vogliono che il bestemmia-tore sia condannato ad una marca di denari *sine aliqua diminucione quam si solvere non posset ponatur ad catenam pigne ibidem per tres dies continuos permansurus sine aliqua iectoria vel tectum*.

Così per gli statuti di Gemona il bestemmia-tore doveva star legato pubblicamente alla catena nella piazza del comune *tribus diebus et tribus noctibus completis*, per gli statuti di Monfalcone doveva rimanere alla berlina per un giorno intero; ugualmente secondo gli statuti di Udine, *Capitanus ipsum teneatur poni facere ad berlinam mansurum ibidem per diem integram*.

Per gli statuti di Conegliano ⁽²⁾ i bestemmia-tori erano condannati a dieci libbre di piccoli o, in sostituzione, a venti giorni di carcere trascorsi i quali il colpevole veniva condotto alla fonte della piazza del Borgo, quivi si gridava dal precone la sua bestemmia *et ex inde dicevano gli statuti, tres situle plene aqua una post reliquam successive super caput eius effundantur*.

Più raramente come per gli statuti di Faedis la sostituzione della pena pecuniaria consiste nelle percosse: *frustetur circum circum plateam superiorem*. Severissimi si mantenevano gli statuti nel caso di frequenza o reiterazione nel delitto di bestemmia e comminavano il più delle volte, come quelli di S. Daniele il taglio o la perforazione della lingua (*in consuetis autem blasphemare sit poena inelovationis lingue*) ⁽³⁾.

Le profanazioni.

Alle stesse pene del bestemmia-tore veniva condannato colui che avesse profanato od insultato le sacre immagini od i sacri dipinti.

Gli statuti della terra di Monfalcone colpivano particolarmente chi avesse gettato *ficum* contro i santi *seu spuerit super ipsorum imaginem*.

⁽¹⁾ Statuti di Belluno, L. 1 c. 3.

⁽²⁾ Statuta et Provisiones ducales terre Coneglani. MDCIX.

⁽³⁾ Il recidivo nella bestemmia secondo gli statuti di Conegliano doveva venir pubblicamente bastonato a *Platea Burgi usque ad unam portarum Burgi Coneglani et a dicta porta usque ad aliam* e veniva bandito per tre mesi dalla terra di Conegliano e del distretto.

Gli incantesimi e le stregonerie.

Più gravi erano le pene comminate agli incantatori ed ai fattucchieri.

I popoli tedeschi come tutti i pagani attribuivano loro grande potenza ritenendo che essi potessero disporre degli individui, distruggere i raccolti far alto e basso di ogni cosa ⁽¹⁾.

Per cui fino a quando non si divulgò il cristianesimo a tener alto il prestigio delle cose sacre, pare che costoro ritenuti nemici della società potessero venire uccisi impunemente.

Ma già Liutprando aveva ridotta la pena per gli indovini ⁽²⁾ e quasi tutte le leggi barbariche vi si erano attenute ad eccezione delle Ostrogote basate quasi esclusivamente sulle norme degli imperatori romani.

Ed in seguito anche la Chiesa si impossessò di questi delitti ed anzi in molti luoghi vi procedette da sola con tale mitezza da non andar oltre alla scomunica e ad altre minori pene canoniche, nè si inasprì quando per il diffondersi di un nuovo manicheismo per opera delle sette dei patarini e dei catari ripresero vigore le antiche superstizioni ⁽³⁾.

Ma allora i legislatori non poterono disinteressarsi di questo pericolo invadente che risorgeva con vigoria nuova e ritornarono a quelle pene dalle quali si erano dipartiti, comminando specialmente il rogo, pena già adottata dai germani contro le streghe, dai romani contro i maghi e gli indovini.

E col crescere della confusione generale, col diffondersi della superstizione, coll'affievolirsi del vero sentimento cristiano, crebbero i tormenti.

Per un motivo qualsiasi, benchè insignificante, si iniziava il giudizio e questo era talmente sommario da far presentire una condanna sicura. Innumerevoli sono le vittime innocenti che caddero sotto questi nefandi principi.

La pazzia considerata come reato.

Allora il parlare di incantatori, di stregoni, di indemoniati, di untori era la cosa più comune del mondo, gli stessi pazzi erano creduti indemoniati, spiritati i nevrastenici: tutto un complesso di malattie si spiegava colla forza maligna del diavolo o coll'abbandono della divinità suprema e tutto un popolo incosciente ritraevasi inorridito da chi ne era colpito.

In tale modo si trascinò per tanti secoli l'impero di un concetto brutale che, salvaguardato dalla legge, popolava più le carceri che gli ospedali di infelici, solo colpevoli di essere ammalati; per cui là proprio dove

⁽¹⁾ WILDA. — *Strafrecht der Germanen*. — Halle 1842, pag. 963..

⁽²⁾ Gli indovini dovevano, secondo Liutprando (85), essere venduti schiavi fuori dello Stato.

⁽³⁾ A. PERTILE. — *Storia del dir. ital.* § 194, vol. V.

la legge doveva ritrarsi più mite nella considerazione di una scriminante o di una minorante, gravava vieppiù la sua mano terribile e quegli sciagurati per tante generazioni costituivano il rifiuto della società fino a quando molto tardi e cioè appena sulla fine del secolo XVIII si sollevò la voce di un illustre scienziato, il Cherugi, il quale scacciò i diavoli con ardimento galileiano dal corpo di quegli infelici e lanciò ai popoli la sua dottrina additando i centri nervosi come soli elementi patogeni delle malattie del cervello.

Fin allora le generazioni si mantennero ostinate nelle loro credenze ossessioniste ed era quindi indispensabile, nella coscienza popolare di far argine a quella schiera di individui che facevano professione di mettere in corpo il diavolo ai loro nemici o di chiamare le sorti avverse dalle autorità oltraterrene delineando una lotta aspra e continua contro coloro che erano ritenuti i nemici dell'umanità.

Le stregonerie e le alienazioni mentali negli statuti.

Gli statuti si adattano a questa condizione di cose. Quelli di Prata e derivati stabilirono ad es. che se qualcuno contro la salute degli uomini e la proprietà dei beni, fosse uso a fare incanti ⁽¹⁾ od a dire le sorti, fosse punito con 40 libbre di piccoli o bastonato e bollato e qualora ne fosse seguita la morte fosse bruciato nel fuoco.

Uguualmente se alcuno nel circolo o altrove avesse rivelato alcune congiure dei demoni od altri incanti così che ne fossero derivate grandinate od altri mali oppure avesse provocato le donne alla libidine od altre cose simili, sia pure sperando qualche bene temporale, fosse punito come sopra.

Infine se qualche stregone avesse consumato un delitto o avesse rivelato il destino colle parole o coi fatti, colle bevande o col cibo in modo che alcuno ne fosse rimasto infatuato.... sì da aver affezione unicamente per una donna, fosse punito con cento libbre di piccoli oppure bruciato nel fuoco; poteva anche essere tenuto nelle carceri perpetue finchè nello stregato duravano quei difetti, ma se in causa di essi moriva, lo stregone veniva bruciato.

(¹) Per gli statuti di Prodolone e per molti altri sono puniti coloro che danno ad una donna *salamandram vel mandragolam ut concipiat*.

CAPITOLO IV.

DEI REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ DELLE PERSONE.

SOMMARIO. — 1. Dell'omicidio volontario e dell'omicidio colposo negli statuti. — 2. Le impunità nell'omicidio. — 3. Del concorso di più persone nei reati contro l'incolumità. — 4. Del tentativo nell'omicidio. — 5. Del mandato in omicidio. — 6. Dell'omicidio per avvelenamento e per soffocazione in particolare. — 7. Dell'infanticidio. — 8. Delle lesioni corporali. — 9. Del getto di cose. — 10. Disposizioni per l'ordine pubblico. — 11. Dell'incendio.

Dell'omicidio volontario e dell'omicidio colposo negli statuti.

In origine nel diritto medievale non esisteva la distinzione tra omicidio doloso ed omicidio colposo, tra delitto tentato e mancato e consumato, limitandosi la legislazione del tempo a cogliere l'evento delittuoso nella sua realtà obbiettiva, considerandone cioè gli effetti e non le cause.

Più tardi però, specie per l'influsso del diritto canonico queste distinzioni vennero e gli statuti quasi sempre le adottarono.

Gli statuti friulani condannano in genere non solo gli autori dell'omicidio volontario immediato, ma anche del ferimento volontario seguito da morte, alla pena capitale: *in penam amputationis capitis incurrat et pati debeat taliter quod moriatur* ⁽¹⁾.

Accanto all'omicidio doloso, gli statuti friulani trattano quasi sempre dell'omicidio colposo, e nello studio di questi reati sono minuziosissimi.

Quelli di Prata e derivati, tra gli altri, determinano le presunzioni secondo le quali chiunque senza intenzione abbia ucciso una persona in qualsiasi modo — come p. e. gettando frecce, balestre, sassi, lance, bastoni, oppure correndo con cavalli e con vetture, o lavorando sui tetti o tagliando alberi — sia ritenuto colpevole, e se il fatto sia avvenuto in un luogo di grande passaggio — come nelle piazze, nelle chiese, nei mercati, nel macello nelle osterie, etc. — deva pagare 100 libbre di piccoli o perdere un piede od una mano; 50 invece ne deva pagare oppure sempre, perdere una mano od un piede, se ciò sia avvenuto in un luogo di poco concorso.

Come vedesi, la corrispondenza tra la composizione e la pena afflittiva poteva venir regolata in modo assolutamente sproporzionato ed assurdo, per cui a due reati diversi e di diversa entità poteva corrispondere una diversa composizione od, in quella vece, eguale pena afflittiva.

Continuano gli statuti suddetti, la minuta disamina, considerando il ferimento casuale, per cui se qualcuno avesse ferito una persona, anzichè

⁽¹⁾ Così gli statuti di Prata e derivati. Non differentemente: Statuti di Collalto, cap. 6, libro II. Statuti di Cividale del 1378: chi uccide *tam se diffendendo quam aliter poena capitis puniatur*. Statuti di Gemona: l'individuo *convictus tam enorme crimen legiptime capite puniatur*. Statuti di Spilimbergo: *Salvo quod si fecerit se tuente*.

ucciderla, sempre nei modi di prima, doveva pagare 25 libbre di piccoli, se dalla lesione fosse derivata l'amputazione del membro offeso, 5 libbre di piccoli, quando il membro colpito fosse semplicemente reso inabile.

Impunità completa invece godeva chi in tempo di giochi pubblici avesse ucciso nel paese o nelle località vicine, correndo con i cavalli, o coll'asta o altrimenti.

Uguualmente doveva rimanere impunito chi lavorando sui tetti o tagliando alberi anche sulla pubblica via avesse avvertito i passanti del pericolo, e chi cavalcando un cavallo vizioso ne avesse ignorato il difetto, nel mentre invece qualora avesse conosciuto il vizio doveva essere punito come sopra.

Le impunità nell'omicidio.

In tutte queste cause di diminuzione o di eliminazione dell'imputabilità (l'abbiamo già visto) si adottarono i principi del diritto canonico il quale basandosi sull'elemento soggettivo, arriva a colpire l'intenzione nelle sue graduali entità.

Nè l'impunità fu dagli statuti friulani adottata solo nei casi sopra riferiti e in quelli di legittima difesa, ma anche nei casi d'uccisione dell'adultero e del ladro colto in flagrante.

L'impunità è pure ammessa dalla maggior parte degli statuti, per chi abbia ucciso colui che sia entrato coll'intenzione di rubare o per chi abbia per un caso fortuito incendiato una qualche abitazione.

Del concorso di più persone nei reati contro l'incolumità.

Gli statuti di Prata e derivati stabilivano che qualora nell'omicidio avessero preso parte più persone, e fosse stato possibile indicare il vero uccisore materiale, questo solo doveva venir punito colla pena di morte, gli altri al contrario colla somma di 50 libbre di piccoli, o in sostituzione col taglio della mano, quando invece più persone con manifesta intenzione di uccidere si fossero scagliate contro alcuno determinandone la morte, dovessero tutte ugualmente subire la pena del capo.

Una tale punizione per tutti gli esecutori ed i cooperatori immediati non poteva essere nota al primitivo diritto germanico, nel quale la composizione, sostituitasi alla faida, veniva pagata dai correi insieme, senza che uscisse nemmeno l'ombra dell'idea che dovessero venir pagate tante composizioni quanti erano stati gli autori del delitto ⁽¹⁾.

Ma più tardi, lo Stato resosi forte, organizzato in più salde costituzioni, poggiato sulle prerogative che aveva tolto alle famiglie, cominciò a preoccuparsi dei delitti che lo insidiavano visibilmente, compromettendone la sicurezza, allora si comprese che se più persone commettevano un reato,

⁽¹⁾ COIAZZO. — Concorso di più persone in uno stesso reato.

convergeno la loro sinistra attività in un solo fatto criminoso, ledevano la tranquillità pubblica tante volte quanti erano coloro che avevano prestato l'accordo: se unica era la composizione, molti dovevano essere i *fredi* da pagarsi allo Stato.

Ecco quale fu la breccia per la quale si cominciarono a distinguere i correi nel delitto. Tutti dovevano essere colpiti dalla giustizia punitrice, ma non tutti nella stessa misura, quando non avevano pesato ugualmente sulla vittima, quando in altre parole non erano coesecutori o cooperatori immediati, ma complici.

Il correo secondo gli statuti di Prata e derivati doveva sottostare alla stessa pena del reo principale; il complice, colui senza del quale l'omicidio si sarebbe ugualmente compiuto, era condannato con una sensibile riduzione di pena.

Alla stessa pena erano invece condannati tanto gli avvelenatori quanto i consiglieri ed i compartecipi al delitto; tanto i rapitori di donne quanto chi li proteggeva o li aiutava, tanto i derubatori quanto chi li accoglieva colle cose rubate; tanto i ladri quanto chi determinava questi al delitto. E, ciò che è degno di nota, quando il protettore o il favoreggiatore non avesse determinato il delitto, quando l'ospitante fosse un consanguineo od un affine, solo il consiglio era competente a giudicare.

Del tentativo nell'omicidio.

Dicono gli statuti di Prata e loro derivati che chiunque dolosamente e con *animo deliberato* abbia deciso di uccidere qualcuno e gli abbia posto insidie clandestinamente o lo abbia assalito, e per circostanze indipendenti dalla sua volontà non sia avvenuto l'omicidio, venga punito colla pena di cinque libbre di piccoli, oppure coll'amputazione di un piede o di una gamba.

Anche in altri luoghi degli statuti di Prata e derivati, ove si tratta dei sicari, degli assassini e degli avvelenatori, si fa ricerca, nel determinare la responsabilità, del grado volitivo.

Se un tale, si dice, dopo aver ricevuto all'uopo denaro od altra ricompensa abbia ucciso qualcheduno o lo abbia semplicemente ferito, ma coll'intenzione di ucciderlo e per circostanze indipendenti dalla sua volontà non sia arrivato alla consumazione del delitto, sia — come il mandante e qualunque altro consigliere e fautore — trascinato a coda di cavallo fino al luogo delle forche ed ivi sospeso al laccio fino a morte; se colpevole sia una donna, venga bruciata.

Colla stessa pena doveva venir punito chiunque per volontà propria avesse avvelenato o tentato di avvelenare una persona e con esso ogni consigliere o fautore.

Del mandato in omicidio.

La figura di questo reato delineata dalle legislazioni medievali sui principi del diritto romano e del diritto germanico, ebbe nel medio evo una grandissima diffusione, che si ripercosse in una infinità di dottrine le quali competono per la finezza di indagini colle dottrine moderne.

Determinavano senza dubbio questo fatto, oltre che l'ampiezza della criminalità, le condizioni deplorabili di tanti sciagurati i quali alla morte d'inedia preferivano procacciarsi una torbida vita, frutto di mercati così obbrobriosi.

La legislazione del tempo si trovò obbligata a provvedere e vi provvede severamente: essa comminò la stessa pena al mandante ed al mandatario.

I dottori però non si accontentarono di questa decisione concisa ed assoluta; essi andarono più oltre nell'analizzare e nel classificare le due figure di reato e vollero vedere chi dei due correi fosse più colpevole nella perfezione dell'atto criminoso ⁽¹⁾.

Analisi lunga e complicata che scende a considerare caso per caso quale sia stato il grado di impressione con cui fu compiuto il reato, quale l'elemento volitivo, quale quello derivante dalle condizioni obbiettive e riserva costantemente una sanzione penale più dura di qualunque altro delitto. Tutti gli statuti si accordarono nell'aggravare la stessa pena di morte per gli assassini, e gli uni li vogliono trascinati al supplizio a coda di cavallo, gli altri li vogliono fatti a pezzi e bruciati.*

Dell'omicidio per avvelenamento e per soffocazione, in particolare.

I delitti di avvelenamento erano in origine puniti come tutti gli altri omicidi colla pena del guidrigildo ⁽²⁾.

Ma ben tosto si scorre nell'omicidio per avvelenamento un delitto più grave degli ordinari, per il pericolo maggiore a cui esponeva la pubblica tranquillità e molti statuti vollero puniti di morte i rei anche se non era avvenuta la morte di colui al quale era stato propinato il veleno ⁽³⁾.

Un tale sistema durò fino presso a noi colle esacerbazioni del rogo ed altre non meno gravi.

Per i soffocatori il gruppo degli statuti di Prata determina la pena

⁽¹⁾ COIAZZO. — Concorso di più persone in uno stesso reato.

⁽²⁾ ANTONIO PERTILE. — *Storia del dir. ital.* § 200, vol. V.

⁽³⁾ *La promissione del maleficio* p. e. che è il primo statuto misto di Venezia stabilisce: Qualunque ministrerà ad un terzo beveraggio o cibo pel quale muoia, *vel memoriam perderet* sia appiccato o bruciato o gli si strappino gli occhi od una o due mani a discrezione dei giudici.

nelle forme considerate al capitolo degli omicidi, ma se il fatto fosse avvenuto con sicari ed assassini la condanna era inflitta colle pene relative al capitolo *dei sicari e degli assassini*.

Dell' infanticidio.

Le antiche leggi medievali, specialmente italiane, non trattarono dell'uccisione del parto per opera della madre, ma più tardi molti statuti punirono questi delitti più severamente dell'omicidio, e questo concetto fu raccolto da alcune legislazioni moderne, altre legislazioni invece si attennero all'omicidio ed altre ne ridussero di molto la pena.

Il Cecchetti ⁽¹⁾ dichiara che i pochissimi casi di infanticidio che ha trovato nei documenti veneziani furono risolti a favore della donna o con pene che considerano più la trascuratezza che il delitto... le sole *Raspe* dell'*Avogaria di comun*, e in soli 66 mesi, recano più che quaranta reati contro il buon costume ⁽²⁾ violenze, dice il Cecchetti, che ai dì nostri raramente si ripetono, un solo vero infanticidio.

E per questo una donna non veneziana, ma di Costantinopoli, fu in pena del misfatto, bruciata viva ⁽³⁾ *inter duas columnas comburatur*, diceva la sentenza, *taliter quod moriatur*.

Uguale sentenza noi troviamo pronunziata contro una donna di Buia, *Petrussa filia olim Leonardi de Colesemano de Buia delenta per prudentem Virum ser Nicolaum Gamoretti Gastaldionem etc. super hoc quod ipsa pepererat creaturam quandam quam creaturam ipsa necaverat*.

Interrogata il 17 Dicembre 1372 dal Gastaldo, confessò di aver seppellita viva una sua bambina appena nata *prope solgiare domus sue* ed alla domanda *quare ipsa tam orribile peccatum commiserat* essa aveva risposto *quia ipsa timuit maritum suum pro eo quod omnes dicebant ipse te interficere*.

Successivamente al giudizio che avvenne cinque giorni dopo, cioè al 17 Dicembre, si mantenne confessa ed i giurati in seguito al *quid iuris* loro devoluto dal Gastaldo *habito consilio sapientum virorum et inter eosmet matura perhabita deliberatione* sentenziarono che la stessa Petrusa, indotta da istigazione diabolica non avendo avuto Dio avanti agli occhi nè i suoi mandati, dovesse essere condannata alla pena di morte *videlicet quod ipsa ducatur ad locum iustitie, in quo loco ipsa Petrusa comburetur ita et taliter quod ipsa moriatur... ne peccatum tam enormiter per eam commissum super terram remaneat impunitum et ut aliis cadat in exemplum* ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ B. CECCHETTI. — *La donna nel medioevo a Venezia*. — Venezia, ottobre 1885.

⁽²⁾ 1324, 23 maggio. — 1329, 11 dicembre.

⁽³⁾ 1329, 10 novembre. Av. di Comun., RASPE, I. c. 27.

⁽⁴⁾ *Il Castello di Buia ed i suoi statuti*. — Udine, Doretto, 1877.

Delle lesioni corporali.

La grande varietà di norme che regolano questa parte del diritto medievale punitivo si può ricondurre alla triplice distinzione delle *mutilazioni*, delle *ferite* e delle *percosse*.

Stabilivano gli statuti di Prata e derivati, per quanto riguarda le mutilazioni, che se qualcuno avesse comunque tagliato od inabilitato qualche arto, dovesse pagare rispettivamente 60 libbre di piccoli per il taglio e 50 per l'inabilitazione qualora si trattasse di una mano o di un piede; 50 ne doveva pagare per un occhio o per il naso, 25 per il taglio di un orecchio o di un dito, o di più dita, oppure in ogni caso perdere quel membro che all'altro avesse tagliato od inabilitato ⁽¹⁾.

La legge del taglione non poteva evidentemente derivare da un diritto che come il germanico, lasciava correre parallelamente alla vendetta pubblica la vendetta privata, in subitanea reazione su colui che aveva commesso il delitto.

Eppure noi troviamo anche in varie leggi tedesche, come in alcune leggi visigote, l'adozione di questo principio ⁽²⁾ ma certo si è che lo scorgere questi cenni proprio in quelle leggi che hanno sofferto l'influenza del diritto mosaico, ed il trovare in questo diritto mosaico completamente delineata la pena del taglione prima che in ogni altro, ci fa concludere che proprio essa non sia una pena originaria del diritto tedesco, ma una pena che deriva proprio dal diritto mosaico, il quale appunto attraverso questi richiami ha potuto far sentire la sua voce fino così presso a noi.

Nell'applicazione della pena pecuniaria gli statuti erano minuziosi secondo la natura e la gravità delle lesioni, i mezzi con cui queste erano state arrecate e le conseguenze che ne erano derivate, per cui noi troviamo varie specie di tariffe composizionali lunghissime in cui è detto qual'è il valore dell'arto ferito, quale la pena pecuniaria, a seconda della diminuzione del grado di funzionalità dell'organo leso.

E la diversità grandissima della pena cresceva ancora per le mutilazioni, le percosse o le ferite prodotte semplicemente a nuda mano o con bastoni, con armi ed in questo caso concesse o proibite ⁽³⁾.

Ed ancora variava la pena per lo spingere gettando a terra o meno chi stava in piedi, per uno schiaffo o per un pugno, per il trasci-

⁽¹⁾ Così gli statuti di Cusano del 1253; gli statuti di Venzona del 1425 stabiliscono: se alcuno troncherà un membro ad alcun altro, perda un membro corrispondente.

⁽²⁾ OSENBRÜGGEN. — *Di Talion in Zetschrift* etc.

⁽³⁾ Erano proibite per lo statuto di Cividale del 1378 e quindi non si potevano portare per *terram et burgos civitatis: stochettum, falzonam, mazamferream, lanceam spiotum, balistam, arcum, tempore noctis..... item quod nullus* dicevano gli statuti di Cividale *de die portare presumat ad rixam aliquam mesculam*. Così (r. 19) non si potevano portare coltelli piccoli o grandi, nascostamente.

nare per i capelli o per la barba, e qui, pure se si o no fino a terra, per l'aver prodotto spargimento di sangue o no, per essere la ferita riducibile ad una scalfittura o per essere più profonda ed allora se tale da lasciar cicatrice o da non lasciar traccia.

Quando poi fossero state infrante ossa — e questo è un ricordo longobardo — si entrava nel calcolo della composizione solo quando erano tali da produrre un qualche suono se gettate contro uno scudo o sulla via, ad una data distanza ⁽¹⁾.

Non diversamente, non si condannava alcuno, per aver scagliato sassi contro una o più persone se gettando con forza questi sassi contro un muro od in terra non vi lasciavano traccia.

Con eguale minuzia si distinse l'importanza delle membra guastate e la maggiore o minore inabilitazione.

Gli statuti friulani adottano su per giù questi principî.

Secondo gli statuti di Aviano e secondo alcuni altri ⁽²⁾ il reato commesso nell'interno della mura è punito più severamente del reato commesso fuori, senza dubbio nella considerazione che l'offesa recata all'ordine pubblico è maggiore là dove l'impero della legge è ampio ed assoluto raccogliendosi intorno alla sovranità dello stato ed ai suoi rappresentanti ⁽³⁾.

Per cui gli statuti di Aviano ad evitare facili contestazioni si preoccupano di determinare quali proprio dovessero considerarsi i confini del castello agli effetti della legge penale "dalla via stretta del castello fino al letto dell'Artugua (Ortugna) e dall'Artugua sino alla calle del Guarda andando per l'ingresso della cerchia e terminando nella calle stretta „.

L'autore di una ferita con spargimento di sangue e con cicatrice permanente era punito con una pena di 25 libbre di piccoli dagli statuti di Porcia, di Prata applicati poi a Brugnera e dagli statuti dell'Episcopato di Concordia, invece con dieci libbre di piccoli dagli statuti di Aviano se il delitto era stato commesso nei confini del castello, se fuori con cento solidi ⁽⁴⁾. L'autore di una leggera ferita era punito con una pena di cinque libbre di piccoli per gli statuti di Aviano, se commessa nei confini del castello, per gli altri statuti al solito con una pena di dieci libbre di piccoli.

⁽¹⁾ ROTH 47. *Lex Rib.* 68, 1.

⁽²⁾ Statuti di Cividale 1308 r. 21.... *Si quis vero presenti statuti contrafecerit intra confines plathee vel fori civitatis solvat et condemnetur ad duplum eius de quo condemnatur contrafatiens extra confinia supradicta.*

La pena di 20 denari si trova a S. Daniele aumentata sino ad una marca cioè a 8 volte il valore originario per il caso in cui il delitto sia commesso nel centro del paese: *infra muros et portas*, ed a Cividale accade sovente specialmente nello statuto del 1378 che la pena di 40 soldi sia appunto aumentata ad una marca e quella di 12 a 24 denari. Così P. S. LEICHT. *St. Vet. Civ. Austriae*. Udine, Del Bianco 1899.

⁽³⁾ Uno statuto di Lucca determinava che per i reati compiuti *extra muros, burgos et subburgos potestas tollere teneatur dimidiam subscriptarum penarum*.

⁽⁴⁾ Gli statuti di Cividale del 1378 ordinavano che nessun *medicus phisice vel cirogie* potesse dare per guarito un ferito se non dopo 9 giorni dalla ferita inclusivamente e stabilivano l'onorario del medico per la sua relazione (r. 17). Vedi P. S. LEICHT. *Statuta Vetera Civitatis Austriae*. Udine 1899.

Dieci libbre di piccoli, secondo gli statuti di Aviano era costretto a pagare chi avesse rotto ad un altro un osso di un braccio o di una gamba ⁽¹⁾ entro i confini, fuori cento solidi. Così se uno avesse preso un altro per i capelli e lo avesse tratto fino in terra doveva pagare 40 solidi se ciò fosse avvenuto nei confini, se fuori e come pure se l'offeso non fosse stato tratto in terra, 25.

Meno male che gli statuti in esame si affrettano a dichiarare che ciò si intende sempre per le persone d'età superiore ai quattordici anni!

Così se alcuno avesse percosso nei confini del castello un altro sino a farlo cadere in terra doveva pagare 40 solidi, se invece l'offeso fosse caduto da sè ne pagava 25, che se poi dalla spinta l'offeso fosse andato a battere nel muro o in terra o ne avesse riportata una lesione, il feritore doveva essere soggetto alle pene già ricordate.

Finalmente uno schiaffo richiedeva una condanna di tre libbre di piccoli nei confini, fuori di venticinque solidi.

Condanne tutte coteste stabilite per le percosse volontarie, non per le casuali perchè chiunque avesse ferito una persona o l'avesse percossa senza pericolo di morte, e per caso o per negligenza doveva venir punito coll'arbitrio del consiglio per gli statuti di Aviano, del podestà e dei consoli per quelli di Porcia e di Prata.

Per gli statuti di Cividale, il padre che percuotesse i figli non incorreva in alcuna pena a meno che però non li avesse battuti a sangue perchè allora era condannato alla metà delle pene comuni ⁽²⁾.

Se invece qualcuno si fosse posto in una rissa e nell'interporsi avesse ferito mortalmente qualche persona, quand'anche non l'avesse fatto per secondi fini, ma semplicemente per temerarietà o per stoltezza veniva condannato alla morte.

A soli 50 soldi di piccoli era invece condannato colui che interponendosi in una rissa avesse tagliato o reso inabile un arto a qualcuno, e di questa pena prescrivevano gli statuti di Aviano a differenza degli altri che tacciono in proposito, *medietas dominio applicetur et alia pars per que recipit iniuriam*.

Ma se l'atto fosse stato doloso il reo doveva venir punito colle stesse pene dell'omicida o del feritore.

Siccome poi nelle pene pecuniarie si computava anche il risarcimento, così il passaggio da quelle alle afflittive non pregiudicava l'indennizzo, cui univasi una pena privata per i patimenti morali, secondo il sistema canonico che dopo condannato il reo alla penitenza lo si obbligava a soddisfare gli offesi secondo le leggi civili ⁽³⁾.

Ed i giureconsulti quantunque avessero sostenuto che il ferito non poteva pretendere un indennizzo anche per i dolori sofferti, non essendo

⁽¹⁾ Secondo gli statuti di Cusano del 1253 in quanto alle ferite si doveva stare all'asserzione del rettore e curatore del luogo ed al giuramento del medico.

⁽²⁾ P. S. LEICHT. — *Statuta Vet. Civ. Austriae*, r. 34 degli statuti del 1378.

⁽³⁾ KAHN. — *Etude sur le delit et la peine en droit canonique*.

lecito assommare alla pena pubblica questa pena privata diffusero, il diritto al risarcimento dei danni materiali derivati e derivabili dalla lesione: quindi le spese per la cura, per il medico (¹), per le medicine, per le opere che il ferito avrebbe potuto compiere e per quelle che aveva perdute.

Principi cotesti adottati da quasi tutti gli statuti, i quali stabilivano che in tutti i casi sopra enunciati, gli offensori fossero tenuti a risarcire i danni agli offesi ed a pagare le spese dei medici, e tutte le altre che i danneggiati avessero sostenute, previa la condanna penale e pecuniaria, in piena corrispondenza con le più moderne legislazioni, le quali riconoscono che la condanna penale non pregiudica il diritto dell'offeso o danneggiato alla restituzione od al risarcimento dei danni.

Del getto di cose.

Determinano minuziosamente gli statuti di Prata e derivati, la pena di chi metta in pericolo la incolumità delle persone anche solo per incuria e stabiliscono che se alcuno dalla casa sua abbia gettato acqua, lavature, sterco, orina, bastoni, sassi ed altre cose atte ad offendere o danneggiare qualcheduno (²) e realmente ne sia derivata lesione, se questa sia recata alle persone il colpevole deva pagare 40 soldi di piccoli, se alle cose ed agli animali 20 solidi, sempre che l'autore non abbia voluto il fatto e nell'uno e nell'altro caso deva risarcire i danni.

Essendo questi reati di carattere colposo non può naturalmente in essi venir considerata l'intenzione ad offendere e quindi la pena in corrispondenza è evidentemente lieve appunto perchè trattasi di quei fatti che la legge pone a carico come conseguenza di una azione o di una omissione.

Disposizioni per l'ordine pubblico.

Era data facoltà dagli statuti di Prata e derivati al podestà, od al gastaldo ed a chiunque consigliere di condannare ad una pena colui che sembrava avesse voluto azzuffarsi, non oltre però i venticinque giorni e non oltre la pena di venticinque libbre di piccoli: la pena inflitta era valida anche senza che fosse riconosciuta da alcuna sentenza.

Per gli statuti di Cividale invece (³) chiunque vicino o abitante *dicle terre civitatis* vedesse un ribaldo — *et intelligatur*, dicevano gli statuti di Cividale del 1378, *esse ribaldus homo vagabundus et non habens aliquod*

(¹) Per gli statuti sull'Abbazia di Rosazzo "i medici, ciroici et barbieri", dovevano fare il referto sotto pena di 10 libbre di piccoli. Cf. *Capitoli statutori per l'Abbazia di Rosazzo* (1524). Udine, Patronato. — Ugualmente per gli statuti di Belluno.

(²) r. 96. Statuti di Cividale del 1378: *Qui proicere audeat turpitudinem, mixturam sive urinam seu peius de domibus in viis civitatis*, ogni volta sia condannato a 24 denari di moneta aquileiese.

(³) P. S. LEICHT. — *Stat. Vet. Civit. Austriae*. Udine 1899.

domicilium vel qui in tabernā consuetus sit ludere pannos de dorso — od una pubblica meretrice, facere iurgium vel rumorem cum aliis poteva percuoterli cum manu vel pede et sine sanguinis effusione.

Dell'incendio.

Agli incendiarî le legislazioni del medio evo infliggevano pene gravissime.

Nelle origini germaniche il reato di incendio ⁽¹⁾ (*incendium, brand*) oscilla tra due concetti a seconda che considera la semplice distruzione della proprietà, punita con la pena corrispondente al danno, o considera anche l'elemento del pericolo recato alla incolumità personale.

Questo secondo concetto traspare più specialmente negli incendi appiccati di notte a luoghi di abitazione e di nascosto (*mordbrand*); quivi il pericolo delle persone che vi abitano è più grave ed imminente e quindi predomina il concetto del danno personale, mentre negli incendi diurni di foreste, messi, case disabitate, predomina il concetto della distruzione della proprietà.

Gli statuti italiani si mostrano ossequienti a questo principio e quelli di Prata e derivati dichiarano: chiunque appicca fuoco ad una casa, se questa rimane incendiata è condannato a 200 libbre di piccoli ed al danno o ad essere bruciato sul rogo; chi appicca fuoco in qualche campo o prato, sia in pianura o in montagna (distinzione questa che riguarda quelli di Aviano) dimodochè tutte le viti, le piante, le messi sieno distrutte, è condannato, semprechè risulti il dolo, a 100 solidi.

Nell'uno e nell'altro caso si considera poi il fatto involontario, la figura del quale già si era delineata tipicamente coi Longobardi, presso cui oramai la negligenza era desunta da prestabilite circostanze esteriori ⁽²⁾.

Così se l'autore del fatto non aveva incendiato la casa per dolo, ma per colpa, veniva condannato a quindici libbre di piccoli o se l'aveva incendiata fortuitamente veniva assolto; se aveva incendiato per negligenza le messi, le viti o le piante, veniva condannato a 40 solidi di piccoli ed alla refusione del danno ⁽³⁾.

Per quanto riflette il delitto tentato o mancato, secondo gli statuti suddetti, chiunque per istigazione diabolica (*castro vel extra castrum*, per gli statuti di Aviano, *terra Prate vel Sacilletus* per gli statuti di Prata) a fine di incendiare una casa abbia compiuto tutto ciò che era necessario alla consumazione del delitto, ma l'incendio non sia avvenuto per circostanze indipendenti dalla sua volontà, venga bruciato vivo.

Per cui se noi possiamo dolerci che il delitto mancato, in questi statuti sia punito con una condanna uguale o maggiore del delitto consumato

⁽¹⁾ P. DEL GIUDICE. — *La Storia del Diritto Penale Germanico* in *Enciclopedia del Diritto Penale Italiano*, diretta da ENRICO PESSINA.

⁽²⁾ ROTH. 147, 148.

⁽³⁾ Vedi in questo argomento: *St. Collalti* C. 14, parte seconda.

(in questo caso viene riconosciuta espressamente la sostituzione del denaro, in quella no) tuttavia dobbiamo riconoscere il merito del principio che misura la grave responsabilità di chi, pur non avendo compiuto il delitto, vi ha speso tutta la sua attività e volontà per condurlo ad effetto.

CAPITOLO V.

DEI REATI CONTRO L'ONORE.

SOMMARIO. — 1. Delle ingiurie verbali e delle ingiurie reali. — 2. Delle offese verbali o reali negli statuti friulani.

Delle ingiurie verbali e delle ingiurie reali.

In tutti i casi nei quali è riconosciuta l'offesa all'onore, nelle legislazioni medievali, si ha riguardo alla posizione sociale del colpito e si raggruppano questi reati sotto una duplice categoria: *iniuria verbis*, *iniuria re*. Quanto a quelle, l'offensore poteva provare che egli aveva usato le parole offensive giustamente ed allora rimaneva impunito, quanto alle ingiurie reali la condanna non era sottoposta a questa scriminante ⁽¹⁾.

Già il diritto longobardo aveva distinto quando l'offesa era usata in un momento di agitazione d'animo o quando era usata liberamente e coscientemente ⁽²⁾.

Per i reati contro coloro che erano rivestiti di un'autorità pubblica le pene diventavano molto maggiori, e la punizione (con un principio costantemente seguito dalle leggi successive) era pecuniaria, raramente afflittiva.

L'ingiuria *reale* consisteva non tanto in lesioni corporali, quanto in offese all'integrità morale della persona, in fatti o segni destinati a mostrare disprezzo e diretti contro una persona.

Numerosi erano i casi nei quali si presumevano queste ingiurie reali, come il togliere ad uno il cappuccio od il cappello, il tirarlo per la barba più o meno, il radergli la barba contro sua volontà, il gettarlo giù da cavallo, ed alcune offese erano esclusivamente riservate per le donne come il presentar loro qualche oggetto, il guastar loro l'acconciatura ⁽³⁾, il togliere loro il velo, lo stringere un dito o la mano — *lex salica* — e con Liutprando il portar via gli abiti ad una donna mentre prendeva il bagno ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Tale è il concetto di quasi tutti gli statuti, e come dice il WILDA, *Geschichte des Strafsrecht 791*, è conforme alle primitive condizioni dei popoli.

⁽²⁾ ROTH, 198.

⁽³⁾ Questo reato era già stato distinto dalla *lex burgundiorum*.

⁽⁴⁾ La pena allora era del guidrigildo intero. LIUTPRANDO 135.

Delle offese verbali o reali negli statuti friulani.

Gli statuti sono ossequienti ai suddetti principî; quelli del gruppo di Prata stabilivano che chiunque avesse usato parole ingiuriose, come p. e. chiamando un altro: ladro, falsario, traditore, depredatore, zucca, infame ⁽¹⁾, od avesse scritto contro di lui una poesia, un verso, od un libello infamante fosse condannato a cinque libbre di piccoli: per gli statuti di Aviano a tre libbre se nei confini del castello, a 26 solidi se fuori e ciò quando non riuscisse a comprovare al gastaldione che le parole erano state usate giustamente dovendo in questo caso rimanere impunito.

Quanto alle ingiurie reali, determinavano gli statuti di Prata, che chiunque avesse levato il cappello ad un altro od il velo dal capo alle donne portandolo via o nascondendolo ⁽²⁾ fosse punito con cinque solidi di piccoli.

Pene queste che dovevano venir raddoppiate ⁽³⁾ per i reati contro un pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni. Eguale aggravante era sancita per coloro che avessero commesso il reato alla presenza della prima autorità locale, oppure di notte, e notte era lo spazio di tempo dal tramonto al sorgere del sole; in ogni caso si doveva procedere nell'applicazione della pena per i reati d'onore *augendo et minuendo penam secundum qualitatē personarum et verborum et locorum ubi talia dicta fuerint*.

Principio questo che troviamo seguito in molti statuti ⁽⁴⁾, taluno dei quali non occupandosi delle offese ai privati, ordina che nessuno presuma offendere un ufficiale, sotto la pena prescritta ⁽⁵⁾ ed altri statuti dichiarano quali si intendano ufficiali del Comune agli effetti di questa disposizione ⁽⁶⁾. Gli statuti di Gemona trattano in principio ed in ben dodici capitoli delle parole ingiuriose contro gli ufficiali, il precone, il padre, *deum vel sanctos* e quelli di Udine riservano all'arbitrio del consiglio il giudizio sulle in-

⁽¹⁾ *Item si quis*, dicono gli statuti di Sacile, *vocaverit aliquem periurium vel latronem seu cucurbitam falsarium aut proditorem irato animo quadraginta soldos denariorum bannum componat et iniuram ad voluntatem potestatis emendet et suorum consiliariorum*.

⁽²⁾ Vedi anche *Statuta ed Ordinamenta Comunitatis terre Utini*, 1428, § 84. Statuti di Valvasone cap. 17, pure statuti di Valvasone cap. 11, statuti di Polcenigo del 1356... *item si quis acceperit pileum vel caputium vel birettam de capite alicuius solvat solidos quinque parvorum*.

⁽³⁾ Anche per gli Statuti di Prodolone veniva sancita doppia pena per colui che avesse commesso un delitto contro un pubblico ufficiale. BERTOLLA in *Pag. Friulane*, 1894, anno 7.

⁽⁴⁾ Statuti di Collalto, cap. 8, P. II.

— Statuti di S. Daniele, cap. XVI-XIX.

— Statuti di Valvasone, cap. 12-16 ecc.

⁽⁵⁾ Statuti di Concordia del 1349, r. XXXVIII. DARIO BERTOLINI. *Estratto Arch. Stor. Ital.*, 1888.

⁽⁶⁾ St. di Civ. 1378. Vedi P. S. LEICHT. *St. Vet. Civ. Austriae*. Statuti 1378, r. 6.

giurie contro gli ufficiali del Comune fossero o meno nell'esercizio delle loro funzioni ⁽¹⁾.

Dagli statuti di Cividale ⁽²⁾ del 1378, chiunque dicesse parole ingiuriose, era condannato a 25 libbre di piccoli veronesi *sine aliqua diminutione*; dagli statuti di Cordovado ⁽³⁾ del 1337 chiunque avesse detto *prodilorem falsum, cucurbitam vel dixerit eum mentiri vel porrexerit ficum cum manu vel aliquid simile* era condannato a 8 frixachesi; dagli statuti di Faedis ⁽⁴⁾ del 1326 *quilibet dicens aliquem mentiri vel alia iniuriosa in iuditio* era condannato a 40 denari se ciò avesse commesso nel giudizio se fuori ad otto denari; uguale distinzione facevano gli statuti di Montenars ⁽⁵⁾ del 1373 condannando chi ingiuria a 8 denari e portando la pena al doppio se il reato fosse stato commesso in giudizio.

CAPITOLO VI.

DEI REATI CONTRO LO STATO.

SOMMARIO. — 1. Il tradimento. — 2. Prevenzioni per l'integrità dei luoghi.

Il tradimento.

L'infrazione della fedeltà caratterizza i reati politici del diritto germanico ed è perciò che vengono chiamati tradimenti in relazione al *crimen maiestatis* vero e proprio del diritto romano.

Tali erano considerati: l'introduzione dei nemici nel territorio, l'abbandono delle milizie, la rivelazione dei segreti di Stato.

Le leggi germaniche e le disposizioni longobarde non fanno uguali considerazioni sui vari atti di tradimento nè adattano ugualmente la pena, ma tutte si accordano nell'accompagnare alla pena di morte la confisca e nel punire il complice del tradimento come il traditore medesimo ⁽⁶⁾.

I Longobardi punirono colla morte e con la confisca l'attentato alla vita del re ed il tradimento dello Stato, ma in seguito le leggi si resero

⁽¹⁾ Statuti ed ordinamenti del Comune di Udine. — Udine, Doretta 1898, c. 93. Il WOLF pag. XCI, ricorda una sentenza del 1362 con cui un tale Vitta per aver insultato un capitano fu condannato ad essere trascinato per la città con un amo infisso nella lingua.

⁽²⁾ Statuti di Cividale del 1378 v. 7 in *St. Vet. Civ. Austriae* di P. S. LEICHT.

⁽³⁾ Statuti di Cordovado pubblicati a cura di VINCENZO IOPPI. Udine, Seitz 1875.

⁽⁴⁾ Statuti di Faedis del 1326. Udine, Doretta 1896.

⁽⁵⁾ Statuti di Montenars. Giurisdizione dei nobili signori di Prampero fatti nel 1373. Udine, Seitz 1875.

⁽⁶⁾ Non diversamente in Roma. Qui l'*interdictio aquae et ignis* comminata dalla *Lex Iulia de Maiestate* si estende a quelli che aprono le porte al nemico, che passano a questo o gli offrono informazioni, aiuti o consigli. Così L. 1, 2, 10 dig. XLVIII-4.

più estese e compresero sotto il nome di delitto di Stato o tradimento non solo l'uccisione del re o il tradimento dello Stato, ma altresì le ingiurie e le offese recate al principe ed alla sua famiglia, ai consiglieri, agli ufficiali ⁽¹⁾.

Estesissime sono le norme secondo le quali gli statuti italiani determinano quali sono gli atti da considerarsi tradimenti, e come a questi vadano aggiunti molti reati comuni, commessi da soldati in tempo di guerra.

Gli statuti del gruppo di Prata stabilivano che chiunque avesse commesso tradimento (contro il Castello per gli statuti di Aviano, contro *vitam membra aut terram* dei signori di Prata o di Porcia *seu alias iurisdictiones* per gli statuti di Prata e di Porcia, e contro il Vescovo per gli statuti dell'Episcopato di Concordia) o ne avesse favorito il tradimento dovesse venir trascinato sino al luogo delle forche e quivi impiccato ⁽²⁾.

E tra i favoreggiatori era annoverato non solo chi, venuto in precedenza a cognizione del delitto, non lo avesse rivelato, ma altresì colui che avendolo rivelato, non fosse riuscito a far evitare il delitto.

E nella considerazione che il traditore commetteva il più grave delitto che si potesse consumare contro la collettività alterandone lo stesso fondamento, a tutta la collettività offesa dovevano passare i beni del traditore.

Anche per gli statuti di Portogruaro del 1300, i traditori venivano irremissibilmente dannati a morte *sine ulla redemptione pecunie* e le loro sostanze venivano confiscate salve però le doti della moglie ed i diritti dei terzi ⁽³⁾.

E per gli statuti di Cusano del 1253 chi avesse tentato di uccidere il vescovo *sine redemptione in mortis penam incurrat, si vero aufugerit omnia sua bona mobilia et immobilia per notarium conscribantur* ⁽⁴⁾.

Prevenzioni per l'integrità dei luoghi.

Dicono gli statuti di Prata e derivati: se qualcuno esca di notte dal castello o dalla terra per luoghi diversi delle porte saltando le mura, le acque o le spinate paghi 100 soldi di piccoli, se ciò faccia di giorno, ne paghi 40 (per gli statuti di Prata e Porcia, quaranta fixachesi). Quando entri od esca dal castello o dalla terra contro la volontà dei custodi dei ponti paghi 10 (per gli statuti di Porcia 15) libbre di piccoli o sia ba-

⁽¹⁾ A. PERTILE. — *St. del dir. ital.* § 195, vol. v.

⁽²⁾ Così per gli statuti di Valvasone, C. 2: *Si quis facere vellet tradimentum in Valvasone, quod clare manifestum fuerit, quod debeat strassinari usque ad furcam et ibi suspendi et bona confiscari.*

⁽³⁾ E. DEGANI. — *Il Comune di Portogruaro, sua origine e vicende.* Udine 1891, pag. 103.

⁽⁴⁾ G. GRION. — Statuto penale di Cusano del 1253 in *Pagine Friulane*, 1904, anno 16, pag. 133.

stonato. E gli stessi custodi siano tenuti a gridare dietro di lui sotto pena di 100 soldi di piccoli.

Un tale reato, se non è comunemente considerato dai nostri statuti, non è tuttavia raro.

Gli statuti di Cividale del 1378 ⁽¹⁾ hanno una disposizione simile: chi salta i muri della città venga messo in carcere e non si rilasci se non abbia pagato 50 libbre di piccoli veronesi *salvo iure gastaldionis quam pecuniam si infra predictum terminum (10 giorni) non persolverit remaneat in carcere donec satisfecerit et del ei per comune VIII Veronenses in die quolibet pro expensis.*

Ugualmente gli statuti di Cordovado del 1337 ⁽²⁾ per una migliore custodia del luogo di Cordovado *salubriter ordinamus* che le porte si chiudano alla sera *hora congrua et de mane hora decenti aperiantur.*

Colui il quale dopo la chiusura delle porte e prima della loro apertura *factam per eum qui ad hoc per dominium fuerit deputatus*, abbia ardito uscire dalla terra passando le fosse del luogo, sia condannato a 10 libbre di piccoli di cui metà vada al dominio e metà al comune.

Simili disposizioni erano consigliate dalla necessità di prevenire seri pericoli, nella presunzione che colui il quale non si serve di luoghi destinati al transito per entrare od uscire dalla località o dalle castella lo fa per scopi proditori.

CAPITOLO VII.

DEI REATI CONTRO IL BUON COSTUME.

SOMMARIO. — 1. L'infedeltà coniugale. — 2. Il mal costume. — 3. Il ratto. — 4. La bigamia. — 5. Provvedimenti di polizia a guarentigia del buon costume.

L'infedeltà coniugale.

Alquanto severe si mostrarono le prime leggi medievali verso i rei di delitti contro il buon costume e ciò evidentemente per i ricordi ancora freschi della primitiva austerità di vita dei popoli barbari ⁽³⁾.

L'adultero era originariamente presso di essi tenuto a restituire una donna intatta od a pagare l'intero guidrigildo e questo era il meno che potesse toccargli se colto in flagrante, perchè il marito lo poteva uccidere impunemente insieme con la moglie infedele. Questa norma che noi troviamo adottata decisamente dai longobardi ⁽⁴⁾ fu accolta con singolare

⁽¹⁾ P. S. LEICHT. — *Stat. Vet. Civ. Austriae*, rub. 61 degli statuti del 1378.

⁽²⁾ *Statuti di Cordovado*, anno 1337. VINCENZO IOPPI, Udine 1875.

⁽³⁾ A. PERTILE. — *Storia del Dir. Ital.* § 198, vol. v.

⁽⁴⁾ *Summa legis longobardorum*. Op. cit. XXV. *Si quis uxorem suam adulterantem invenerit statim ambos poterit occidere...*

costanza da quasi tutti gli statuti italiani. Ancora per le leggi longobarde se i correi non venivano colti in flagrante, non per questo rimanevano liberati dalla pena capitale, ma venivano consegnati al marito per mezzo del giudice ⁽¹⁾.

Per simili delitti i longobardi si mostrarono sempre molto severi e noi potremmo citare una legge di Grimoaldo che condanna alla perdita di tutti i beni, quella donna che va sola in casa di un uomo, pur sapendo che questi è ammogliato, ed un'altra di Liutprando che concede l'uccisione di una donna che parla sola con un uomo.

Una tale severità ci induce ad ammettere — come avviene generalmente quando le leggi sono esorbitanti — che queste leggi fossero vagamente interpretate.

Se più tardi troviamo molte attenuazioni, le dobbiamo riportare all'influenza esercitata dal diritto canonico. La Patristica con la sua vastissima erudizione aveva già ottenuto un largo fascino tra le genti, assecondata mirabilmente dalle decretali pontificie.

I pontefici si informavano specialmente agli Evangelî ed alle dottrine dei santi padri tra cui primeggiava l'apostolo delle genti, la lettera del quale, diretta ai corinzi per raccomandare loro la castità e la riconciliazione, non v'era nel medio evo chi non conoscesse.

Questo influsso venne esercitato anche dal concetto, veramente cristiano, secondo cui non solo è adulterio la relazione della moglie con altro uomo all'infuori del marito, ma anche la relazione del marito con altra donna all'infuori della moglie ⁽²⁾ pur rimanendo diversa la pena nei due casi ⁽³⁾.

Più tardi invece, basandosi sugli antichi concetti ebraici e romani, i giureconsulti sostennero che non era adulterio il peccato del marito con altra donna, purchè libera, e normalmente condannarono la donna alla fustigazione da parte del marito che lo volesse ed alla reclusione in un monastero.

Prevale in fatti nella maggior parte di essi la distinzione tra la colpevolezza dell'uomo e quella della donna, lasciando per l'uno una pena in danaro, ed attenendosi per questa a pena afflittiva, come il carcere, il monastero, unitamente alla perdita della dote secondo le massime romane e papali.

Che se il diritto canonico era portato a condannare ogni piccolo atto contro il buon costume doveva pur anco, ispirandosi alla mitezza tradizionale, determinare minore severità nelle leggi successive, spingendo per esempio a quella riconciliazione tra i coniugi che dal diritto tedesco, sempre fiero vendicatore delle vittime, era completamente negata.

⁽¹⁾ *Si autem eos non invenerit, non ideo tamen minus mori debent, sed per iudicem in manu mariti tradantur...*

⁽²⁾ Con tutto ciò non si può precisare con quale pena fosse dai longobardi punito l'adulterio dell'uomo.

⁽³⁾ LIUTPRANDO (130) fece obbligo alla moglie di denunziare al magistrato le colpe del marito ed obbligò costui a pagarne il guidrigildo quando l'avesse consigliata all'adulterio.

Secondo gli statuti di Cividale del 1378 chi viola una donna onesta, vergine o vedova è condannato a 200 libbre di piccoli veronesi; *si quis presumpserit violenter habere aliquam virginem vel maritatam, videlicet tangendo vel tenendo aut eam amplexando vel laniando vel in domum suam violenter intrando, tunc comuni condennetur in libris centum.... si vero qui penas supradictas sua temeritate incurreret et non esset sufficiens ad solvendum tunc capiatur in persona et verberetur per circum terram civitatis et stare debeat per tres dies ad calenam pigne merchatì.* Più sotto sono stabilite le pene di chi entri nella casa d'abitazione di qualche buona persona *pro cognoscendo aliquam de familia bone conditionis et volente et consentiente illa pro qua cognoscenda ille talis domum intraverit etc....* ⁽¹⁾.

Secondo gli statuti di Aviano chiunque avesse conseguita (*requisiverit*) la donna d'altri era punito con quaranta libbre ⁽²⁾ di piccoli, nel mentre la donna — richiedendolo il marito — era bastonata e mandata in un monastero a fare penitenza con la perdita della dote e degli interessi maturati nella donazione per le nozze ⁽³⁾: ma se il marito lo voleva, poteva richiamare la moglie presso di sè riconsegnandole la dote.

Spesso avverte il Cecchetti ⁽⁴⁾ il marito ingannato perdonando alla moglie il suo fallo, invocava egli stesso per lei grazia ai magistrati. Così Marco Castellano, consorte di Margherita condannata a due anni di carcere, di cui scontò dieci mesi, ed a perder la dote per l'adulterio commesso con ser Roberto Baseggio, è pronto a riprenderla avendole perdonato, affinché *ne cogatur stare in peccato mortali et ne domus sua vadat in ruinam* ⁽⁵⁾. Ed al marito medico-chirurgo (Maestro Giovanni di Recanati) si restituisca la moglie Franceschina detta Bianca, condannata al carcere per due anni nei pozzi, ed alla perdita della dote, poichè è gravida ed in fin di vita, e il marito ne implora la grazia. Ma molti altri non perdonano mai e vogliono nel testamento che siano venduti i propri ed i panni della moglie "che Dio i perdoni", poichè essi non vi sono, pare, disposti.

Ciò non vuol dire però che la derisione del coniuge tradito non fosse generale in tutti i diritti, ed esteso a tutte le classi; dalla Grecia ⁽⁶⁾ a Roma, da Roma ai comuni italici è costante il triste spettacolo offerto agli

⁽¹⁾ Vedi P. S. LEICHT. — *Stor. Vet. Civit. Austriae*, pag. 31.

⁽²⁾ L'adulterio semplice era punito nella "*promissione del maleficio*", di Venezia con 50 lire e 6 mesi nei pozzi per l'uomo, egual prigionia per la donna e, morendo prima perdeva la dote (1399, 10 marzo) Avogadia di Comun., RASPE IV. c. 88.

⁽³⁾ La donazione per le nozze, che come vedemmo, fu conservata dal prevalere della corrente orientale, è la *sponsalicia largitas* o meglio, la *donatio propter nuptias* dei romani, cioè la donazione del fidanzato, donazione che acquista valore specie con Costantino, il quale considera i fidanzati quasi come maritati e vuole, nel caso di morte di uno di essi, che la metà della *donatio* passi all'altro.

⁽⁴⁾ B. CECCHETTI. — *La donna nel medioevo a Venezia*. — Venezia, ottobre 1885.

⁽⁵⁾ 1401; Gr. XIX, c. 9 t.

⁽⁶⁾ Le "*Notti Attiche*", di AULO GELIO.

estranei dal coniuge offeso, il quale, se mezzano della moglie, era condannato da alcune leggi a girare per la città con due corna di bue in fronte, e questa era considerata la peggiore pena che gli si potesse infliggere.

Il malcostume.

Se noi richiamiamo la rude obbiettività del diritto germanico, nel concetto originario del quale, ogni reato riducevasi ad una valutazione in danaro, ne facciamo subito discendere come corollario che facilmente doveva riuscire a farsi liberare dalla pena, il lussurioso.

Secondo quel diritto in fatti la donna continuava ugualmente a portare il suo rendimento economico alla famiglia col lavoro delle sue braccia e quindi il sentimento doveva cedere il passo all'invadere del principio rudimentare di quel popolo barbaro, nel quale del resto non si sentiva la necessità di prevenzioni più gravi, data la primitiva severità dei suoi costumi ⁽¹⁾.

Ma non sono di questo avviso le leggi successive perchè coll'evoluzione dei tempi sotto l'influenza dell'elemento canonico e di quello romano, anche il diritto tedesco con la sua vigoria aspra e selvaggia doveva fatalmente attenuare i suoi principi per entrare nel grande mosaico dei varî diritti. Così non più l'impunità o quasi è lasciata dal diritto statuario in generale e dagli statuti friulani in ispecie al reo di lussuria, ma senz'altro, se l'atto sia avvenuto con violenza, viene condannato alla morte col taglio del capo, come alla morte senza tregua sul rogo, *taliter quod corpus eius in pulverem convertatur* è condannato il sodomita che commetta atti contro i quali "insorgono le leggi e si armano i diritti".

Con cento libbre di piccoli era punito dagli statuti di Aviano chi avesse tentato di sedurre una donna onesta, con cinquanta chi avesse tentato di sedurre una minorene.

Per gli statuti di Cordovado ⁽²⁾ del 1337 chi viola una donna onesta *vel ad hoc operam dederit iuxta suum posse licet conatus effectum non habuerit* era condannato a pagare tre libbre di grossi di cui una parte al dominio, una alla donna violata, la terza al comune, se non paga entro 15 giorni *capitali pena puniatur*; chi viola una donna disonesta *non tamen meretrix publica sed casalenda* paghi mezza marca, se meretrice paghi 20 soldi di piccoli.

Anche per gli statuti del 1307 di Cividale ⁽³⁾ la violazione compiuta è condannata alla stessa stregua della violazione mancata con la somma di 200 libbre di piccoli veronesi.

Negli statuti di Belluno lo stupro di una bambina inferiore ai dieci anni porta la pena di morte per lo stupratore ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ ANTONIO PERTILE. — *Storia del dir. ital.* § 198 Vol. V.

⁽²⁾ Statuti di Cordovado, anno 1337 pubblicati a cura di VINCENZO IOPPI. Udine 1875.

⁽³⁾ V. IOPPI. — *Di Cividale del Friuli*. Atti Accademia di Udine 1892.

⁽⁴⁾ Statuti di Belluno stampati nel 1705.

La *promissione del maleficio* di Venezia puniva con la frusta e con il carcere le madri che prostituivano le figliuole.

E precisamente in Venezia, ricorda il Cecchetti ⁽¹⁾, Agnese di Padova, che diede la figlia in braccio al Nobil Uomo ser Polani, sia frustata da S. Marco a Rialto ⁽²⁾. *Uliana ducatur circa plateam exeundo per portam palatii de versus canale maius, et carcere frus'ando continue ipsam et clamando suam culpam continue dicendo qualiter ipsa frustatur quia rufianavit filiam suam* ⁽³⁾. Franceschina sarta vien condannata ad un anno nei pozzi perchè induce Lucia di Pietro Baroder affinchè vada ai piaceri del vescovo di Capodistria ⁽⁴⁾.

Marco Tartaro *dal labbro fesso* di S. Marziale, già guardia dei signori di notte, ed Antonia sua moglie, dissoluti mezzani che tengono pubblico postribolo adottano Pasqualina minorenni, di anni dieci, ed il marito, assenziente la moglie, la viola, e fa che abbia commercio "*con infinite persone*", siano entrambi frustati, marchiati fra le due colonne, il marito stia un anno, la degna consorte sei mesi nei pozzi ed a lui si tolgano 50 ducati d'oro per dote della vittima.

Una aggravante per il luogo, nel caso di stupro violento, era considerato dalle leggi veneziane il commettere questo delitto sopra una ragazza che uscisse dalla messa. Ad un tale colpevole le leggi surriferite comminavano il bando perpetuo: preso, si conduca per acqua fino a S. Croce e per terra fino al luogo del ratto, gridando un banditore la sua colpa, colà gli si taglino le mani e con esse appese al collo, lo si conduca in piazza, dove si impicchi sopra un paio di forche che s'innalzino sul canale *per oppositum duarum columnarum*. A chi lo darà vivo alla giustizia si promettono due mila lire di piccoli; a chi lo uccidesse mille; e la taglia abbiano i rettori che lo prendessero o denunziassero ⁽⁵⁾.

Il ratto.

Il ratto costituì senza dubbio la prima forma di matrimonio sia in Roma che in Germania, sostituito solo più tardi dalla compra-vendita. Il ratto e la compra-vendita non sono se non due stadî che successivamente vengono a legalizzare uno stesso istituto: quest'ultimo rappresenta un'epoca più evoluta, una transazione tra un furto legalizzato dall'intendimento ed un contratto pacifico.

Ed evidentemente l'influsso di questo principio si ripercuote nei tempi, sino a far riconoscere anche alle tarde leggi che il ratto può essere oltre che una violenza libidinosa un semplice mezzo al matrimonio, per cui gli

(1) B. CECCHETTI. — *La donna nel medioevo a Venezia*.

(2) 1375, 18 aprile; Quar. Crim. 1347-75, c. 97.

(3) 1388, 5 maggio; Quar. Crim. III, c. 112.

(4) 1376, 20 ottobre; Quar. Crim. c. 19.

(5) 1390, 8 luglio *Av. di Comun.* RASPE, IV, c. 58.

statuti fanno una distinzione precisa fra il ratto che sia seguito o possa essere seguito da matrimonio e quello che non rasenti questi casi.

Se non che originariamente tanto nell'uno quanto nell'altro caso, la violenza non era diretta, nel concetto della legge, alla donna, la volontà della quale non entrava ad alterare la fisionomia del reato, ma al mundualdo dal quale la donna dipendeva. Il rapimento appunto era caratterizzato colla sottrazione arbitraria della donna dalla custodia del mundualdo che, solo, poteva dare il consenso al matrimonio, ed allora la composizione del ratto è piuttosto mite come può scorgersi nei diritti salico, bavarico, allemannico perchè ancora vivo è il ricordo della posizione primitiva del ratto nel matrimonio.

Ma successivamente quando il ratto si complicò con lo stupro, quando acquistò valore la volontà della donna, quando si fece sentire l'influsso della legislazione romana, allora mentre da un lato si estese al ratto il carattere di delitto capitale, dall'altro si attenuò il concetto di una attinenza col matrimonio come sua preparazione.

Non pertanto secondo qualche giurista ⁽¹⁾, e per qualche statuto, il ratto poteva sanarsi collo sposare la rapita, come ad esempio per quelli di Sacile, e di Collalto ⁽²⁾, per altri invece il condono era solo parziale, e ciò evidentemente per l'influsso del diritto canonico; anzi ritenevano gli interpreti che ciò avvenisse proprio per il diritto canonico, là dove l'autorità di esso sovrastava a quella del diritto civile, come nelle terre ecclesiastiche ⁽³⁾.

Tra gli statuti che adottarono questi principi noi dobbiamo annoverare quelli del gruppo di Prata.

Essi, nel mentre condannano ad una pena pecuniaria di cinquanta libbre di piccoli il rapitore contro la volontà della donna, nel caso del ratto a fine di matrimonio, nell'altro, a fine di stupro, lo mandano dirittamente alla morte. Un uomo quindi che avesse rapito una donna maritata come pure un uomo che avesse rapito una donna nubile o vedova colla quale non avesse contratto matrimonio prima della condanna doveva sottostare alla pena capitale.

S'intende che il matrimonio successivo al ratto doveva contrarsi con il consenso delle parti, nè deve sfuggirci la possibilità che molti matrimoni si fossero contratti solamente per salvare il reo dalla pena capitale del resto in buon accordo colla rozza, ma giusta severità delle pene nei reati contro il buon costume.

⁽¹⁾ Paolo di Castro, p. e., dice che fungendo da magistrato aveva sempre condonato la pena al rapitore che si fosse poi unito in matrimonio colla rapita.

⁽²⁾ Vedi Statuti di Sacile, cap. 58 *contra eum qui mulierem aliquam violente rapuerit.... Si vero essent equales vel inequales et inter se vellent matrimonium contrahere dummodo de iure contrahere posset inter ipsos in nihilo puniatur.*

— Vedi statuti di Collalto..... *Si vero dictam puellam duxerit in uxorem liberetur ab omni poena.*

⁽³⁾ PERTILE. — *Storia del Diritto Italiano*. Vol. v, pag. 154.

La bigamia.

Il diritto longobardo tratta la bigamia come l'adulterio col punire la donna che prende un secondo marito, vivente il primo, alla morte, l'uomo che prende una seconda moglie, nel mentre la prima è ancora viva, a 500 solidi.

Ma gli statuti italiani furono molto incerti e molto difformi in questo argomento, gli uni stabilendo per la bigamia la condanna a morte, altri la mutilazione, altri pene pecuniarie, altri infine, sugli insegnamenti della Chiesa e di Graziano in ispecie, facendo variare la pena a secondo che il matrimonio fosse stato solo *initialum* od anche *ratum*.

Tra questi, gli statuti di Aviano, condannano il reo di bigamia alla pena di cinquanta libbre di piccoli ed alla perdita di un occhio se già ammogliato avesse sposato un'altra donna che non lo sapeva, senza giungere al riconoscimento sessuale, quando invece un tale atto fosse avvenuto, la pena era portata a cento libbre di piccoli od alla perdita di un piede.

Ed a Venezia ⁽¹⁾ il maggior consiglio nella considerazione che molte donne venivano ingannate specialmente dai forastieri che si davano per vedovi quantunque avessero la moglie viva, frenò energicamente questo duplice matrimonio obbligando chi lo contraeva alla restituzione di quanto avesse ricevuto a titolo di dote nel doppio valore, e di questo una metà ritornava alla donna, l'altra divideva fra i signori di notte, le guardie che avevano catturato il colpevole e l'accusatore. Quando poi la donna non avesse portato dote, il pseudo-marito doveva pagare 100 lire con pene severe per chi non le avesse pagate ⁽²⁾.

Ad evitare questi doppi matrimoni fu poi stabilito dal maggior consiglio ⁽³⁾ che si dovesse gridare il nome dei contraenti nella chiesa della via dove dimorava la sposa, dal ministeriale di palazzo o banditore, nell'ora in cui il popolo affluiva maggiormente cioè *in hora qua per presbiteros acceptantur oblationes*, con due testimoni, la cui testimonianza doveva raccogliersi per iscritto.

Chiunque si fosse sposato senza quelle grida, poteva esser chiamato in giudizio dai creditori in qualità di fideiussore o debitore vero e proprio per i debiti dalla moglie contratti ⁽⁴⁾.

Provvedimenti di polizia a guarentigia del buon costume.

Molti e varî furono i provvedimenti di polizia adottati dagli statuti nei riguardi del buon costume.

Originariamente le donne di mal affare erano scacciate e poste in condizione di essere impunemente offese; in seguito furono raccolte in

⁽¹⁾ 1288, 27 settembre, M. C. ZANETA, c. 52.

⁽²⁾ 1292, 22 maggio, M. C. ZANETA et PILOSUS, c. 52.

⁽³⁾ 1323, 2 ottobre, M. C. FRONESIS c. 117 t.

⁽⁴⁾ A Trento i bigami venivano sottoposti a grave multa, se insolventi frustati per la città. Vedi Statuti della città di Trento con introduzione di TOMMASO GAI, c. 67.

case di tolleranza, disciplinate con rigore, e quivi soltanto era ad esse concesso l'esercizio del loro basso commercio.

Perciò, secondo gli statuti del gruppo di Prata, nel mentre colui il quale avesse favorito una tréscia in casa sua era condannato a dieci libbre di piccoli, impunito restava quando avesse locata una casa a meretrici, purchè vicino non vi fossero case oneste, perchè allora doveva pagare quaranta solidi.

Item, dicono gli statuti di Cividale ⁽¹⁾, *quod publices meretrices vel rufiane tenentes meretrices non habitent cum loco et foco in civitate nisi in balneatorio vel nisi extra burgis, nec aliquis ascensuel eis domos.*

A Trento le meretrici erano tollerate solo nel bordello, esse dovevano portare un distintivo di nastro giallo pendente dalla spalla sinistra. Contravvenendo si conducevano al bordello a suon di tamburo e si esponevano anche alla berlina se non pagavano la multa ⁽²⁾.

Nessun uomo poi poteva entrare a Cividale ⁽¹⁾ *in balneatorium parvum* se ci fosse stata qualche donna al bagno e non avesse consentito l'ingresso a quell'uomo, *et de hoc credatur hospiti vel hospite balneatorii vel aliis boni viris vel mulieribus fidedignis.*

CAPITOLO VIII.

DEI REATI CONTRO LA PROPRIETÀ.

SOMMARIO. — 1. Del furto. — 2. Del danneggiamento.

Del furto.

Le leggi germaniche qualificarono furto l'occulta sottrazione delle cose mobili altrui a fine di lucro, per cui la definizione di Paolo (sent. II, 31, 1) *fur est qui dolo malo rem alienam contrectat* conviene anche per il diritto germanico ⁽³⁾.

Il concetto originale però si allarga nel tempo per cui "ladro", non è solo colui che toglie di nascosto ad altri un oggetto, ma anche chi trova un oggetto e se lo tiene, chi riceve una cosa in custodia e non la restituisce.

La distinzione del furto in manifesto e meno, è già considerata dai longobardi; il cap. 18 della Summa (Leg. long., lib. I, tit. 25) dice: *Furtum aliud manifestum aliud non.*

⁽¹⁾ VINCENZO IOPPI. — *Di Cividale del Friuli*. Atti Accademia di Udine 1892. St. 1307 rub. 72 e 76.

⁽²⁾ Statuti della città di Trento con introduzione di TOMMASO GAI.

⁽³⁾ PASQUALE DEL GIUDICE. — *La storia del diritto penale* in Enciclopedia del diritto penale italiano diretta da E. Pessina.

Anche la distinzione del furto in grosso (*si est factum in re magna dicitur grave delictum*) ⁽¹⁾ e piccolo, è antica nel diritto germanico, per cui è molto svariato il computo del valore della cosa rubata per quanto riguarda la corrispondente penalità, nè meno diffuso era il concetto delle aggravanti per la recidiva ⁽²⁾ e per le circostanze nelle quali il furto era stato commesso.

Questi principi ebbero una larga ripercussione in quasi tutti gli statuti medievali ⁽³⁾.

La *promissione del maleficio* che è la prima legge veneta o meglio il primo statuto misto, statuto che subì, coi tempi, come avverte il Cecchetti ⁽⁴⁾, alcune modificazioni, ma sostanzialmente restò fino agli ultimi secoli quale fu emanato dogando Orio Mastropiero (marzo 1181), richiede che il ladro fino a 20 solidi venga frustato e bollato, se recidivo, ma nella stessa misura, gli si strappino gli occhi, egual pena sancisce al ladro di 20 a 100 soldi, per un furto maggiore lo manda al capestro. Al ladro che trovato nell'altrui casa avesse tentato di difendersi con arme, sempre secondo la *promissione* succitata, o fuggendo avesse ferito alcuno, si doveva tagliare la mano destra ed estrarre gli occhi. Ugualmente, si dovevano strappare gli occhi a chi fosse entrato con violenza nel domicilio altrui.

Secondo gli statuti di Prata e derivati e secondo quelli di Portogruaro chiunque avesse depredato un altro e lo avesse ucciso, doveva venir trascinato sino al luogo delle forche ed ivi impiccato; ugualmente doveva venir impiccato chi più volte aveva commesso il furto ed era colpito d'infamia anche se non avesse ucciso il derubato. Di riscontro se l'assassino veniva ucciso o ferito, l'uccisore o il feritore rimaneva impunito.

Se invece il ladro avesse rubato per la prima volta, fino a dieci libbre di piccoli, veniva punito con venticinque libbre oppure con la perdita di un occhio, fino a venticinque con cento, oltre questa somma, veniva impiccato. E crescevano le pene se si trattava del secondo furto, di più se del terzo e del quarto, tenendo riguardo all'oggetto rubato ed arrivando così sempre come pena massima all'impiccagione ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ *Claro Furtum. Quaero an.*

⁽²⁾ Re Liutprando volle punito il primo furto colla composizione e con il carcere, il secondo colla decalvazione e col marchio in sulla fronte, il terzo colla vendita in qualità di schiavo. I carolingi furono ancor più severi ed un capitolare attribuito a Carlo Magno comminava per il primo furto la perdita di un occhio, per il secondo del naso, per il terzo della vita.

⁽³⁾ *Si vero magnum fuerit furtum*, così gli statuti di Cividale del 1378 r. 46, (*reus*) *ad furchas suspendatur et utrum furtum sit parvum vel magnum et qua pena committens debeat condemnari per sententiam iudicum malefactorum declaretur iuxta morem et consuetudinem Civitatis Austrie predictae hactenus observatos.*

⁽⁴⁾ B. CECCHETTI: delle leggi della Repubblica veneta sulle carceri e di un'opera del sig. Martino Beltrami Scalia ispettore generale delle carceri del Regno d'Italia. Estratto dei Tribunali, Sezione Penale. Venezia, Locatelli 1866.

⁽⁵⁾ Vedansi in questo proposito: statuti di Collalto, libro II, cap. 12. *De furtis et robaria*. - Statuti di Valvasone, cap. 3. - Statuti di Udine, pag. 51, A. 94. - Statuti di Ragnogna del 1442, cap. 11. - Statuti di Polcenigo del 1356, c. 2. - Statuti di Sacile, sec. XIII-XV, c. 52.

Sempre secondo gli statuti di Prata e derivati, chiunque avesse preso e nascosto nella sua abitazione qualche oggetto portato fuori di casa per evitare la rovina dell'incendio, dell'acqua o dei nemici, veniva privato come il ladro e costretto a rifondere il doppio ⁽¹⁾. Non diversamente era punito chi rubava qualche oggetto messo a difesa dell'incendio o dei nemici, oggetto che poteva essere un secchio o qualche cos'altro.

Chi avesse rubato apertamente dai pascoli un capo di bestiame grosso ⁽²⁾ — cavallo, bue — era condannato a pagare venticinque libbre di piccoli, chi avesse rubato più di un capo era condannato a morte. Chi invece avesse rubato un capo di bestiame minuto — asino, capra, pecora — era condannato a pagare dieci libbre, chi ne avesse rubate di più, fino a dieci, a venticinque libbre o al taglio della mano, più oltre, all'impiccagione.

Nè i nostri statuti si arrestano qui nella paziente e minuta ricerca, per cui noi vediamo considerato il caso del borsaiolo che percuote il borsellino di una persona per farne cadere il denaro e vediamo condannato costui come chi abbia approfittato dell'occasione e siasi fatto proprio il denaro caduto.

Come il ladro era punito chiunque trovato qualche oggetto altrui sulla pubblica via o nell'interno del foro, non l'avesse posto a disposizione del proprietario in luogo pubblico.

Per gli statuti di Belluno ⁽³⁾ chi avesse trovato *astorem vel trizolum aut falconum accipitrem vel sparaverium muscardum alienum* o gli fosse altrimenti pervenuto, era costretto a portarlo nella casa del comune entro quattro giorni dichiarando il modo con cui gli era pervenuta *ipsam avem siue auxellum* pena il bando di dieci libbre, nel mentre se non si fosse presentato il padrone, colui che aveva trovato l'uccello se lo poteva tenere.

Uguali disposizioni avevano gli statuti di Conegliano ⁽⁴⁾.

Determinano poi gli statuti di Prata e derivati, la condanna di colui presso il quale fosse stata trovata la refurtiva e non avesse rivelato il ladro oppure non avesse voluto restituire la cosa al suo padrone, e finalmente stabiliscono che se uno fosse entrato in casa d'altri senza il permesso, fosse condannato come il ladro, ma se non avesse portato via nulla, fosse punito con 100 solidi di piccoli per l'ingresso temerario.

L'ingresso temerario era considerato grave reato, ma ogni qualvolta un individuo veniva colto in casa d'altri senza che ne sapesse dare il

⁽¹⁾ Per gli statuti di Montefalcone (1456) chi rubava gli oggetti portati fuori di casa per l'incendio, se valevano una marca di denari doveva essere fustigato *per terram et banniri prout videbitur domino Potestati*.

⁽²⁾ Le origini di queste distinzioni risalgono alle leggi burgundiche. Secondo la *lex burgundiorum* 4, 13; 70, 1, 3 è grosso il furto di cavalli, giovenche e piccolo quello di porci, capre, pecore.

— Vedi anche statuti di Valvasone cap. 5 e 6 che si comportano ugualmente nella distinzione del furto di bestiame e nella pena in corrispondenza.

⁽³⁾ Statuti di Belluno stampati nel 1705.

⁽⁴⁾ *Statuta et Previsiones Ducales terre Coneglani*.

motivo, non era considerato un ladro e come tale condannato, fin tanto che non avesse messo le mani su ciò che non gli apparteneva ⁽¹⁾.

Questo principio risale al diritto romano ⁽²⁾: *qui furti faciendi causa conclave intravit nondum fur est, quamvis furandi causa intravit; quid ergo! qua actione tenebitur? utique iniuriarum aut de vi accusabitur, si per vim introibit.*

Anche colui che fosse entrato in un orto chiuso od in una vigna senza il permesso del padrone era punito e precisamente con venticinque solidi di piccoli (fuori dei confini, dentro con cinque libbre per gli statuti di Aviano) e doveva in ogni caso rifondere il danno ⁽³⁾.

Una aggravante al reato che porta con sè il doppio della pena stabilita per gli altri casi, è l'aggressione davanti la casa o sotto il portico, che se l'aggressore era penetrato in casa era costretto a pagare cento libbre. E per casa sua si affrettano a determinare gli statuti, si intende così quella in proprietà come quella in affitto o gratuitamente concessa.

In ognuno dei varî casi suddetti il ladro era condannato oltre alla pena pecuniaria o corporale alla restituzione delle cose rubate col rifondere il danno alla parte lesa.

Del danneggiamento.

Con singolare accuratezza trattano gli statuti friulani i danneggiamenti studiandoli nei loro molteplici aspetti e sceverandoli con distinzioni minutissime.

Gli statuti di Prata e loro derivati ad esempio stabiliscono che chiunque abbia tagliato una vite ⁽⁴⁾ altrui già produttiva o l'albero di alto fusto su cui reggevasi la vite, sia condannato a quaranta solidi se abbia cagionato la morte della pianta, a venti in caso diverso; qualora la pianta non fosse ancora produttiva a 20 se distrutta, a 5 se solo danneggiata. In ogni caso il danno doveva essere rifiuto.

Chiunque avesse tagliato qualche albero fruttifero altrui come p. e. un pomo, un pero, un ciliegio, una noce, un fico, un olivo era condannato a quaranta solidi, chiunque avesse semplicemente danneggiato quest'albero

⁽¹⁾ Ugualmente per gli statuti di Sacile: chi entra violentemente in casa d'altri se di giorno sia condannato a 25 libbre di danari se di notte a 50; per gli statuti di Spilimbergo: chi entra con violenza in casa d'altri paghi 50 libbre; per gli statuti di Cusano chi entra violentemente in casa d'altri sia punito con 30 libbre se di giorno, con 60 se di notte; per gli statuti di Tarcento chi entra violentemente in casa d'altri sia punito *in libris slavoneschis triginta entrando et trigiuta exeundo.*

⁽²⁾ l. 21, § 7, *D. de furtis*. XLVII, 2.

⁽³⁾ Che nessuno, dicono gli statuti della Giurisdizione dei nob. Signori di Colloredo, tra chi esser si voglia abbia ardir di rubare gli orti delli Signori consorti giusdicenti di Colloredo broli, giardini nè in qualsivoglia modo danneggiare.

⁽⁴⁾ Secondo gli statuti di Monfalcone chi avesse tagliato l'altrui albero o vite doveva cadere nella pena di una marca ed essere fustigato *per terram*.

pelandone i rami, tagliandolo, scortecciandolo, forandolo, era condannato a 25 solidi ed a rifondere il danno.

Parimenti chiunque avesse tagliato in un fondo od in un bosco altrui legname da lavoro o da costruzione, era condannato a quaranta solidi di piccoli, se avesse tagliato legname minuto a venti solidi, se legna da ardere a quaranta solidi per ogni volta in cui fosse stato trovato a tagliare, senza aggravante per il recidivo.

Chiunque avesse falciato in luoghi non suoi, nei prati, nelle valli, nei monti, nei boschi era tenuto a pagare il bando di quaranta solidi di piccoli, se nei fondi comunali ne doveva pagare cento ⁽¹⁾. Chiunque avesse colto dagli altrui luoghi chiusi o dagli altrui campi le uve o le messi, o gli altri frutti era condannato a venticinque solidi ed a rifondere il danno ⁽²⁾.

Chiunque avesse lasciato andare da sè le sue bestie nel fondo altrui e specie nei prati dopo imposto il divieto oppure le avesse lui stesso condotte era condannato a pagare cinque solidi ed a rifondere il danno.

Chiunque avesse ucciso un cavallo, una cavalla, un bue, una vacca, un asino, una asina, un porco, una scrofa, una capra, un irco, un ariete nel gregge ed un agnello o qualunque altro animale quadrupede per ira o per odio era condannato a pagare quaranta solidi di piccoli ed a risarcire il danno. Chiunque avesse ferito o semplicemente lesa la bestia altrui era semplicemente costretto a rifondere il danno.

Chiunque avesse devastato la casa od i poggioli altrui portando via le pareti, le travi, le tegole od altri oggetti spettanti all'edificio era condannato a pagare quaranta solidi. Che se per questo la casa fosse rovinata, il colpevole era condannato a venti libbre di piccoli ed a rifondere il danno: non potendo pagare, veniva bastonato.

Così se qualcuno avesse portato via od avesse guastato i ripari (*pallatas*) le siepi o le altre chiusure degli orti altrui o dei luoghi chiusi, era costretto a pagare quaranta solidi ed a risarcire il danno ⁽³⁾. Ed anche chiunque avesse rovinato i muri, gli spalti, le spinete, doveva pagare quaranta solidi e risarcire il danno.

Non diversamente chiunque avesse fatto un passaggio, un sentiero od una via attraverso il campo altrui e così chiunque fosse semplicemente passato con un cavallo o con un carro attraverso le altrui proprietà era

⁽¹⁾ Statuti di Monfalcone: chi fa erba in campi seminati altrui, *seu clavatis solvat viginti seldos parvorum*.

⁽²⁾ Cf. in questo argomento:

— Stat. di S. Daniele, cap. 98-107.

— Stat. di Collalto, libro II, cap. 15 e 16.

— Stat. di Buia, cap. 30, 31, 32.

— Stat. di Valvasone, cap. 37, 38.

— Stat. di Udine, op. cit. N. 249-258.

⁽³⁾ Stat. della Giurisdizione dei nob. signori di Colloredo, r. 17, che nessuno ardisca di distroppar o distapponar i campi, orti e bearzi d'alcuno nè meno dirupar entrate per andar a pascolare, nè in quale si voglia modo danneggiar li beni altrui sotto pena di lire 25 per ogni volta ed inoltre pagar il danno.

tenuto a pagare, se era passato col carro, venticinque solidi di piccoli, se a piedi senza il carro, cinque solidi.

Chiunque artefice avesse promesso — dopo ricevuto denaro o meno — di costruire una casa, un'aia, un ponte, una botte od un carro o qualunque altra cosa spettante alla sua arte e non avesse compiuto l'opera nel termine stabilito doveva pagare venticinque solidi e rifondere il danno. Che se invece avesse solo guastato alcuna di quelle opere, doveva pagare trenta solidi di piccoli e risarcire il danno. E per artefice si intendeva — spiegano gli statuti — il fabbro ed il pellicciaio, l'artefice minuscolo e qualunque altro che avesse locato l'opera sua per attendere a qualche lavoro.

CAPITOLO IX.

DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA FEDE.

SOMMARIO. — 1. Dei falsari. — 2. Del falso nei giudizi. — 3. Degli spergiuri.

Dei falsari.

La legge longobarda puniva il fabbricatore di monete false ed il falsificatore di documenti, al taglio della mano ⁽¹⁾ ed una tale pena si rifrange in molti statuti, solo talora sostituita con denaro e più raramente con qualche altra pena corporale.

Non pertanto questo delitto fu nella trattazione legislativa diversamente considerato e se da un lato alcuni statuti trattarono benignamente i rei riducendosi ad infamarli, dipingendoli nel palazzo comunale, molti invece furono severissimi fino a comminare l'estremo supplizio.

Alla stessa pena del falsificatore veniva condannato originariamente colui che avesse diminuito una moneta d'oro o d'argento o l'avesse rasa, ma più tardi si distinsero i casi e ben diverse furono le pene.

Gli statuti del gruppo di Prata punirono *qui lonsaverit, seu raserit, vel stronzaverit monetam auream vel argenteam* a dieci libbre di piccoli per qualunque volta, *qui aliquam monetam fecerit ex auri* a tre libbre di piccoli e similmente se l'avesse rimessa in circolazione dopo averla riconosciuta.

(¹) *Summa legis longobardorum*. Leg. Long., libro I, tit. 28. *De eo qui falsam vel adulterinam fecit: qui falsam vel sine regis iussione monetam fecerit, manum ammittat.....* Leg. Long., lib. I, tit. 29. *De eo qui falsam cartam scripsit: si contra legem qui scripserit cartam guidrigil componat.*

Del falso nei giudizi.

Ma anche un altro delitto, allora certo non meno frequente, doveva preoccupare i legislatori di quei tempi: quello cioè della corruzione nei giudizi.

Abbiamo visto come la legge longobarda condannasse *qui contra legem scripserit cartam* al guidrigildo ⁽¹⁾ non diversamente era da quella legge condannato chi avesse deposto il falso in giudizio.

Svariatisime furono le pene che gli statuti comminarono ai rei di quei delitti, ma si attennero normalmente al taglio del naso ⁽²⁾ o della mano ⁽³⁾ o della lingua, oppure a pene infamanti ⁽⁴⁾.

Gli statuti di Prata e derivati stabilivano che se un falso arbitro, per denaro o con preghiera, avesse fatto una ingiusta sentenza fosse condannato a cinquanta libbre di piccoli od a perdere la lingua. E qui è detto come dovesse essere fatta la sentenza cioè a base di diritto e colla possibilità di essere da qualunque privato sindacata.

In ogni caso il giudice falso ⁽⁵⁾ doveva rifondere il danno e qualora con la sua sentenza avesse irrogata, a torto, una pena corporale, a quella stessa pena doveva sottostare, adattandosi così anche in questo caso la legge del taglione ⁽⁶⁾.

Nè solamente il falso testimonio ed il falso arbitro erano sottoposti a quelle sanzioni, ma anche i loro corruttori. Dicono appunto gli statuti di Prata che se qualcuno avesse corrotto un giurato od un testimonio e l'avesse indotto a proprio od altrui vantaggio *pretium vel prece* a deporre falsamente in giudizio od a dare una sentenza ingiusta, fosse condannato alla stessa pena del giurato o del teste ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ ROTARI però (243) punisce chi falsifica documenti pubblici col taglio della mano: ugualmente LIUTPRANDO (91).

⁽²⁾ Stat. di Valvasone, cap. 49. *Si quis fecerit falsum sacramentum et sciatur scindantur illi nares.*

⁽³⁾ Gli statuti di Collalto p. e. al falsario ed allo spergiuro comminavano la perdita della mano: *non tamen de iuramento decisivo dato in litem ad instantiam partis: hoc periurium solum Deum habeat ultorem.*

⁽⁴⁾ Stat. di Valvasone, cap. 50. *Si quis fecerit falsum sacramentum coram domino quod non habeat aliquod officium in terra Valvasoni nec ei credatur.*

⁽⁵⁾ L'ufficiale trovato a esercitare frodolenza ricevendo denaro, era dagli statuti di Cividale del 1378 condannato a 25 libbre di piccoli veronesi, se altro ufficiale in 12 libbre e mezza di piccoli veronesi *et ex tunc sit privatus et exclusus a quolibet officio et consilio civitatis si provisor fuerit usque ad annos sex. Et si alius officialis fuerit usque ad annos tres.*

⁽⁶⁾ Vedi a prop. PERTILE. — *Stor. del dir. ital.* § 199, vol. v.

⁽⁷⁾ Non diversamente gli stat. di Collalto: *Si quis induxerit aliquos testes in iudicio ad deponendum falsum..... similiter puniatur amputatione manus, sed..... usque ad libras quinquaginta arbitrio dominorum comitum.*

Degli spergiuri.

Il castigo degli spergiuri, per la relazione tra sacramentarî e testimoni, si basava, secondo i commentatori del diritto longobardo, sulla pena dei falsi testimoni, ma più tardi la legislazione statutaria ridusse di molto questa pena sino a farla consistere in una leggera condanna pecuniaria con la perdita della fede od anche senza questa pena.

Gli statuti di Prata e derivati comminano dieci libbre di piccoli allo spergiuro, quelli di Valvasone, l'interdizione dei pubblici uffici e la perdita della fede ⁽¹⁾, quelli di Collalto la pena del falsario cioè la perdita della mano; *non lamen de iuramento decisivo dato in lile ad instantiam partis: hoc periurum solum Deum habeat ultorem* ⁽²⁾.

CAPITOLO X.

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL GIOCO.

SOMMARIO. — 1. Del gioco. — 2. Le tregue per il gioco.

Del gioco.

Molti scrittori sostengono che in Roma non trovasi traccia di punizioni di giocatori, ove si eccettui un passo di Ulpiano, in cui ricorda la mortificazione del tenutario del locale di non ottener giustizia se lo bastonavano o se lo derubavano, ed un senatoconsulto di Paolo in cui vietò di avventurare nel gioco i denari, colla sola conseguenza di rendere il vincitore privo di mezzi per ottenere il prezzo della vincita e qualche rarissimo altro che si può ricondurre a questi due concetti ⁽³⁾.

Non così certo la pensavano i legislatori medievali, nemici impenitenti del gioco, sino a bruciare le porte ed i tavoli della casa da gioco sulla pubblica piazza ed a comminare la galera ai giocatori.

Fiera reazione cotesta, provocata dalla smania invincibile che aveva per tanti anni incatenato lo spirito dei barbari conquistatori, sì da indurli a mettere nei loro vessilli e negli emblemi il gioco ed il vino.

Il gioco allora aveva degenerato in una vera epidemia pericolosa at-

⁽¹⁾ Stat. di Valvasone, cap. 50: *Si quis fecerit falsum sacramentum coram domino quod non habeat aliquod officium in terra Valvasoni nec ei credatur.*

⁽²⁾ Gli statuti di Sacile condannano lo spergiuro a 10 libbre o ad essere bruciato (*debeat comburi et pro periurio proclamari in plathea Sacili ultra voce et de cetero eius dictis non valeat fides adhiberi*).

⁽³⁾ Riv. Pen. 1907.

traendo vinti e vincitori: le persone più autorevoli giocavano ad ogni occasione, i lanzichenecchi si divertivano a gettare i dadi sulla pelle del tamburo ed una opinione accreditata specialmente in Francia sostenne per lungo tempo che il genio di un pittore avesse tracciato l'abbozzo delle "carte", o più propriamente dei tarocchi, per portare un po' di svago ad un re di Francia dominato da malinconia indomabile ⁽¹⁾.

In Italia, pare che il gioco fosse più diffuso che altrove, tanto che Iacopo Burckardt credette di poter sostenere che la fantasia rigogliosa spinse l'italiano a divenire il primo giocatore d'Europa ⁽²⁾ e Perrens ricorda come *Sienna avait prohibé divers jeux de hasard; a la demand de peuples et de grands elle les rétablit* ⁽³⁾.

I giuochi più comuni nel medio evo erano l'*alea* ed i *taxilli*. *Alea* per i romani era il dado di sei lati puntato dall'uno al sei, ma poi la parola aveva indicato ogni gioco di fortuna e più tardi all'epoca degli statuti era riuscita a significare un giuoco in cui si adoperavano pedine e dadi sopra un tavoliere, era quindi diventato sinonimo del *ludus tabularum*.

Mentre l'*alea*, dice lo Zdeckauer, perdette il suo senso antico, la lingua formò una parola nuova per il dado puntato di sei lati: questa parola è *taxillus* ⁽⁴⁾.

Di mezzo ad una sbrigliata passione per il gioco sotto l'influsso potente delle disposizioni canoniche, le quali vietavano ogni gioco rimesso alla sorte, le leggi medioevali si armarono contro i giocatori con disposizioni severissime, per cui mentre da un lato i giureconsulti sostenevano essere leciti soltanto i giochi di destrezza, dall'altro quasi ogni statuto condannava il gioco a denaro.

E varie erano le pene alle quali venivano condannati gli infrattori delle disposizioni contro il gioco con prevalenza prima per il denaro ⁽⁵⁾ più tardi per il carcere, la berlina, la frusta ⁽⁶⁾ e anche l'allontanamento temporaneo, la distruzione delle case e dei mobili in cui si era giocato:

⁽¹⁾ Carlo VI; attualmente però nessuno oserebbe contestare che il tarocco sia di origine orientale, come gli scacchi, e risalga quindi alla più alta antichità. Così nessuno più mette in dubbio che l'ipotesi più accreditata sia quella che fa introdurre in Europa i tarocchi dai *Bohèmiens* verso la fine del sec. XIII epoca appunto in cui si incomincia ad avere notizia delle carte da gioco.

Vedi *Rivista Ars et Labor*. Anno 62, vol. II, 1907.

⁽²⁾ IACOPO BURCKARDT. — *Cultur der Renaissance*, 1877, 205.

⁽³⁾ PERRENS. — *Histoire de Florence*, Paris 1877, p. III, r. 391.

⁽⁴⁾ LUD. ZDECKAUER. — Il giuoco in Italia nei sec. XIII e XIV e specialmente in Firenze in *Arch. Stor. It.*, serie IV, 18, 1886. Il *taxillus*, così lo Zdeckauer non è che un diminutivo della parola latina *talus* che non significa il dado, ma l'ossetto nella sua forma naturale come proviene dal piede posteriore degli agnelli.

⁽⁵⁾ Gli statuti di Perugia, di Ancona, di Ferrara, di Orvieto p. e. punirono con multa il gioco dei dadi e dichiararono nulli i contratti per causa di gioco. Gli statuti di Cividale dichiarano che il giocatore *qui sic lucratus fuerit restituat id quod lucratus fuerit*.

⁽⁶⁾ Lo statuto di Casale comminava la frusta e la berlina, quello di Padova il carcere temporaneo.

ai giocatori erano equiparati coloro che ad essi somministravano denaro e persino coloro che erano presenti al gioco ⁽¹⁾.

Gli statuti di Prata e derivati stabilivano che colui il quale giocasse di notte ad *taxillos* od ad altri giochi per denaro od altro vantaggio dovesse pagare 40 soldi di piccoli. Gli statuti di S. Daniele concedevano il gioco *cum taxillis et de die tantum* solo a vino e *sub logia magna*.

Gli statuti di Cividale prescrivevano che non si potesse giocare *cum taxillis pluris vel paucioris numeri vel falsis* pena 40 denari e se il reo *solvere non poterit stet tribus diebus ad catenam pigne sine cohoptorio*.

Gli statuti di Cusano proibiscono di tenere baratteria in cantina dopo la terza ora di notte e proibiscono di giocare con falsi dadi. Quelli di Concordia del 1349 ordinano che nessuno osi giocare con qualche altro vicino *supra pannos vel indumenta suarum personarum*. Quelli di Buia proibiscono di giocare *ad taxillos, seu cartis vel alio ludo pro pecuniis post sonum ave marie de secundo vel tenere in domo ludentes vel eos acceptare, nec etiam ludentibus vel tenere seu accomodare aut vendere candellas aut olium lumen pro ludo sub pena marcarum denariorum duarum aplicandarum pro dimidio Ecclesie sancti Laurenti et alium dimidium accusatori*.

Dal fatto che la pena come per la bestemmia veniva devoluta alla Chiesa, noi possiamo dedurre un principio importantissimo. Molti statuti non erano indotti a punire il gioco di per sè, quanto perchè i giocatori si davano alle più turpi bestemmie. Ed in fatti il gioco originariamente era ritenuto biasimevole soltanto perchè dava cagione alle frode ed alla bestemmia ⁽²⁾. Un medico e finissimo osservatore, dice lo Zdeckauer ⁽³⁾, come fu il belga Pascasio Giusto nel suo libro sulla fortuna (*de alea* II p. 101) ci dice che i giocatori del suo tempo asserivano di sentire gran piacere nel proferire le più forti bestemmie e da noi gli statuti di Montefalcone proibiscono il gioco a denari *ad evitanda schandala*.

Le tregue al gioco.

Quasi tutti gli statuti italiani nel mentre proibiscono assolutamente il gioco o lo ammettono come vedemmo subordinato alla proibizione di tempo, di luogo e di qualità di gioco, riconoscono che in una data epoca dell'anno la quale precisamente cade a Natale, più raramente anche a Pasqua, il gioco sia completamente libero.

⁽¹⁾ Stat. di Valvasone. *Si quis luserit de nocte cum lumine solvat solidos parvulos quadraginta et omnes etiam ad ludum existentes eandem poenam solvant..... et si quis mutuaverit alicui persone quod Dominium ius non faciat*.

⁽²⁾ TOMMASO D'AQUINO. — Secunda sec. 9, 13 e 14, ritiene che il gioco di fortuna sia *accidentaliter* per le sue conseguenze ma non *formaliter et substantialiter* illecito. Cessando le *accidentia* che sono le bestemmie e l'inganno, deve cessare anche il divieto del gioco di fortuna.

⁽³⁾ L. ZDECKAUER. — Il gioco in Italia nel sec. XIII e XIV.

Ed è comune quest'uso; anche nei tempi antichi i divieti del gioco d'azzardo si arrestavano alle saturnalia ⁽¹⁾ e gli eruditi del 500 e con essi Girolamo Bargagli sanno che "il giocare la notte negli ultimi giorni di Dicembre è antica usanza ⁽²⁾". Negli statuti del Friuli è comune il richiamo a questa specie di tregua sul gioco.

Gli statuti di Cividale del 1378 proibiscono di tenere gioco o baratteria in casa *nisi foret in platheis publicis vel tabernis vel locos aliis sine fraude in die et in domo comunis, in nocte festivitatis Nathalis Christi*.

Gli statuti di Maniago proibiscono di giocare a denari *aliquo tempore preterquam ad festum Nativitatis domini nostri incipiendo in vigiliis Nativitatis et perficiendo per totam diem Epiphaniae et in Pascale maiori incipiendo etc et in istis diebus non debet ludi nisi in Platea idest in circulo Maniaci vel domo comunis et ab Oriente usque ad pulsum campanae Ave Marie*.

A Sacile viene stabilito *quod a circumcison: in antea nullus audeat ludere ad taxillos nec ad aliquem ludum biscaze pro denariis*.

A Gemonà cessa lo statuto per le proibizioni sul gioco quindici giorni prima e quindici giorni dopo Natale.

Se adunque in certe epoche il gioco veniva consentito pare che in quei giorni la vincita dovesse venir protetta dal magistrato, a Venezia però nella decisione del maggior consiglio del due aprile troviamo scritto: *Rationem non dabo alicui personae de ludo* ⁽³⁾.

Che se le leggi consentivano il gioco in certi giorni esse però guardavano sempre di buon occhio coloro che non vi si dedicavano e specialmente coloro che rinunziavano spontaneamente con una promessa alla libertà di giocare ⁽³⁾.

⁽¹⁾ ZDECKAMER. — Bullettino dell'Istituto Archeologico, 1881.

⁽²⁾ L. ZDECKAUER. — Il gioco in Italia nei sec. XIII e XIV.

— GIROLAMO BARGAGLI. — Il Materiale Intronato, dialogo dei giuochi sanesi che nelle vegghie si usano di fare. Siena 1572.

⁽³⁾ SCHUSTER. — *Das spiel in deutschen Recht*. Vien 1878 a p. 185. *Verzichte auf die Spielfreiheit durch Einzellwillkür*.

CAPITOLO XI.

REGOLAMENTI DI POLIZIA.

SOMMARIO. — 1. Norme comuni di polizia urbana. — 2. Regole per gli esercenti. — 3. Regole per i cittadini. — 4. Regole per i custodi del luogo.

Norme comuni di polizia urbana.

Accanto alle norme regolatrici delle più gravi penalità non si dimenticavano gli statuti di emettere i provvedimenti di polizia urbana più minuti senza distinzioni evidenti e talora anche senza distacco testuale. Provvedimenti questi che si rivolgevano a trattare i singoli rapporti della vita vicinale e comunale specie per quanto concerne i pubblici esercenti.

Ai privati cittadini è fatto divieto di gettare immondizie nelle strade o sul mercato, di gettare *ballotte* per le vie, di condurre le ragazze in certi luoghi; agli uomini particolarmente era fatto obbligo di non entrare nel bagno delle donne senza il loro permesso.

Non si poteva bruciare certe sostanze puzzolenti nell'abitato, non spendere troppo nei regali battesimali o di cresima, non pagare ai sacerdoti per le loro funzioni una somma maggiore della stabilita, non girare con faci accese, non dare ad una donna certe sostanze perchè concepisse.

Speciali provvedimenti regolavano certe fiere e certi pellegrinaggi, ordinavano di portare certi animali al comune, di non prendere certi uccelli rapaci senza il consenso delle autorità, di tenere i cani legati specialmente in date epoche.

Ai medici era fatto obbligo di non omettere il referto, ai barbieri di non tener sangue nelle bacinelle, agli osti di chiudere le osterie all'ora prestabilita e di non tener gioco in cantina, si stabiliva infine in qualche statuto il modo di portare dentro e fuori del luogo le merci di consumo e si dettava il regolamento del dazio corrispondente.

Per gli statuti di Sacile *si quis finum posuerit in via terre Sacili et infra quindecim dies ipsum non abstulerit* doveva pagare il bando di 25 soldi di denari *nisi intersit verbum potestatis* ⁽¹⁾.

Gli statuti di Cividale (r. 98) richiedevano *quod nullus barberius proiciat sen teneat in scutellis vel aliter sanguinem*, (r. 106) *quod nullus in Civitate vel Burgis trahat seu proiciat cum ballottis* ⁽²⁾.

⁽¹⁾ *Statuta Communitatis Sacili* sec. XIII - XV — Nozze Caratti-Rinaldini Arici — Udine, Doretta 1888.

⁽²⁾ Stat. di Cividale 1378, P. S. LEICHT, *Stat. Vetera Civitatis Austriae* - Udine 1899 alle indicate rubr. 98 e 106.

Regole per gli esercenti.

Gli esercenti sono sottoposti, a seconda dei vari statuti, a regole severe, non possono vendere se non con misure approvate dai pubblici ufficiali e secondo il prezzo da questi o dagli statuti determinato. Sono obbligati a provvedersi di una quantità di merce sufficiente ai consumatori, ai quali non possono rifiutarsi di consegnarla, qualora venga pagata, non possono gabellare il pubblico vendendo una cosa per l'altra, non servirsi di altri luoghi per lo smercio dei loro generi, se non dei loro propri negozi.

Gli statuti di Prata e derivati determinano che i tavernieri non possono vendere il vino al minuto prima che i consoli non abbiano bollato i vasi, essi debbono dare il vino a chi lo richiede e lo paghi, devono chiudere le loro osterie al terzo suono della compagna *que pulsatur de sero propter custodes et tabernas*. I macellai, sempre secondo gli statuti in esame, sono obbligati a tenere quella quantità di carne che occorre ai consumatori ed a vendere le carni *secundum ipsarum qualitatem scilicet carnes castratinas pro castratinis peccudinas pro peccudinis*; finalmente non possono ammazzare gli animali se non nel macello e devono vendere le carni al prezzo stabilito. I panettieri devono tenere una sufficiente quantità di pane *secundum pondus deputatum per officiales*. Qui gli statuti di Porcia particolarmente regolano il prezzo a seconda del valore del frumento. I pizzicagnoli non possono vendere olio, formaggio o carni salate se prima non ne sia stato stabilito il prezzo dagli ufficiali.

Per gli statuti di Buia nessun negoziante poteva vendere al minuto alcuna cosa senza limitazione o stima degli stimatori *et cum slatera ponderis Communis et hoc sub pena marche unius pro vice consilio applicande*.

Regole per i cittadini.

Per gli statuti della Villa di Faedis⁽¹⁾ del 1326 due persone di qua e due persone di là dal Grivò dovevano vegliare i morti ed uno per casa accompagnare i morti alla Chiesa sotto pena di 8 denari ai contravventori e per gli statuti di Pordenone del 1268 si richiedeva *quod nullus societ corpus alicuius defuncti nisi usque ad cratus ecclesie et nemo faciat ultra primas vespertas... nec offerat presbyteris maioribus ultra solidos XX et alios V et nemo faciat exequias maiores in banno*. Per questi stessi statuti nessuno poteva offrire per una messa grande *in funeribus mortuorum* più di 20 soldi *et illos in duplere ponat*⁽²⁾.

I medici ed i chirurghi erano tenuti dai capitoli statutari sull'Abbazia di Rosazzo a presentare il referto sotto pena di lire 10 di piccoli⁽³⁾.

⁽¹⁾ *Statuti della villa di Faedis* — Nozze Pordenone-Martinuzzi — Udine, Doretta 1886.

⁽²⁾ Dal Diplom. Portusn. p. 26 - 27 — *Quaedam ex statutis Portusnaonis ab huius civitatis capitaneo et communi sub anno 1268 confirmatis, rem ecclesiasticam spectantia antiquitus excerpta ex codice ms. membranaceo tabulis infractis cooperto penes Antonium Tinti portusnaonensem*.

⁽³⁾ *Cap. Statutari sull'Abbazia di Rosazzo* — Nozze Bernardis-Masieri — Udine, Patr.

Per gli statuti di Cividale del 1307 (r. 75) nessuno poteva condurre una donna od una ragazza *circa sanctum sambucum nisi publicas meretrices* e, già lo vedemmo, nessuno poteva entrare *in balneatorium parvum* contro la volontà delle donne che prendevano il bagno. Per una deliberazione del 1325 n. 99 della stessa città, nessuno poteva bruciare o far bruciare polenta o feci di vino nell'abitato *per unum miliare nec prope villas per quattuor campos* sotto la pena di mezza marca — si noti la gravità — *que cedat communi* ⁽¹⁾.

Per gli statuti di Cividale *qui portet scovacias aut alias immundicias in merchato seu viis publicis* era condannato a pagare 12 denari dei quali quattro andavano al Gastaldo, quattro al comune e quattro all'accusante.

Gli statuti di Polcenigo e di Brugnera ⁽²⁾ vietano ai padrini di far doni troppo costosi ai loro figliocci di battesimo o di cresima e quelli di Pordenone del 1268 sopra citati stabiliscono *in gratia domini et banno communis quod nullus die qua filius christianus efficitur, seu filia non faciat compatribus suis prandium nec ientaculum seu aliquod convivium excepto vino causa refectionis*.

Chiunque avesse suonato la campana senza la volontà dei sacerdoti — per gli statuti di Prata e derivati — se non per la messa, l'avemaria, per i custodi od a stormo per i nemici, per il fuoco, per l'acqua, era condannato alla pena di 5 soldi di piccoli.

Chiunque, per gli stessi statuti, avesse turbato le sacre funzioni suonando la campana o facendo qualche altro rumore era condannato a 10 soldi di piccoli.

Una persona per casa doveva recarsi alle rogazioni *quibus fiunt publice processiones cum crucibus* pena un grosso per il capo di quella casa.

I cani per gli statuti di Conegliano dovevano esser legati nel tempo delle vendemmie per non recar danno alle vigne ed una pena speciale era comminata dagli statuti di Prata a colui il quale aizzava un cane contro qualcheduno.

Quelli di Aviano poi particolarmente, con una disposizione che nel codice della marciana sta scritta sotto la sanzione patriarcale, stabilivano *per consilii deliberationem* che nessun forastiere osasse andare sul colle del castello di Aviano a prendere avvoltoi od altri uccelli rapaci senza il permesso del Gastaldo o del Favolerio pena la condanna di 100 soldi di piccoli. Così colui che li avesse trovati era tenuto a presentarli ai soprascritti signori od ai buoni uomini del castello sotto la pena di dieci libbre di piccoli.

Parimenti ordinavano *quod tenetur dare unum accipitrem* dalla festa di S. Vito fino a quella S. Pietro del mese d'Agosto per quattro libbre *supradictis volentibus emere pro se* e dalla festa del predetto S. Pietro

⁽¹⁾ V. IOPPI, di Cividale del Friuli in Atti Accademia di Udine - 1892 alla rubrica rispettiva segnata.

⁽²⁾ *Stat. di Brugnera* con premessa di P. S. LEICHT - 1901 — Nozze Porcia e Brugnera.

sino a S. Bortolomeo per la stessa somma. *Item statuerunt et ordinaverunt quod vicini tenentur presentare secundum consuetudinem antiqui temporis*⁽¹⁾.

Gli statuti di Billerio⁽²⁾, ordinano che i vicini sieno obbligati a versare un fixachese *pro quolibet, causa mittendi ad Folugnam et non dans pignoretur et praesens statutum voluerunt fore perpetuo firmum et ratum*.

Era costume delle ville del Friuli, ci avverte il conte A. di Prampero, di mandare all'Abbazia della Follina sul Trivigiano a prendere del pane benedetto per guarire i morsicati da cani rabbiosi⁽³⁾.

E sono frequenti le disposizioni per casi simili nei nostri statuti e gli accenni a fatti superstiziosi, così vivi allora nella mente di tutti.

A Portogruaro ci ricorda il Bertolini⁽⁴⁾ veniva dato vino dal calice per i febbricitanti e gli infermi, uso che solo dopo il concilio di Trento fu severamente proibito e presso S. Vito al Tagliamento havvi una chiesa dedicata a S. Sabida dove ancora accorrono a prendere il pane benedetto per la febbre, i contadini e specialmente le risaiuole.

Comunissime erano poi le disposizioni sui dazi impartite dagli statuti, tra le quali ci basterà di ricordare quelle degli statuti di Ragogna del 1442⁽⁵⁾ le quali richiedevano che ciascun anno dopo le elezioni tutti i dazi venissero posti all'incanto sulla pubblica piazza di Ragogna ed aggiudicati al maggior offerente per tutto l'anno seguente; il deliberatario doveva subito versare la metà del prezzo al giurato sui dazi, l'altra metà la versava alla fine d'anno. I venditori di vino alla spina erano tenuti a pagare al daziere quattro denari per ogni urna di vino.

Regole per i custodi del luogo.

Tutti i vicini erano tenuti dalle leggi medievali a fare i custodi del luogo. *In pubblica arenga*, dicono gli statuti di Sacile, *sententiatum et affirmatum fuit quod quilibet homo et quilibet persona que staret et habitaret... in terra Sacili... teneatur et debeat facere custodias guaytas, scaraguaytas, plovigos et omnes alias angarias...*

(¹) Devesi dedurre che in quel tempo gli avvoltoi fossero comuni; vedi a proposito *Stat. di Belluno* circa l'obbligo di portare nella casa del comune l'avvoltoio trovato e di restituirlo al suo padrone.

(²) *Statuti di Billerio* 1359-1362. - Udine, Doretti 1878.

(³) Dice E. DI VALVASONE. — *La caccia*, II, 112-113:

*Là dove con torrente ampio e rapace
la gran Piave da l'Alpe al pian deriva
da vari lochi corrono le genti
che patiron del can l'empie ferite
E'l sacerdote con divini accenti
consacra il pane e tragge in lui virtute.*

(⁴) G. L. BERTOLINI. — *L'elemento corografico negli statuti* (saggio sugli statuti friulani) in *Atti dell'Accademia di Udine*. Anno 1902-1903, III serie, vol. X. Udine, Doretti 1903.

(⁵) *Statuti di Ragogna* del 1442, pubblicati da OTTAVIO DE POLICRETI per cura di VINCENZO IOPPI. Udine, Doretti 1897.

Per gli statuti di Porcia, di Prata, di Concordia, coloro i quali venivano delegati alla custodia dei ponti, di giorno, dovevano portarsi sul posto prima che fossero calati, e fermarsi fino al loro alzamento, pena 5 soldi di piccoli.

I custodi dei ponti e delle porte non potevano lasciar passare alcun forastiero senza la licenza dei signori del luogo e del podestà, pena dieci soldi di piccoli, a meno che sul posto non vi fosse un capocustode perchè questi poteva consentire l'ingresso ai forastieri, fino al numero di cinque.

Coloro i quali venivano delegati alla custodia di notte, erano tenuti a portarsi nella piazza del luogo dopo il terzo segnale della campana per ricevere dal capo, l'ordine di andare *ad postulos turres et bitafredos* pena ai contravventori dieci soldi di piccoli. Dai capicustodi, ai quali gli altri dovevano obbedire, venivano mandati alcuni custodi fuori del luogo, sugli argini *seu terraglos* a sorvegliare ed a chiamare i custodi dalle torri dai battifredi e dalle porte; quel custode che chiamato per tre volte non avesse risposto era condannato a pagare un grosso. Nello stesso tempo era tenuto il capocustode a mandare ogni notte dalla piazza pattuglie di custodi per i borghi e per le vie del luogo *qui videant et custodiant ne fures vel incendiarii damna faciant* e se avessero trovato qualche individuo sconosciuto che a loro sembrasse sospetto, dovevano prenderlo e qualora riuscisse a sfuggire dovevano seguirlo gridando affinchè potesse essere preso.

Chiunque avesse suonata la campana senza il permesso dei sacerdoti, se non per la messa, per l'avemaria, per i custodi, od a stormo per i nemici per l'incendio, per l'acqua, era condannato a pagare 5 soldi di piccoli.

CAPITOLO XII.

IL PROCEDIMENTO PENALE.

SOMMARIO. — 1. Il procedimento penale in relazione a quello civile. — 2. L'accusa, la querela, la denuncia. — 3. L'inquisizione. — 4. La tortura. — 5. Il giudizio. — 6. Il procedimento contumaciale e la revisione.

Il procedimento penale in relazione a quello civile.

L'azione penale che tende a ristabilire l'equilibrio nella coscienza sociale offesa dal fatto delittuoso e l'azione civile diretta a risarcire il danno dipendente dal fatto medesimo, sono originariamente confuse.

Allora il capo, oltre che capo amministrativo, è sacerdote e re e come tale giudica controversie e malefici, come osserva Cicerone nell'orazione "pro Caecina", *iudicia aut distrahendarum controversiarum aut puniendorum maleficiorum causa reperte sunt*.

Più tardi anche i sacerdoti entrano nell'organismo giudiziario, ma ancora l'azione pubblica e l'azione privata sono compenstrate ⁽¹⁾ sia che il privato si faccia giustizia da sè vendicando l'offesa propria o del parente secondo il principio di Tacito ⁽²⁾ (*suscipere tam inimicitias seu patris seu propinqui quam amicitias necesse est*) sia che la difesa venga assunta dallo Stato.

Ed anche quando lo Stato incomincia ad interessarsene per tutelare la società, la transazione dell'offeso dirime l'azione penale per effetto della composizione germanica la quale s'incardina nel concetto che quando a suon di denaro si ristabilisce l'equilibrio tra l'offensore e l'offesa la società non ha diritto di indagare più oltre ⁽³⁾.

Ma più tardi il rifiorire del diritto romano ed il vero riconoscimento della potestà sociale, portarono alla distinzione tra il procedimento civile privato, ed il penale pubblico, ed in questo procedimento alla prevalenza dell'accusatorio è pubblico, sull'inquisitorio, che, sorto nei giudizi sinodali, aveva preso a svilupparsi tenacemente nei tribunali ecclesiastici col favore della legislazione carolingia.

L'accusa, la querela, la denuncia.

L'accusa poteva, specie nei reati più gravi, essere presentata da chiunque, ma se era presentata dalla parte lesa o dai parenti di questa (e ciò doveva avvenire perchè si iniziasse l'azione penale nei reati lievi d'indole privata ed in quelli contro l'ordine della famiglia) chiamavasi querela, se invece da colui che ne era obbligato per legge: denuncia.

Solo per i reati gravi nelle prime leggi dell'epoca, il magistrato doveva iniziare il procedimento d'ufficio, senza che alcuno assumesse la veste di accusatore o di querelante o denunziante.

Tanto l'accusa quanto la querela e la denuncia dovevano essere presentate per iscritto e qualora fossero orali, dovevano venir ridotte in iscritto dal notaio e da quel magistrato che le riceveva, coll'indicazione del nome e cognome dell'istante e dell'accusato, se conosciuto, con la determinazione del luogo e del tempo del reato e con una relazione sommaria del fatto avvenuto.

Non tutti gli statuti consentivano ad ognuno di sporgere l'accusa: la maggior parte di essi la limitava alle qualità morali dell'accusatore, richiedeva cioè che esso fosse *bonae famae, bonae opinionis, fide dignus*: all'accusatore poi, in vari statuti, devolvevasi la metà della multa contenuta nella sentenza di condanna ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ F. BENEVOLO. — *La parte civile nel giudizio penale*.

⁽²⁾ TACITO: *De moribus germanorum*, cap. XXI.

⁽³⁾ KÖNIGSWARTER. — *La vaugeance et les compositions. Revue de legislation et de jurisprudence* del 1849.

⁽⁴⁾ AVV. GIAMBATTISTA LUÈ. — *Azione popolare*. Milano 1903.

L'accusatore, o denunziante, era tenuto a prestare giuramento di ritenere fondata la sua accusa o denunzia ed a dare cauzione "*perseveraturum se incrimine usque ad sententiam* ⁽¹⁾ „ come pure di sostenere le prove e di sottoporsi alle pene che la legge richiedeva qualora non fosse riuscito nell'assunto, oltre a risarcire l'accusato dei danni e delle spese.

Principio questo che noi troviamo seguito costantemente da quasi tutte le nostre legislazioni medievali e gli statuti di Prata e derivati, p. es., determinano che l'accusa non sia valida se non accompagnata dalla cauzione dell'accusante e dalla sua formale promessa di perseverare nel giudizio. Che se l'accusante non riusciva a sostenere l'accusa doveva perdere la cauzione o parte di essa fino alla concorrenza di quelle multe che gli statuti stabiliscono ⁽²⁾.

Siamo, come vedesi, in pieno diritto romano di cui è cardine fondamentale il principio che la prova spetti a chi sostiene la parte di attore e di accusatore in perfetta contraddizione al principio originale germanico che riserva la prova a chi è convenuto.

Possiamo ben affermare dunque che se l'influsso del diritto penale romano fu scarso di fronte al germanico, nel diritto punitivo medievale, esso invece si fece sentire con molta efficacia nella pubblica procedura.

Nè il diritto romano si fermò ad obbligare colui che accusava a portare innanzi le prove che gravavano il reo, ma sviluppò altresì la sua influenza nel sostenere una ben maggiore e più viva attività nei giudici, i quali secondo il diritto germanico originario se ne rimanevano passivi ad osservare il pacifico duello che andava svolgendosi tra le parti dinanzi a loro.

Ancora però la parte civile non era giunta a togliere completamente la sua impronta originaria di pena, quantunque il rappresentante del potere sociale avesse assunto il mandato di condurre innanzi l'azione pubblica e non fosse rimasto al privato che il diritto di chiedere il risarcimento dei danni. Per cui ancora rimane nei giureconsulti il concetto di questa doppia pena nel mentre il procedimento, che a quella mira, è detto causa mista. *Quando autem agitur* " così l'Ab Ecclesia ⁽³⁾ „ *tum ad penam pecuniariam applicandam fisco, tum etiam ad penam applicandam parti, nempe quando in causa criminali proponitur etiam interesse partis, dicitur causa mixta, criminalis quatenus concernit publicam vindictam, civilis quatenus respicit interesse privatum.*

⁽¹⁾ L. 7, Dig. *De Accus.*

⁽²⁾ Anche gli statuti di Prodolone richiedevano il giuramento dei denunzianti ed ammonivano severamente la leggerezza degli accusatori. BERTOLLA. *Gli statuti a Prodolone in Pagine Friulane.* 1894, anno 7, n. 2, pag. 33.

⁽³⁾ Observat. xv, p. 6, dedotta dal BENEVOLO: *La parte civile nel giudizio penale*, pag. 16, ove pure si ricorda IMBERT: *Enchiridion*, v. accuser, p. 8: *selon le droit commun, les parties civiles peuvent tendre à punition corporelle et à réparation de leurs intérêts*; e PIERRE AYRAULT: *Instruction judic.*, part. II, lib. II, p. 195: *la partie civile, c'est le vray demandeur et accusateur; le procureur du roy n'est que joint.*

L'inquisizione.

Il vero inizio del procedimento inquisitorio va cercato, come vedemmo nei giudizi sinodali, nei quali il vescovo sceglieva alcune persone degne di fede perchè denunziassero i rei di delitti religiosi competenti ai sinodi.

Venute meno queste specie di commissioni che l'Autorità ecclesiastica aveva posto in ogni diocesi, rimase la vera procedura d'inquisizione, la quale concedeva ad ogni giudice ecclesiastico di proseguire d'ufficio quando fosse mancata l'accusa o la denunzia.

Questo istituto potè ben presto adattarsi anche nella legislazione comune da prima limitato ai reati più gravi e solo in mancanza dell'accusa.

Se non che il numero dei reati perseguibili secondo il procedimento inquisitorio non tardò ad allargarsi e non fu più come nelle costituzioni sveve ridotto agli assassini, agli omicidi, ai ladroni di strada ed a quelli manifesti. Così che nella gran parte degli statuti italiani, già prima che il procedimento inquisitorio fosse riuscito a sostituire l'accusatorio, il giudice procedeva d'ufficio in tutti i reati punibili con pena corporale o con grave pena pecuniaria.

Neppure questa limitazione troviamo segnata dagli statuti del gruppo di Prata nei quali leggesi che quando il potestà, il capitano o il gastaldo fosse giunto a conoscenza di un reato, anche mancando l'accusa, egli doveva diligentemente raccoglierne tutte le prove tra i vicini ed i testimoni deferendo i sacramentali e valendosi di quegli altri mezzi secondo i quali poteva ricavare la verità.

Però nel mentre in origine il procedimento inquisitorio si svolgeva sulle basi dell'accusatorio colla più ampia facoltà di difesa per l'imputato il quale, tostochè gli fosse stato presentato il libello d'inquisizione, poteva produrre ogni genere di prova a discarico, più tardi, collo svolgimento sempre maggiore assunto dal procedimento inquisitorio, l'imputato era quasi sempre sottoposto al carcere preventivo e le presunzioni e gli indizi si raccoglievano segretamente.

Richiedevano appunto gli statuti di Prata e derivati, che se il potestà, o il capitano, o il gastaldo, avesse potuto trovare qualche sospetto dovesse tosto mettere in carcere l'indiziato o tenerlo presso di sè ⁽¹⁾ secondo la qualità del reato, poi dovesse interrogarlo deferendoli i sacramentali perchè dicesse la verità.

Dopo di che se il reo avesse confessato in modo da potersi ritenere che avesse detto la verità, doveva venir giudicato secondo la sua confessione, se invece avesse negato allora dovevano sentirsi le prove, poi esaminate queste ed udite le discolpe, qualora l'imputato fosse stato riconosciuto colpevole doveva essere condannato subito, secondo il reato commesso.

Se invece le prove non fossero state complete, ma permanessero presunzioni ed indizi sfavorevoli per i quali fosse consentita la tortura, allora il

(1) V. a prop. M. ROBERTI. — *Le magistrat. venez. I gastaldioni avevano le carceri presso di se.*

potestà, il capitano, o il gastaldo lo doveva porre subito al tormento e solo quando fosse stato torturato nel modo richiesto e non avesse confessato, poteva venir assolto.

La tortura.

Il rozzo e barbaro istituto della tortura riuscì purtroppo ad attraversare vittoriosamente tutta l'età di mezzo, sino a presentarsi ancora insanguinato ai criminalisti del sec. XVIII colle stesse vacuità giuridiche, colle stesse ingiuste presunzioni, colle quali si era diffuso.

La tortura brancolò nel buio della ignoranza giuridica per centinaia di anni dilaniando rei ed innocenti, malfattori ed onesti, senza pietà e senza che il giudice sempre testimone del tormento ponesse un freno al dilagare dei suoi concetti così terribilmente ingiusti.

Solo quando il reo era stato torturato così anche per gli statuti di Prata e derivati, nel modo dovuto, e non aveva confessato, poteva venir messo in libertà.

A tanto di vano e di irrazionale arrivava l'istituto della tortura da giungere quasi a pesare sulla disuguaglianza fisica in corrispondenza di quella sociale ed economica per cui chi poteva resistere ai tormenti per merito della propria robustezza riusciva ad evadere ogni ulteriore punizione a differenza di chi, gracile e mal sano, finiva col dire una cosa per l'altra pur d'essere liberato dal capestro.

Obbietta appunto per questo il Melchiorri — criminalista tutt'altro che retrogrado — ancora alla prima metà del secolo XVIII che bisogna anzi tutto studiare la conformazione fisica dell'individuo e poi torturarlo in ragione diretta della sua salute.

Alla tortura si procedeva — come s'è visto più sopra — quando c'erano quei dati indizi (¹), indizi che gli statuti di Prata e derivati si affrettano a classificare:

1.º se sia stato provato, per testi o coll'opinione pubblica, quale delitto il reo abbia commesso;

2.º se per fama sia provato che il torturando era nemico della vittima o se sia stato trovato con sospetto nel luogo del delitto con armi, o abbia usato parole ingiuriose o abbia mostrato ad altri di sapere qualcosa del delitto;

3.º se sia fuggito dal luogo ove fu compiuto il delitto;

4.º se si tratti di un pregiudicato uso a commettere reati;

(¹) Non tutti però gli statuti scendevano a distinguere i casi in cui dovevasi procedere alla tortura: i più si riducevano come quelli di Cusano a stabilire: *Item si inveniri non posset per confessionem malefactoris vel probationes legitimas homicidium, et presumptorie apparere reus videretur, tunc procedatur ad inveniendum malefium cum omni genere tormentorum. Et hoc simili modo procedatur de homicidio furto et prodictione persone domini Episcopi, bonorum vel servitorum ipsius.* (Stat. di Cusano, rub. De tormento in *Pagine Friulane*, anno XVI, 1904, n. 9, pag. 135.

5.º se nella sua casa o presso di lui siasi trovata qualcuna delle cose rubate senza che egli sia riuscito a provare da quale altra parte sieno giunte;

6.º se vi fossero altri indizi che potessero essere risultati per la cura e l'abilità dell'indicante.

Quando adunque ci fosse qualcuno di quelli indizi si passava senz'altro alla tortura.

La quale aveva potuto assumere lungo l'aspro cammino della sua esistenza nefasta, una quantità innumerevole di forme svariate per cui si andava dal capestro (corda alla quale il torturando veniva legato perchè poi, spinto dall'alto vi rimanesse sospeso) alla ruota, agli anelli, e finalmente ai colpi di bastone e di verga con tutti quegli altri mezzi che la mente del giudice si sbizzariva a cercare per meglio giungere all'intento.

Al giudice infatti era lasciata la massima libertà d'azione ed esso preoccupavasi più del raggiungimento dello scopo che della vita del torturato. Se questo moriva, non se ne curava più oltre, e forse non gli riusciva triste il pensare che il processo era così terminato.

Che se l'imputato dall'alto tormento, alle urla disperate per lo strazio univa la confessione del delitto, allora tosto — dicono gli statuti di Prata e derivati — debba venir preso dalla tortura e lasciato un giorno in pace, per essere poi interrogato sulla sua confessione.

Se in questo interrogatorio per tre volte in un'ora avesse perseverato nelle sue risposte, doveva ritenersi per confesso, se invece avesse negato doveva ritenersi per non confesso ed in questo caso qualora risultassero nuovi indizi doveva venir torturato di nuovo.

Di frequente in fatti accadeva che l'imputato nel parossismo del dolore mescolasse grida impercettibili di confessione, di colpa, di perdono, grida che poi non sapeva giustificare nell'interrogatorio successivo, lontano dagli strumenti di dolore.

Nè meno spesso accadeva che il torturato realmente si dichiarasse colpevole di un reato che non aveva commesso, amando meglio scontare la pena piuttosto che continuare in quegli strazi orribili, con quale danno del magistero penale e della ricerca del reo, si può solo immaginare.

Nè fino al secolo XVIII ⁽¹⁾ i filosofi sollevarono la loro voce per sbendare il magistero punitivo da questi vieti pregiudizi che conducevano ai più fatali errori ed alle più gravi ingiustizie e solo allora, auspice il Beccaria, mirarono a scalzare completamente la tortura ed a sostituirla un sistema probatorio più equo ed umano, liberando in pari tempo la procedura dai giudizi arbitrari. E la loro voce trovò una eco profonda nelle nuove legislazioni per cui pur finalmente la procedura penale riuscì a liberarsi da tanti barbari usi, che ne avevano infestato lo svolgimento attraverso i tempi.

(1) Già Baldo aveva coraggiosamente insegnato dalla cattedra di Bologna doversi decapitare come omicida il giudice che avesse applicato la tortura quando l'inquisito fosse venuto a morte durante il tormento. BIAGIO BRUGI. *Introd. Encicop. alle scienze crimin. e sociali.*

Il giudizio e la pena del falso accusante.

Accolta l'accusa secondo l'ordinamento esaminato più sopra, la sentenza non poteva essere pronunciata se non dopo chiuso il dibattimento, dopo di che, se il delitto era stato legittimamente provato ed il reo era convinto, veniva pronunciata la condanna secondo le norme richieste dagli statuti.

Quando l'accusante veniva meno nel sostenere l'accusa, secondo gli statuti di Prata e derivati, se essa si riferiva ad un delitto punibile colla pena di morte, doveva pagare cento libbre di piccoli, se punibile coll'amputazione di un membro ne doveva pagare cinquanta o doveva perdere una mano od un piede, se in fine trattavasi di delitto punibile con una pena pecuniaria l'accusante doveva pagare proprio quella pena.

E perchè non si potesse in alcun modo sfuggirvi, richiedevano gli statuti suddetti, che qualora l'accusante non potesse disporre di quella somma alla quale fosse stato condannato, dovesse pagare in proporzione delle sue sostanze, salva sempre la rivalsa dietro ulteriore condanna in un legale giudizio verso l'accusato.

Il giudizio contumaciale.

Quando l'accusato non si fosse presentato al giudizio neanche dopo le citazioni prescritte, stabilivano gli statuti di Prata e derivati che dovesse seguire la sentenza di legittima contumacia, dopo di che il podestà, o il capitano, o il gastaldo, doveva raccogliere quelli indizi che poteva trovare, metterli in iscritto e pronunciare il bando contro il contumace.

Dal bando poteva il contumace liberarsi presentandosi al giudizio di purgazione in cui, se nel tempo dell'assenza fossero risultate prove contro di lui *per quas ipse presens condemnatus fuisset* veniva condannato senza alcuna difesa a meno che non avesse potuto manifestamente provare la sua innocenza *ad quam probandam* gli statuti stabilivano termini opportuni.

Se invece nel tempo della contumacia, non fossero risultate prove *ut supra* si passava ad udire le sue difese, mentre veniva tenuto *in fortia loci* secondo le forme prescritte, così che se innocente, fosse assolto, se colpevole, punito. Stabilivano poi gli statuti suddetti che nessuno potesse essere sentito a nome di un assente in un delitto punibile colla pena di morte o con la mutilazione delle membra, nè alcuno fosse ammesso alla sua difesa se non nel caso in cui riferisse le cause dell'assenza.

Allora, se il mandatario poteva allegare ragioni giuste e legittime, si doveva stabilire per l'imputato un altro termine, nel quale, cessando l'impedimento, potesse comparire e si procedeva come sopra, qualora si presentasse o meno nel termine stabilito.

Come vedesi, per il prevalere della corrente romana, siamo in relazione con le vigenti disposizioni di procedura penale.

LA RESTAURAZIONE DELLE TERRE LIBERATE

attraverso il risarcimento dei danni di guerra

Una premessa necessaria.

Avverto subito che, quantunque friulano, so e penso che la soluzione del vasto e complesso problema non può ottenersi se non in relazione alle possibilità finanziarie dello Stato, so e penso inoltre che versiamo in materia specialissima, ossia che trattasi di un *jus novum* fondato sulla solidarietà nazionale che non può, oltre certi limiti, essere invocata.

Non mi dissimulo, anzi apertamente dichiaro, che la legge fondamentale racchiusa nel Testo Unico delle disposizioni legislative portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra approvato con R. D. luogotenenziale 27 marzo 1919 n. 426, involgeva un concetto assai largo. In altre parole, il contenuto della legge era soverchiamente informato a criteri di diritto meramente privato, mentre il criterio pubblicistico affiorava e si manifestava in disposizioni soltanto teoricamente apprezzabili ma praticamente frustranee, impacciati e dannose come quelle riflettenti l'obbligo del reimpiego vincolato a formalismi tanto tassativi quanto inutili, e, direi ingenui.

Una constatazione sicura.

Ma con altrettanta franchezza dirò che della legge fondamentale esiste ormai soltanto il ricordo perchè essa, attraverso uno stillicidio di successivi decreti fu addirittura innovata, ristretta e deformata. Le leggi e i decreti riguardanti il risarcimento dei danni di guerra pubblicati a tutt'oggi, sommano ad una ottantina, e, per certo, la serie non è finita.

Però conviene indagare la situazione odierna, e volgere uno sguardo al passato solo in quanto ciò valga a chiarire l'attuale portata del problema.

Un po' di storia.

Volgendoci addietro riscontriamo la progressiva diminuzione, per lo più ingiustificata, dei coefficienti di *maggiorazione*, e l'aumento, per converso, della quota di vetustà.

Ma quel che più conta riscontriamo una progressiva restrizione nella pratica applicazione della legge, così da pervenire non a un completo risarcimento ma alla concessione soltanto di una quota di concorso al risarcimento stesso. Credo inutile insistere su tal punto perchè sono troppo convinto che tale verità è perfettamente presente a tutti, Governo compreso.

Piuttosto mi fermerò sul modo con cui si provvide ai saldi dell'indennità liquidate. Aveva, in sostanza lo Stato, emanando appositi provvedimenti legislativi, detto e promesso:

Voi Veneti nell'interesse vostro ma anche dell'economia nazionale, ritornate subito alle vostre abitazioni rovinate e spogliate, ai vostri campi isteriliti e devastati, ai vostri opifici da ricostituire, ai vostri commerci da riattivare. Io Stato vi darò tosto circa il quaranta per cento di anticipo a mezzo dell'Istituto Federale per il risorgimento delle Venezie, e poi vi corrisponderò il saldo entro un mese dal concordato, e, in caso di obbligatorio reimpiego, entro un mese dalla presentazione degli stati di avanzamento dei lavori, in ogni ipotesi, non oltre due anni dalla presentazione della domanda (art. 14 e 23 del T. U. precennato).

Riconosco che tale sistema prescindeva da ogni razionale calcolo sulle possibilità del Tesoro, e dalla necessità di un graduale reparto, in linea di tempo, dell'onere complessivo, e quindi non disconosco che il Decreto 7 aprile 1921 il quale abolì i suindicati articoli 14 e 23 del Testo Unico, fu ispirato ad incoercibili ragioni finanziarie. Ma intanto erasi creata e poi distrutta una legittima aspettativa. Con questa conseguenza: che taluno era stato saldato per la totalità, altri solo in parte, taluno neanche per un centesimo. E con quest'altro risultato: che molti fidando nella legge avevano ricostruito onerandosi di gravi impegni, ritenuti però di non lungo termine, per poi, viceversa, trovarsi in una situazione senza uscita che non fosse quella di una situazione fallimentare o quasi.

Tali critiche retrospettive non sono sterili perchè l'esperienza

acquisita dovrebbe servire di ammaestramento per l'avvenire, e cioè, come vedremo, suggerire la via da seguire a far tempo da oggi.

Un successivo decreto, quello in data 14 dicembre 1921, autorizzò il pagamento dei concordati, per danni mobiliari, omologati nel 1921, sino a lire ventimila, e il pagamento per qualsiasi somma nei riguardi dei concordati riflettenti indennità immobiliari o comunque soggette a reimpiego. Questa è la legge attuale. Ma non è eseguita: ossia è eseguita solo in parte, comunque non consente una soluzione radicale.

Non dimentichiamo che riattivazione di aziende industriali, e propriamente di quelle che maggiormente interessano l'economia della regione, involgono indennità ben superiori alle lire ventimila, come del resto, pei danni alle maggiori aziende agrarie, alle bonifiche e così via.

Si è detto: Avanti gli ultimi. Giustissimo. Ma guardiamoci dalle illusioni. Neppure per gli ultimi il problema sarà interamente risolto prima che sia garantita la rinascita vitale delle nostre industrie, soprattutto della massima fra le nostre industrie, cioè dell'agricoltura.

Non soltanto i saldi per le indennità maggiori non sono effettuati neanche quando le vigenti norme tali saldi assicurerebbero (e cioè nel caso di reimpiego obbligatorio ed effettuato), ma pur torna, può dirsi impossibile, l'esecutorietà dei relativi concordati; cioè l'omologazione degli stessi devoluta — quando superino la somma di lire 500 mila — ad apposita Commissione ministeriale sedente in Roma. È giocoforza constatare un'opera debatigatoria, ostruzionistica, talvolta arbitraria, e tale da produrre un andirivieni degli incarti riflettenti detti concordati, dalle locali Intendenze a Roma, da Roma alle locali Intendenze. Tutto ciò accerta e qualifica l'attuale condizione di perplessità per ciò che concerne una soluzione definitiva, o meglio denota lo sforzo di pervenire a quella soluzione oggi soltanto potenziale racchiusa nel R. D. 4 gennaio 1923, n. 7, che istituì presso la Corte di Appello di Venezia, un Comitato centrale per la liquidazione e l'immediato pagamento, sotto determinate condizioni, di indennità per danni di guerra.

La portata del nuovo provvedimento.

Quando l'indennizzo chiesto con una o più domanda della stessa ditta, superi le lire trecentomila a prezzi prebellici, e siano stati dai competenti uffici compiuti tutti gli accertamenti per la liquidazione, potrà il danneggiato anche se sia stipulato il concordato, chiedere al Comitato centrale la liquidazione con l'immediato pagamento dell'importo dovutogli. Il Comitato fisserà, con amplissimo potere discrezionale, e quindi senza motivazione veruna, la somma che lo Stato dovrà pagare al danneggiato. Tale somma non potrà superare il 75 per cento dell'importo complessivo accertato dagli uffici, ove non ricorra concordato; oppure il 75 per cento dell'indennità fissata nel concordato ove questo fosse stato concluso.

Nella relazione ministeriale che venne premessa al R. Decreto 25 febbraio 1923 che dispose la soppressione del Ministero per le Terre Liberate, leggesi quanto segue:

« Per sperimentare infine un sistema di pagamento rapido delle indennità che congiunga l'interesse della finanza con quello delle regioni danneggiate fu emanato il Regio Decreto 4 gennaio 1923, n. 7, col quale si istituisce in Venezia un Comitato liquidatore delle indennità di risarcimento con potere di accordare l'immediato pagamento delle indennità a quei danneggiati che accetteranno una giusta transazione sulla somma loro dovuta. Il Governo confida che, con questo nuovo metodo da un lato lo Stato trovi nella diminuzione delle somme da pagare per indennità un sufficiente compenso all'anticipazione del pagamento, e dall'altro le regioni danneggiate, da una più rapida ricostituzione della ricchezza distrutta abbiano un vantaggio che compensi ad usura la decurtazione delle indennità ».

Il nuovo provvedimento è pertanto informato ad un ottimo concetto, ed è prova di sincerità, e incontra impellenti ragioni di pratica utilità. Ma detto ciò conviene raggiungere che è anche affetto da gravi manchevolezze. È giunto, intanto, troppo in ritardo, quando cioè al vantaggio dell'Erario non può corrispondere più alcun vantaggio del privato che abbia nel frattempo ricostruito per intero, e che abbia, a buon diritto quindi, realizzato un anticipo del 50 % circa sull'indennità stabilita. Ma anche all'infuori di ciò, io domando: Che bisogna c'era,

di fronte a indennizzi omologati, passati quindi attraverso parecchi controlli, di procedere ad un nuovo esame per definire, caso per caso, una certa falcidia? Non era meglio definirla in concreto, salvo una giusta scriminatura tra le diverse categorie di danni, e corrispondenti indennità sottoposte, o no, all'obbligo del reimpiego?

Nè si opponga la convenienza di compiere opera perequatrice con la revisione di concordati e di giudizi affetti da errori eventuali.

Senza incorrere in ripetizioni, poteva e doveva in tale campo, bastare la legge 10 Dicembre 1922, n.º 1722 che converte in legge il decreto 2 febbraio 1922.

La facoltà di revisione.

Infatti l'art. 4 di detta legge dispone:

Il Ministero del tesoro e quello delle terre liberate possono denunciare alla Commissione superiore, per la revisione, le omologazioni dei concordati e le decisioni non suscettibili di gravami in via ordinaria, quando si sostenga essere la liquidazione errata per oltre un quinto della somma, o per oltre centomila lire. Sono escluse dalla revisione le omologazioni e le decisioni quando il loro importo sia inferiore alla somma di lire venticinquemila se si tratti di beni mobili, e di lire quarantamila se si tratti di beni immobili comprensiva questa nel caso di danni ad immobili, del coefficiente di aumento di cui all'art. 8 del testo unico 27 Marzo 1919.

Lasciamo stare che del suddetto testo unico è rimasa integra, può dirsi soltanto l'intestazione, ma si può concludere che la facoltà di revisione come sopra determinata, era più che sufficiente per aprire l'adito, senz'altro, a percentuali fisse di diminuzione delle indennità già liquidate, e magari rivedute. Sarebbe infatti superfluo far cenno anche della larghezza di termini per le revisioni, e del modo larghissimo col quale sono da tempo, deliberate, anche oltre i limiti della legge.

Infatti con una interpretazione ristrettiva e per certo inesatta, si distrugge, in pratica, anche l'eccezione concernente le indennità minori. E ciò sia cumulando indennizzi relativi a diverse denunce e a danni diversi, sia mettendo a base della

domanda di revisione, non tanto l'ammontare del risarcimento convenuto o deciso, quanto l'originaria domanda dell'interessato. Ma, quel che più vale non solo così si contravviene alla lettera e allo spirito della legge, ma di solito, si giunge da parte dell'Amministrazione finanziaria a varie esagerazioni. Si revoca e si impugna per es. perfino quanto la stessa Amministrazione aveva in sede di concordato, già offerto, e si trova comodo e facile di elevare accuse di frode, là dove, tutt'al più, può esservi dissenso in linea di semplice valutazione. Sistema questo vessatorio ed irritante e tale da generalizzare, con patente ingiustizia, pochi casi di scorrettezza; e dopo, del resto, che nella quasi totalità delle liquidazioni ebbe a prevalere, invece, l'applicazione di criteri ristrettivi e quindi modificativi della legge fondamentale pur sopra e oltre le restrizioni a detta legge recate con ulteriori provvedimenti legislativi.

Urgenza di una definizione.

I danneggiati di guerra con non insolito ma anzi inveterato spirito di sacrificio, andranno incontro alle proposte, sia pure limitatrici che partiranno dallo Stato, ma si desista da sistemi che implicano un eterno ondeggiare e che sempre escludono ogni certezza.

A tutt'oggi esistette una sola certezza: Quella cioè della mancanza cronica di qualsiasi conclusione.

Si volle, sino a ieri, palliare con metodi ostruzionistici le difficoltà finanziarie per una soluzione radicale del problema. Dovevasi però aver più fiducia nei danneggiati di guerra: e pertanto approntare e prospettare loro una soluzione equa, pur attraverso diminuzioni, ma definitiva e chiara.

Ultimi provvedimenti.

Ritengo, nel loro complesso, pratiche ed utili talune innovazioni che semplificando la procedura, portano ad una qualche economia di tempo e di spesa. Anzi, tali innovazioni avrebbero potuto essere deliberate ben prima d'oggi.

Pertanto è stata provvidamente abolita per i concordati

che non superino le lire ventimila, la omologazione; ed è stata attribuita al Ministero delle Finanze la facoltà di affidare a funzionari specialmente incaricati, la liquidazione e il pagamento dei risarcimenti tendendo così a una sana limitazione della burocrazia troppo vasta e troppo ingrossata anche in fatto di danni di guerra.

Senonchè, come più volte avvertimmo, resta sempre assorbente e incombente il problema dei saldi. E su tale questione decisiva certamente deve influire una duplice disamina; quanto lo Stato ha già pagato pei risarcimenti, e quanto ancora resterebbe da pagare.

Alcuni dati statistici.

Avverto che tutte le cifre indicate sono ufficiali, cioè desunte dai prospetti pubblicati dal cessato Ministero per le Terre liberate.

Le domande furono 1.050.129, e con esse fu richiesta una indennità di L. 6.272.974.520 valutata a prezzi prebellici. Per la Provincia di Udine le domande furono 292.082 per un ammontare di L. 1.451.429.510.

Le domande risultarono distribuite per qualità di danni, giusta il seguente prospetto:

QUALITÀ DEL DANNO	Numero delle domande	Ammontare
Terreni	192.024	821.027.407
Fabbricati rurali	109.582	484.411.087
Aziende agricole	256.089	1.376.606.229
Fabbricati urbani	94.969	692.716.524
Mobili per abitazioni	360.946	1.568.669.979
Immobili industriali	4.000	153.007.422
Mobili industriali e commerciali	42.999	1.176.535.972
Totali	1.050.129	6.272.994.620

In modo speciale è interessante (per le conclusioni che in seguito potrò trarne), il prospetto riassuntivo dei concordati stipulati dall'inizio del servizio al 31 Dicembre 1922.

Per danni ai fabbricati: domande n. 71.024, per la somma a prezzi prebellici, di 255.432.152 lire. Somma concordata: a prezzi prebellici L. 180.975.653, e a prezzi di ricostruzione, L. 63.731.525. È infatti noto che, con non esatta osservanza della legge, in talune località, sino a un dato tempo, le determinazioni dei danni ai fabbricati, seguirono non a prezzi prebellici, salvo il coefficiente di maggiorazione assegnato in periodi successivi; ma addirittura ai prezzi di ricostruzione attraverso, così, *un forfait*, non contemplato dalla legge, ma, comunque, ormai definitivo, irrevocabile.

Per i danni a tutti gli altri beni indistintamente: domande n. 555.393. Somma a prezzi prebellici, richieste: L. 1.998.651.818. Somma, concordata a prezzi attuali: L. 1.882.968.455.

L'ammontare totale del debito dello Stato per risarcimenti ai privati.

Nella relazione 25 febbraio u. s., a S. M. il Re, sul Regio Decreto che ebbe a sopprimere il Ministero per le Terre Liberate, leggesi quanto segue:

« Al 31 dicembre 1922 i provvedimenti di liquidazione non
« definitivi emessi dagli uffici finanziari erano 694.767 di cui
« 555.393 concordati conchiusi, 88.559 concordati mancanti, 50.825
« reiezioni per inesistenza del diritto al risarcimento. Alla stessa
« data i provvedimenti di liquidazione definitivi (omologazioni
« e decisioni delle Commissioni), erano 512.862. Poichè talvolta
« con un solo provvedimento di liquidazione si definiscono più
« domande, si può ritenere che di 1.050.129 domande al 31 di-
« cembre u. s. fossero liquidate, con provvedimento non defi-
« nitivo n. 750.000, e con provvedimento definitivo n. 554.000,
« di guisa che le operazioni di liquidazione del primo stadio,
« (non definitivo), erano il 66.16 per cento del numero delle
« domande, mentre le operazioni del secondo stadio (definitivo),
« erano il 48.84 per cento.

« Con i 512, 862 provvedimenti definitivi l'indennità liqui-
« data ascende in complesso a L. 2.638.305.089, compresa la
« maggiorazione. Tale è adunque al 31 dicembre il debito ac-
« certato dello Stato. Il rapporto fra l'indennità liquidata ai

« prezzi attuali e l'indennità domandata dai danneggiati a prezzi
 « prebellici risulta essere il 3.80 per i danni ai fabbricati di
 « ogni specie, compresi i rurali e gl'industriali, e di 0.90 per
 « i danni a tutti gli altri beni. Se tale rapporto si conserverà
 « costante nelle future liquidazioni, poichè per i danni ai fab-
 « bricati sono state chieste L. 1.330.135.033, e per il resto
 « L. 4.942.839.587, l'ammontare totale del debito dello Stato
 « per risarcimento ai privati, ascenderà per i fabbricati a
 « L. 5.054.513.125, e per gli altri beni a L. 4.448.555.628, e,
 « in totale, L. 9.503.068.753 ».

Dico subito che contesto tale cifra finale come presumibile risultato di quella che sarà la liquidazione definitiva e globale. Senza distinguere tra concordati omologati o no, mi riferisco al prospetto ufficiale dei concordati a tutto il 1922. E non distinguo fra concordati definitivi o meno (cioè omologati o no), perchè l'eventuale numero di concordati non approvati significherà, se mai, una diminuzione anzichè un aumento dell'indennità.

Per i fabbricati, calcolando che i 63 milioni circa, a prezzi attuali, rappresentino, in via approssimativa, quindici milioni, abbiamo che un risarcimento richiesto, a prezzi ante-bellici, in cifra tonda, per milioni 255, riuscì ridotto a milioni 195 o giù di lì. Siamo quindi di fronte ad uno *scarto* sulle domandate indennità a prezzi ante-bellici, di quasi il 24 per cento. Percentuale che sarà di certo superata ad operazioni concluse, e cioè dopo ultimate anche le molteplici revisioni tempestivamente promosse. Dimodochè i 1.330 milioni per danni ai fabbricati si restringeranno nella liquidazione, a milioni 1.010 circa. Applicando a tale importo il coefficiente medio di maggiorazione del 4.50 per cento, perveniamo alla somma di milioni 4.545 anzichè di milioni 5.054. Ossia mezzo miliardo in meno della previsione ufficiale.

Per gli altri beni il rapporto di 0.90 fra l'indennità liquidata a prezzi attuali e quella richiesta a prezzi prebellici, deve a sua volta subire una riduzione quando si consideri non solo le revisioni in corso, ma il fatto della prevalenza progressiva di criteri sempre più restrittivi, e il fatto infine che rimangono da liquidarsi, in gran parte, le denuncie per perdite di mobili commerciali dove la falcidia fu e sarà più larga. Non è dunque

arbitrario concludere che, in definitiva, il rapporto suddetto sarà dell'ottanta anzichè del novanta per cento, per tutti i beni diversi dai fabbricati.

L'onere dello Stato pel risarcimento dei beni in discorso sarà quindi di milioni 4.000 soltanto, anzichè di milioni 4.448. E l'ammontare totale del debito dello Stato per indennizzi ai privati sarà in totale di otto miliardi e mezzo, anzichè di nove miliardi e mezzo.

Forse si vorrà appuntare tale conclusione di soverchio ottimismo. Ma essa, a mio avviso è fondata su di un complesso di rilievi sicuri e di intuitive considerazioni.

Su di un solo rilievo voglio soffermarmi, e cioè sulle domande per risarcimento danni di guerra concordate nell'ultimo trimestre 1922.

Concordate	Numero	Somma richiesta	Somma concordata
In ottobre	9.178	35.957.992	26.865.658
In novembre	11.678	43.944.620	32.507.263
In dicembre	8.068	36.366.522	25.392.147

Per tale trimestre constatiamo, pertanto, una diminuzione sulle richieste indennità a prezzi prebellici, di quasi il 30 per cento. E tale percentuale aumenterà, per lo meno non scemerà, per le liquidazioni successive cioè non evase al 31 dicembre 1922 quando cioè appena una quarta parte dei danni ai fabbricati di ogni specie, era stata liquidata, e appena per due quinte parti l'indennità per tutti gli altri beni. Viceversa, io in via media, più sopra calcolai, per la totalità una diminuzione del 24 per cento pei fabbricati, e del 20 per cento per gli altri beni; percentuali però che, ripeto, in conclusione, pur tenuto conto della media generale e definitiva, saranno superate. Con i dati eloquenti relativi al trimestre ultimo del 1922 resta riconfermata quella progressiva restrizione nella concreta applicazione della legge, e cioè in fatto di valutazione e di liquidazione, ch'io prima ho affermato. E valga il vero: se nel riassunto dei concordati stipulati dall'inizio del servizio al 31 dicembre 1922, il rapporto medio tra l'indennità liquidata per tutti i beni diversi dai fabbricati, fu di 0.90, e quello dell'ultimo trimestre 1922 di 0.70 circa, ben resta riconfermato il mio assunto, e le previsioni per le ulteriori liquidazioni, involgenti, come ho già avvertito, tre quinti della totalità.

L'onere effettivamente sostenuto, a tutt'oggi, dallo Stato.

Nella più volte citata relazione ministeriale, leggesi:

« Le anticipazioni ed i pagamenti effettuati a titolo di ri-
« sarcimento di danni di privati ascendevano, sempre al 31 di-
« cembre 1922, a milioni 4.220 così distinte: anticipazioni con-
« cesse dagli uffici finanziari 111, a mezzo dell'Istituto Fede-
« rale di credito per il risorgimento delle Venezie 2.320, risar-
« cimenti in natura sul bilancio del Ministero delle Terre Li-
« berate 106, bestiame proveniente dagli Stati ex nemici 73,
« ricostruzioni di case e somministrazioni di materiali e qua-
« drupedi eseguite dagli enti militari, dal Commissariato di Tre-
« viso e dai Commissariati generali di Trento e di Trieste
« 1.000 milioni, pagamenti a saldo effettuati dalle Intendenze
« e Direzioni di Finanza al netto delle anticipazioni, 610. In
« conclusione lo Stato per i risarcimenti ai privati ha pagato
« 4.220 milioni ».

A tale importo aggiungendosi altri 550 milioni in via approssimativa ancora disponibili, a 31 dicembre 1922, sugli stanziamenti dell'esercizio in corso, perveniamo a milioni 4.770 a tutto giugno p. v., di fronte all'onere totale da me previsto, o meglio, dimostrato in 8.500 milioni. Quindi un onere residuale di milioni 3.730.

Una falcidia media, ma fissa, del 25 per cento consentirebbe il saldo totale, a breve scadenza, p. es. entro un biennio, con due stanziamenti annuali di meno di milioni 1400 cadauno. E cioè di ben poco aumentando gli stanziamenti attuali per risarcimenti di danni di guerra. Con questo però, che tra due anni, il ponderoso compito sarebbe assolto.

I danni agli enti pubblici.

Dalla predetta relazione desumiamo che i danni denunciati dagli enti interessati, ascendono a 1.536 milioni a prezzi attuali, e che la liquidazione può sin d'ora presumersi nel minore importo di 1.200 milioni.

« D'altro canto per opere di carattere locale furono spese
 « od impegnate dagli enti militari, dai Commissariati generali
 « civili di Trieste e di Trento e dal Commissariato di Treviso,
 « L. 1.114 milioni sugli stanziamenti dei bilanci della guerra,
 « delle terre liberate, del tesoro. Non tutte queste opere costi-
 « tuiscono diretto e specifico risarcimento di danni di guerra;
 « però una parte notevole potrà imputarsi a scomputo di risar-
 « cimento. Per il che i danni tuttora da riparare sono certa-
 « mente meno della terza parte dei danni subiti ».

Dimodochè il saldo di tali danni importerà meno di quat-
 trocento milioni.

Il risarcimento dei danni di guerra sotto l'aspetto economico.

L'onere finanziario per l'opera di ricostituzione e di risar-
 cimento non può non essere considerato anche dal lato del-
 l'economia nazionale.

La riparazione dei danni di guerra non costituisce una spesa
 improduttiva se è vero quello che osserva l'art. 1 della legge
 e cioè che la restaurazione della piena efficienza produttiva
 delle regioni devastate è disposta ai fini di restaurazione della
 ricchezza nazionale.

A non lunga scadenza, dopo il raggiungimento dell'invo-
 cata restaurazione, lo Stato vedrà, sotto forma d'imposta, ri-
 fluire nelle sue casse un largo interesse compensativo del ca-
 pitale impiegato per il nobile scopo suddetto imposto dalla so-
 lidarietà non solo, ma anche dall'interesse dell'intera Nazione.

Alcuni rilievi supplementari.

Rientrano tra le spese di guerra, e non concernono quindi
 il risarcimento dei danni in applicazione del T. U. 27 marzo
 1919, n. 426, le spese sostenute per l'assistenza ai profughi,
 per la riorganizzazione della vita economica locale, per il ri-
 pristino delle Amministrazioni pubbliche, e pel riscatto della
 circolazione monetaria austriaca.

A proposito delle ricostruzioni e somministrazioni di materiali in favore di privati e di enti, da parte delle Amministrazioni militari e dei Commissariati di Treviso, Trento e Trieste, sono notevoli le seguenti risultanze statistiche.

Lavori di ricostruzione eseguiti dal Genio militare e dai corpi mobilitati e materiali ceduti dall'Amministrazione militare:

Nelle terre liberate	L. 406.363.000
Nelle terre redente	» 511.000.000
Totale	<u>L. 917.363.000</u>

Lavori di ricostruzione eseguiti dall'Amministrazione civile nelle terre redente (Ufficio centrale nuove provincie):

Esercizio 1919-20 (bilancio della guerra)	L. 132.300.000
Esercizio 1920-21 (bilancio della guerra)	» 391.000.000
Totale	<u>L. 523.300.000</u>

Or bene: è doveroso dire che tali importi ingenti, solo in parte ridondarono a vantaggio dei danneggiati, perchè i lavori cui si riferiscono, furono compiuti con criteri così anti-economici da portare, specie in determinati periodi e località, a degli sperperi veri e propri.

Conclusioni.

Ho voluto inquadrare in termini esatti la situazione odierna per dedurne la possibilità di una definizione concreta ed onesta del ponderoso problema del risarcimento dei danni di guerra: definizione che ho già, per sommi capi, delineata, e sia dal lato finanziario che economico, definita.

« Il Governo nazionale affermatosi per valorizzare tutti i
 « sacrifici che ci hanno valso la vittoria, non poteva obliare
 « il dovere dello Stato di curare le sante piaghe che la guerra
 « ha lasciato nelle regioni percosse, in armonia con l'altro pro-
 « posito, egualmente ispirato alle alte idealità nazionali del
 « Governo, di restaurare rapidamente la finanza dello Stato. E
 « la linea di coincidenza fra i due propositi stava nel ridurre
 « al minimo le spese di organizzazione dei servizi, sveltendo i

«metodi di liquidazione e nel trovare un sistema di più celere pagamento delle indennità, del quale si avvantaggiassero assieme e la finanza dello Stato e le regioni danneggiate». (*Relazione ministeriale* già citata).

Io penso di aver contribuito al tracciamento concreto di quella *linea di coincidenza* auspicata che dovrà però essere non solo segnata ma rigorosamente seguita, di conformità al pensiero governativo chiaramente espresso.

Udine, 9 aprile 1923.

avv. Antonio Cristofori

Deputato al Parlamento

Le bonifiche collinari.

Il cav. Giovanni Sbuelz al quale attribuiamo il merito maggiore come bonificatore della sua splendida tenuta di Savorgnano del Torre, in una delle ultime sedute del Consiglio dell'Associazione Agraria Friulana ha sostenuto il punto che, questa, oltre che occuparsi della bonifica dei terreni delle basse avrebbe dovuto fare qualche cosa anche per la bonifica delle nostre magnifiche colline che occupano una vastissima superficie nella nostra provincia. Siamo pienamente d'accordo col cav. Sbuelz e vorremmo che la sua buona idea fosse coltivata e portata ad un risultato pratico.

Ci permettiamo perciò di svolgere alcune idee, che rientrano nel piano condotto a buon termine dal cav. Sbuelz per la sua tenuta.

L'abbandono delle colline.

Prima di addentrarci nello studio della questione, esaminiamo le condizioni attuali delle nostre colline.

Da Sacile fino alle prime falde del Carso fatale, la nostra pianura è racchiusa a nord da un ampio semicerchio di colline, di varia indole geologica, ma tutte, eccetto alcune pochissime lodevoli eccezioni, completamente abbandonate.

E questo abbandono deve essere relativamente abbastanza recente

perchè, dappertutto, nelle nostre colline, perfino nei boschi, si trovano tracce evidenti di piane che in epoca non molto discosta da noi furono coltivate.

L'abbandono noi lo attribuiamo a parecchie ragioni: allo spopolamento della provincia, alle malattie che susseguentemente hanno colpito le viti, alla maggior facilità di lavorazione dei terreni di pianura che coi nuovi sistemi di concimazioni e di lavorazioni si riteneva dovessero dare anche redditi maggiori.

Per un motivo o per l'altro le nostre colline man mano restarono abbandonate e ridotte a miseri prati dal reddito molto basso o a boschi stentati, generalmente nati e cresciuti spontaneamente e dal reddito ancor più basso.

Le condizioni di terreno.

Queste le condizioni attuali della nostra zona collinare.

Le condizioni di terreno delle nostre colline, eccetto le poche colline moreniche (anche le quali però potrebbero essere sfruttate meglio di quel che non lo siano oggi) sono ottime sia per qualità che per profondità. Anche il regime delle acque non è tanto scarso come si vorrebbe credere, ma ha certo bisogno urgente di essere regolarizzato per poterlo sfruttare convenientemente.

La gran generalità dei nostri terreni di collina sono ottimi per ogni coltura e i pochi esempi che se ne hanno ci fanno vedere che, oltre alle viti e ai fruttiferi, vi danno buon risultato le graminacee e soprattutto le piante foraggere. Naturalmente le viti e i fruttiferi stanno nel primo piano dello sfruttamento razionale di tali terreni, ma non è detto che nelle condizioni in cui queste due ultime colture sono o di difficile impianto e conduzione o di non adeguato reddito, altre colture non possono essere largamente redditizie.

Il perchè dell'attuale abbandono.

L'attuale abbandono delle nostre colline, è inutile nascondere, dipende in gran parte da poca buona volontà da parte degli attuali proprietari, i quali di fronte ad un lavoro pesante e grave, e di fronte soprattutto a non lieve anticipazione di capitali si tirano indietro e lasciano le cose come stanno.

Nè vale l'esempio pratico, o vale assai poco, a smuoverli da questo esagerato scetticismo sul reddito dei nostri terreni collinari. A loro difesa essi si riferiscono sempre agli esempi dove la riduzione richiese una grande somma di lavoro e una forte spesa di danaro; nè si riferiscono mai a lavori più modesti, ma che pur varrebbero ad aumentare di molto il reddito.

Quel che si dovrebbe fare.

In teoria il sistema più pratico sarebbe dato dall'espropriazione di tutti i terreni di collina trascurati per poca buona volontà dei proprietari. Un proprietario che non sa far fruttare il suo possesso non è neanche degno di essere tale, col cattivo esempio che dà ai vicini e col danno che reca alla collettività colla poca produzione, dovrebbero essere ragioni sufficienti per spossessarlo. La Rumenia ultimamente ci ha dato esempio di quel che si debba fare nell'interesse della collettività, espropriando le grandi proprietà che per essere esclusivamente sfruttate con colture estensiva non davano che minimi redditi.

Fatto questo bisognerebbe passare alla seconda parte: trovar modo di farlo diventar redditivo, lavorandolo. E, sempre in teoria, bisognerebbe dividere tutto questo ampio territorio in tanti appezzamenti adatti a piccole famiglie di lavoratori, ai quali dovrebbe essere assegnato e che dovrebbero pagarlo in 20-25 o più anni con un tenue canone nel quale dovrebbero entrare anche le spese occorse per la casa.

Naturalmente questo sistema che in teoria non pecca, in pratica è difficilmente attuabile. Bisognerebbe che se ne facesse patrocinatore lo Stato, anticipando i capitali relativi. Ma pur troppo lo Stato ha da pensare a riordinare le finanze italiane condotte a mal partito da inetti amministratori e nè per ora nè per molti anni avvenire può occuparsi di ciò.

Bisogna dunque pensare ad altro, pensare a rimedi meno draconiani e che adagio adagio conducano al desiderato esito finale.

Anni addietro si erano aperti dei concorsi per bonifiche collinari: noi vorremmo che si tornasse a questo sistema con concetti diversi e con mezzi maggiori.

Il concetto che allora predominava nei concorsi per bonifiche collinari era quello che esse si intendessero destinate, in primo luogo

alla coltura delle viti e fruttiferi. D'accordo che queste due dovrebbero essere le coltivazioni predominanti, ma a noi sembrerebbe necessario non escludere da questi concorsi nessuna forma di miglioramento, per quanto esigua. A servizio di questi concorsi dovrebbero essere poste somme abbastanza rilevanti da darsi in denaro e in ordine decrescente a seconda della importanza dei lavori eseguiti. Non solo, ma tali premi non dovrebbero essere liberati fin dal primo anno, ma legati alla prosecuzione dei lavori di miglioramento e non assegnati che dopo un periodo di due o tre anni.

Suddivisione della regione collinare.

Per procedere con regola noi vorremmo suddivisa la regione collinare nella quale dovrebbero esserè aperti i concorsi, in diverse parti a seconda delle qualità dei terreni e di altre ragioni che potrebbero esser fatte valere. Non intendiamo perciò che la divisione che proponiamo abbia ad essere definitiva, ma la intendiamo solo come base di discussione. Ecco la divisione da noi proposta:

1. Regione del Collio.
2. Regione dei distretti di Cividale, Tarcento e Gemona.
3. Regione del distretto di S. Daniele.
4. Regione dei distretti di Spilimbergo e Maniago.
5. Regione dei distretti di Pordenone e Sacile.

La somma occorrente per le premiazioni non dovrebbe essere minore di L. 20.000, in modo da assegnare 4000 lire ad ogni regione. Più occorrerebbe una certa somma per le giurie.

Questo il nostro programma. Apriamo su di esso la discussione dei nostri agricoltori.

F. C.

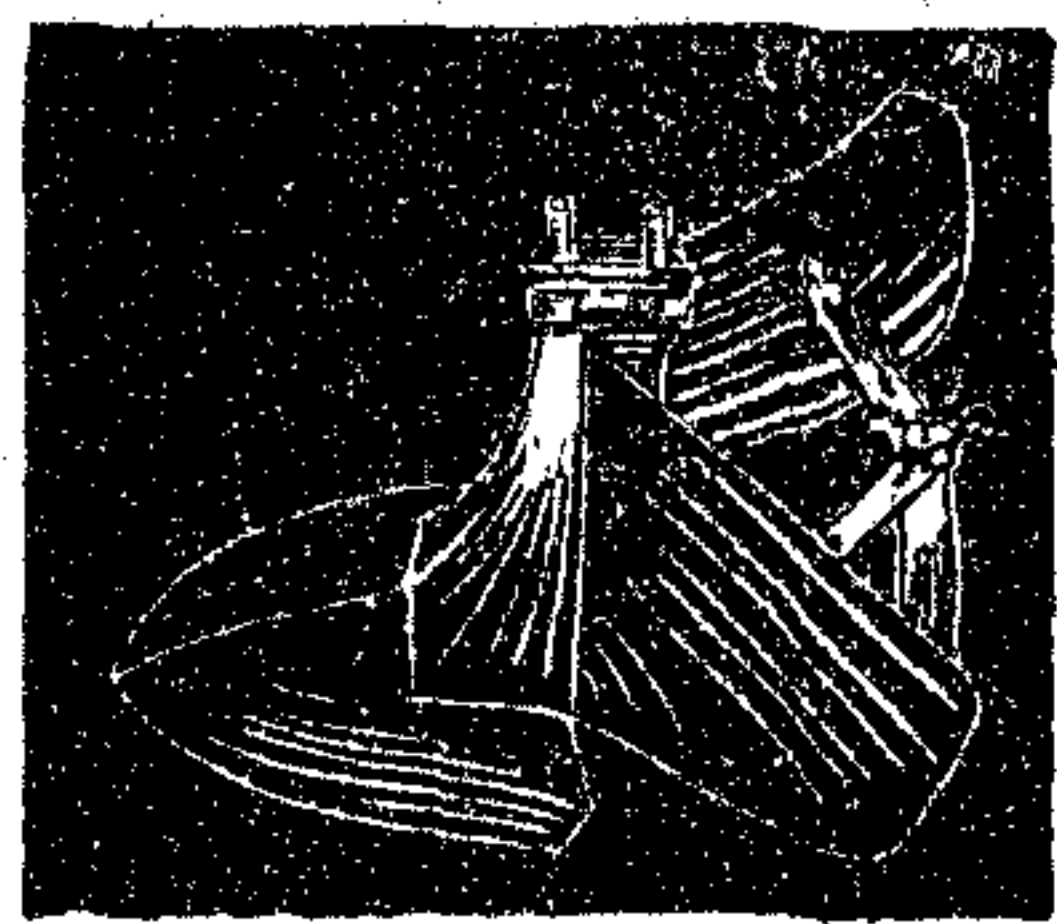
*Per le merci utili all'esercizio del-
l'agricoltura :*

**Perfosfato minerale,
Kainite,
Sali potassici diversi,
Nitrato di soda,
Solfato di rame,
Zolfo semplice e ramato,
Sementi di medica e trifoglio,
Panelli per l'alimentazione del
bestiame, ecc., ecc.**

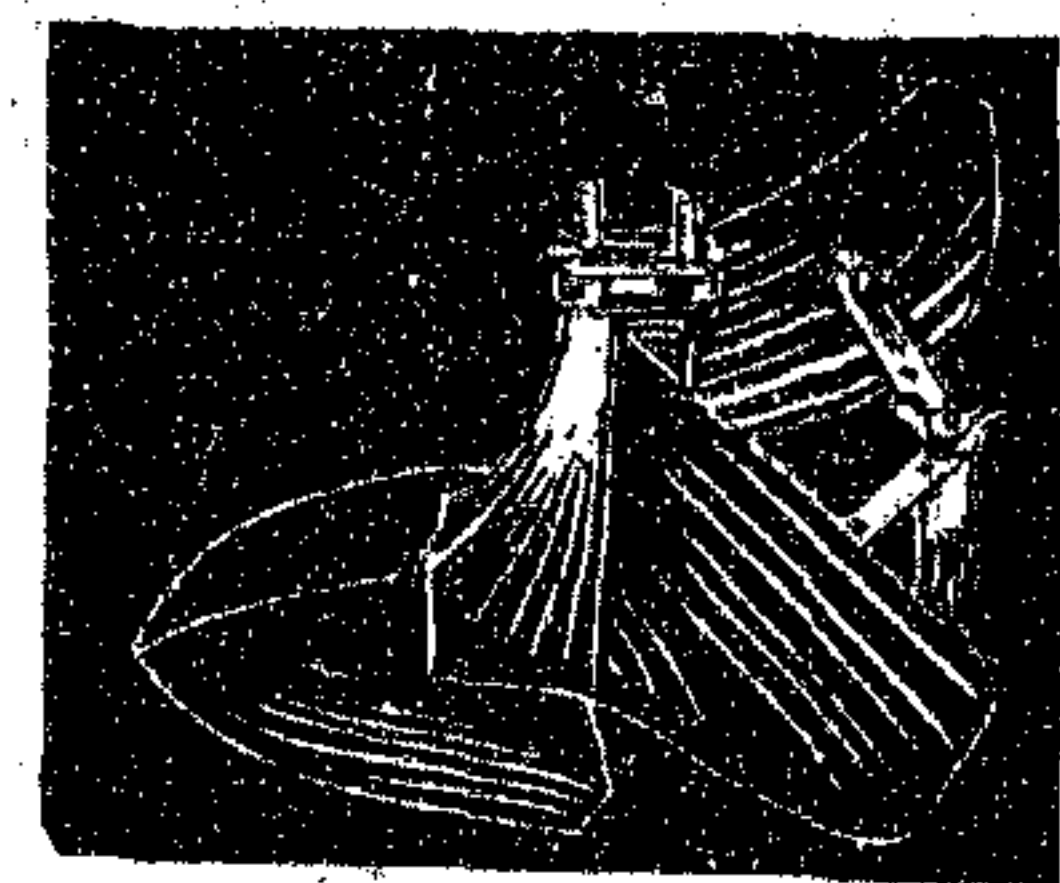
rivolgersi sempre

**all'Associazione Agraria Friulana
UDINE**

PALAZZO DELL'AGRARIA (Ponte Poscolle)



ARATRI



PER TUTTI I TERRENI

Corpi rincalzatori - Aratri Voltorecchi -
Aratri per vigneti - Erpici rigidi e snodati
- Smuschiatori - Seminatrici - Ruspe ecc.

PEZZI DI RICAMBIO PER TUTTI GLI ARATRI

Rivolgersi all'

ASSOCIAZIONE AGRARIA FRIULANA

Sezione MACCHINE AGRARIE

UDINE - Piazza dell'Agraria (Ponte Poscolle)

SGRANATOI

Rivolgersi all'

ASSOCIAZIONE AGRARIA FRIULANA

Sezione MACCHINE AGRARIE

UDINE - Piazza dell'Agraria (Ponte Poscolle)



TUTTE LE MACCHINE

per tutti i lavori agricoli

Per Acquisti, Riparazioni e Ricambi
rivolgersi alla **“ SEZIONE MACCHINE,,**
dell' ASSOCIAZIONE AGRARIA FRIULANA
U D I N E

Palazzo dell'Agraria (Ponte Poscolle)